

Dossier AIAB

Agricoltura e detenzione. Un percorso di futuro

a cura di
Anna Ciaperoni



ASSOCIAZIONE ITALIANA
AGRICOLTURA BIOLOGICA

Responsabile e coordinamento del progetto
Anna Ciaperoni

Segreteria tecnico-organizzativa
Paolo Scarpino

Si ringraziano per la collaborazione: tutti i partner del progetto: Ministero della Giustizia (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), Agricoltura Capodarco, ALPA, Co.Pa (Consorzio per l'Ambiente), Garante dei detenuti del Lazio, INEA, Rete Fattorie Sociali, UILA-UIL. Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del progetto: volontari, operatori penitenziari, operatori agricoli e della cooperazione sociale, studiosi e rappresentanti delle istituzioni. Un ringraziamento particolare alla dottoressa Immacolata Cecconi e allo *staff* dell'Ufficio IV Direzione Generale Detenuti e Trattamento del DAP, dottor Nicola Di Silvestre, Fabio Vanni e Giacomo Vincenzo. Un grazie infine, al professor Saverio Senni per le segnalazioni e i suggerimenti e a Livia Marchetti per la collaborazione prestata.

Dossier realizzato all'interno del Progetto «Agricoltura sociale e detenzione: un percorso di futuro», finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 12, lett. f) Legge 383/2000. Annualità 2007.

© AIAB (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica)

Via Piave 14, 00187 Roma

Tel. 06 45437487

Fax 06 45437469

Sito internet: www.aiab.it

e-mail: aiab@aiab.it; biofattoriesociali@aiab.it

Le foto di copertina sono tratte dal sito della cooperativa sociale Cascina Bollate, www.cascinabollate.org

Indice

Presentazione <i>di Andrea Ferrante</i>	11
Introduzione <i>di Anna Ciaperoni</i>	13
PARTE PRIMA	
Potenzialità e problematiche del lavoro agricolo nelle carceri <i>di Anna Ciaperoni</i>	
<i>Capitolo primo</i>	
Il lavoro dei detenuti	21
1. La normativa sul lavoro dei detenuti	21
2. Numeri (quantità e qualità dell'occupazione in carcere)	22
3. Il senso del lavoro per i detenuti	25
4. Le criticità dell'attività imprenditoriale in carcere	26
<i>Capitolo secondo</i>	
Il lavoro agricolo dentro e fuori le mura	31
1. L'agricoltura carceraria dalle colonie agricole penali ad oggi	31
2. L'agricoltura dentro le mura oggi, una realtà in crescita	32
3. Il potere riabilitativo del lavoro agricolo	37
<i>Capitolo terzo</i>	
Considerazioni conclusive	41
Alcune proposte	42
Il contributo di AIAB	42
PARTE SECONDA	
Contributi	
L'agricoltura nella storia delle istituzioni penitenziarie <i>di Alfonso Pascale</i>	47

Agricoltura e carcere: tra lavoro e non lavoro	
<i>di Francesca Giarè</i>	51
Il lavoro in carcere	51
Le esperienze in corso nel campo dell'agricoltura	54
Le problematiche rilevanti	55
Qualche riflessione conclusiva	56
Carcere, lavoro e misure alternative	
<i>di Desi Bruno</i>	59
Un breve cenno sulle misure più connesse al lavoro	60
Agricoltura e detenzione: l'esperienza delle colonie penali in Sardegna	
<i>di Paola Calandro</i>	63
L'agricoltura biologica aiuta anche in carcere	
<i>di Paolo Madonna</i>	65
Il progetto dell'ARSIA e del Provveditorato regionale della AP della Toscana su agricoltura sociale e sistema carcerario	
<i>di Roberto D'Alonzo con la collaborazione di Marco Noferi e Carlo Triarico</i>	67
Premessa	67
Obiettivi e finalità	68
Articolazione del progetto	68
Il progetto 2009: agricoltura sociale e sistema carcerario.	
Risorse umane a sostegno dell'agricoltura in Toscana	69
Le azioni formative previste	72
Il progetto della Provincia di Genova e del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per l'inserimento lavorativo dei detenuti	
<i>di Susanna Ricasso, Lidia Prato, Chiara Fasce, Michela Salomone ed Elisabetta Tedeschi</i>	75
La cornice istituzionale	75
Utenza presente sul territorio della provincia di Genova	76
Il servizio di accompagnamento al lavoro per persone in esecuzione di pena	76
Alcuni schemi	77
Servizi e progetti area penale	78
Orientamento dal 2006 al 2008	78
I principali invii che sono stati attivati per le persone in carico	79
La ricerca delle aziende	79

Il lavoro agricolo rende più liberi, anche all'interno delle carceri <i>di Giovanna Di Rosa</i>	81
L'esecuzione penale esterna, il «fuori» come banco di prova del «dentro» <i>di Antonietta Pedrinazzi</i>	85
Il lavoro dei detenuti: la difficile convivenza tra attività produttive e custodia in carcere <i>di Nicola Di Silvestre</i>	89
PARTE TERZA	
Materiali di lavoro	
Elementi normativi sul lavoro dei detenuti <i>di Paolo Scarpino</i>	105
Convenzione «Smuraglia». Convenzione tipo tra Amministrazione Penitenziaria e imprese	111
I molti nomi dei «detenuti»	119
I benefici e le misure alternative alla detenzione	121
Regole penitenziarie europee <i>Raccomandazione del Comitato dei ministri della Comunità Europea, 12 febbraio 1987</i>	125
Il lavoro per i detenuti	125
I Garanti dei diritti delle persone limitate nella libertà in Italia <i>(aggiornamento al 29 ottobre 2009)</i>	127
Garanti comunali	127
Garanti provinciali	129
Garanti regionali	129
Bibliografia generale	131

Agricoltura e detenzione. Un percorso di futuro

«...Al di là del muro, vivono 100 mila persone, tra carcerieri e carcerati. Un mondo a sé, cancellato dalla vista e dalle buone coscienze collettive. Rimosso. Eppure, in quel mondo dovrebbero farsi strada la rieducazione, la legalità, il rispetto della dignità, per restituire alla società persone libere e responsabili. Per produrre, in definitiva, sicurezza. Questo è il senso della pena detentiva, il significato imposto dalla Costituzione e dalle successive scelte riformatrici...»

Lucia Castellano, Donatella Stasio, «Diritti e castighi. Storie di umanità cancellata in carcere», Il Saggiatore, 2009

«La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte».

Articolo 27 della Costituzione Italiana

Presentazione *di Andrea Ferrante**

Le questioni della sicurezza dei cittadini e del funzionamento della giustizia sono, com'è noto, tra quelle che generano più sensibilità nelle società contemporanee. Analogamente la situazione carceraria costituisce uno dei più scottanti problemi del paese, sia per quanto riguarda le strutture detentive che la condizione dei detenuti, tanto che all'ordine del giorno del Parlamento vi sono sia la riforma del Nuovo Codice Penale che del Nuovo Ordinamento penitenziario, oltre al piano straordinario delle carceri. L'insieme delle questioni richiede politiche di intervento finalizzate a creare condizioni di maggiore sicurezza, improntate a principi e politiche di inclusione sociale, di rispetto e convivenza tra popoli, etnie e religioni diverse, anziché su processi esclusivamente e prevalentemente repressivi. In assenza di una politica e di azioni ispirate alla prevenzione dei reati e alla costruzione di un clima di convivenza civile, la questione delle carceri e della condizione della popolazione carceraria è destinata ad acuitarsi ulteriormente, come del resto dimostrano gli ultimi dati relativi alla pesantissima situazione di sovraffollamento e di condizione complessiva della gran parte dei detenuti. La creazione di una condizione e di un clima di convivenza civile, tolleranza, rispetto e solidarietà non può essere delegata solo alle forze istituzionali, ma deve vedere il concorso attivo di tutte quelle componenti della società civile interessate allo sviluppo della democrazia e della condizione di civiltà del paese. Ciò è tanto più importante se si considera la composizione della popolazione detenuta e le problematiche di grande criticità collegate (immigrazione, tossicodipendenza, nomadismo, nuove schiavitù, delinquenza minorile, ecc.) che richiedono un grande lavoro sociale e culturale contro facili luoghi comuni. Al tempo stesso è necessario rivedere il concetto della «pena» e favorire processi di comunicazione-relazione tra il mondo della detenzione e le comunità locali.

Con il progetto «Agricoltura e detenzione: un percorso di futuro» AIAB si è proposta di dare un contributo in questa direzione. L'obiettivo è quello di col-

* Presidente federale di AIAB.

laborare a creare una prospettiva meno afflittiva per la popolazione carceraria, attraverso la valorizzazione dell'attività agricola all'interno degli istituti penitenziari e la messa in atto di processi di inclusione sociale e lavorativa di detenuti ed ex detenuti in aziende agricole biologiche e cooperative sociali esterne al carcere. Un modo anche per concorrere a mettere in atto azioni di contrasto contro discriminazioni e pregiudizi verso la popolazione carceraria e accorciare le distanze tra carcere e società civile, favorendo processi di comunicazione-integrazione con le comunità locali circostanti.

Introduzione

*di Anna Ciaperoni**

Nel drammatico panorama del nostro sistema penitenziario, qualcosa di positivo si muove. Piccoli numeri per una grande speranza. In un anno in cui sono venuti alla ribalta con prepotenza i gravissimi problemi del pianeta carcere, caratterizzato da sovraffollamento, crescita di suicidi e di episodi di autolesionismo, strutture fatiscenti, carenza di personale e di fondi, problemi che incidono pesantemente non solo sulle condizioni dei detenuti e del personale di sorveglianza ma anche sul diritto al lavoro dei detenuti, c'è un dato in controtendenza: l'aumento del numero delle attività agricole e dei detenuti impiegati, che sono cresciuti più del 70% sull'anno precedente. Si tratta di numeri piccoli ma significativi di una tendenza positiva. Stanno a dimostrare che con scelte e politiche mirate c'è spazio per costruire qualcosa di positivo anche nelle nostre malmesse patrie galere. Il *trend* positivo è frutto di un preciso indirizzo dell'AP (Amministrazione Penitenziaria), che ha puntato a rilanciare le attività agricole con un'attenzione particolare alle produzioni biologiche e di qualità. In una recente nota sul lavoro dei detenuti del DAP (Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria) del Ministero della Giustizia si afferma in proposito: «è proseguito nel 2008 l'impegno per avviare attività agricole specializzate ad indirizzo biologico. Il tipo di produzione è legato alla vocazione agricola del territorio, alle strutture produttive esistenti, alla presenza stabile di figure professionali quali il tecnico agrario, alle competenze professionali dei detenuti. Le attività spaziano dall'orticoltura biologica alla produzione in serra, dall'allevamento di conigli alla floricoltura, all'itticoltura e all'apicoltura».

Ma ciò che il progetto di AIAB è riuscito ad evidenziare, attraverso lo svolgimento della ricerca e le testimonianze raccolte in varie occasioni, è il forte potere «rieducativo» («trattamentale») dell'attività agricola sia rispetto alla qualità della detenzione dietro le sbarre, che ai processi di rieducazione e di inclusione sociale dei detenuti a fine pena. Come si può vedere dal Dossier e dai due Qua-

* Vicepresidente di AIAB, responsabile del progetto.

derni, esce fuori un possibile modello da generalizzare e mettere a sistema. Tutto ciò in un momento che sembra caratterizzato solo da segni negativi.

Il 2009, l'anno in cui si è svolto il progetto di AIAB *Agricoltura e detenzione: un percorso di futuro*, cofinanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, è stato infatti anche l'anno in cui il problema del sovraffollamento delle carceri e della situazione dei detenuti è ritornato prepotentemente alla ribalta della cronaca e della politica. A fine ottobre la situazione delle patrie galeere registrava una presenza di 65.000 persone contro la capienza regolamentare di 43.000 e quella «tollerabile» di 63.000. Così, a distanza di tre anni dall'indulto, si è di nuovo precipitati in una situazione drammatica. Una situazione «oltre il tollerabile», come afferma il rapporto semestrale di *Antigone* (giugno 2009). Una situazione crudamente (ma non quanto la realtà) denunciata in un editoriale di Giuseppe Anzani sull'*Avvenire* di domenica 26 luglio 2009 dal titolo: «Pene torturanti. Inciviltà che deforma la giustizia», sovrastato a tutta pagina da un titolo: «Carceri piene da morire». L'autore, dopo aver ricordato i numeri del sovraffollamento, afferma: «ci sono 63.000 detenuti che si trovano rinchiusi nello spazio di 43.000 posti [...] spinti a forza, in spazi inesistenti, compressi, condivisi. Spazi godibili a turno, secondo quanto ci vanno informando le cronache dei turni di passaggio a terra e dei turni di riposo in branda, fra loro non compatibili. Spazi coatti, esposti alla coazione aggressiva, spazi rinchiusi alla condivisione di una promiscuità assurda, spazio di bestie nei quali il profilo umano finisce in fioca invocazione, compatibile a stento con la voglia di vita». L'editoriale si conclude con una cruda denuncia: «il rapporto fra la pena torturante per questi infelici, e la loro infelicità raddoppiata nella crudeltà dell'attuale caienna dice che questa non è giustizia. Per un canile, gli animalisti chiederebbero riforme. Non è un sistema penitenziario questo, è un'inciviltà». Una situazione confermata, sempre sullo stesso quotidiano, da Donato Capece, segretario generale del SAPPE, uno dei principali sindacati di polizia penitenziaria, che afferma: «Siamo seduti su una bomba ad orologeria. Le carceri sono colme all'inverosimile: ci sono solo posti in piedi».

In questo contesto non c'è da stupirsi che crescano episodi di aggressività, violenza, autolesionismo e persino i suicidi, che nei primi 10 mesi dell'anno sono stati ben 61 contro i 48 del 2008, mentre ogni anno i tentati omicidi sono 3-400¹.

Ciò ha indotto il Governo a predisporre un nuovo «piano carceri» con l'obiettivo di aumentare i posti disponibili di 17.000 unità. Ma se i nuovi ingressi dovessero continuare ai ritmi attuali (tra gli 800 e i 1.000 mensili) si potrebbe arrivare in breve tempo ad un numero tale di presenze che neppure il nuovo piano riuscirebbe a coprire, senza contare i tempi necessari per realizzarlo. Il piano, che prevede la costruzione di 24 nuovi istituti, è peraltro privo della co-

¹ Fonte: Dossier *Morire di carcere*, in *Ristretti Orizzonti*.

pertura finanziaria necessaria (1,6 miliardi di euro), mentre si assiste al paradosso di una ventina di nuovi istituti penitenziari non ancora aperti per mancanza di personale [...]. Di fronte a questo stato di cose, Franco Ionta, capo del DAP, incaricato dal Governo di predisporre il piano, ha proposto, in una audizione al Senato dell'ottobre scorso, pene alternative alla detenzione per i reati minori. Secondo questa proposta i detenuti condannati a pene fino a 12 mesi o con un residuo pena analogo (il 32% circa dei detenuti presenti a settembre nelle carceri, secondo i dati del DAP) dovrebbero scontare la pena a domicilio o in altri luoghi pubblici o privati di cura, assistenza e accoglienza. La misura dell'esecuzione penale esterna al carcere è già prevista dalla normativa vigente, ma negli anni più recenti il ricorso a queste misure ha subito una battuta d'arresto a causa delle restrizioni indotte dal clima politico generale che si è creato nel paese attorno alle questioni della sicurezza. I radicali da parte loro hanno chiesto l'amnistia per i reati minori contro quella strisciante provocata dalla scadenza dei termini, che determina di fatto la prescrizione dei reati dei ceti più abbienti e potenti che possono permettersi buoni avvocati, e chiedono anche l'introduzione nell'ordinamento italiano del reato di tortura, come previsto dall'ONU.

Il 2009 è stato anche l'anno che ha visto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo condannare l'Italia per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Lo Stato italiano dovrà risarcire per danni morali Izet Sulejmanovic, recluso a Rebibbia dal novembre 2002 all'aprile 2003, che si è rivolto alla Corte di Strasburgo perché per tutta la durata della pena ha avuto a sua disposizione 2,7 mq, meno della metà della superficie prevista, dovendo condividere una cella di 16 mq con altre 5 persone. Ed è stato l'anno che ha portato allo scoperto episodi ancora più gravi di violazione dei diritti delle persone detenute, come nel caso del giovane Stefano Cucchi, sulla cui morte sta indagando la magistratura.

Il nostro progetto, pur non trattando la questione della condizione di vita dei detenuti, si è tuttavia imbattuto in questa realtà poiché il sovraffollamento, la carenza di personale e il taglio delle risorse destinate all'Amministrazione Penitenziaria incidono prepotentemente anche sulle possibilità di lavoro dei detenuti. Sebbene il lavoro sia ritenuto dalla normativa in vigore, insieme alla formazione, uno degli elementi fondamentali cui deve puntare la pena, che deve essere finalizzata alla rieducazione e al reinserimento sociale dei detenuti, la percentuale dei detenuti occupati a fine dicembre 2008 era pari al 24,7%, una percentuale rimasta stabile negli ultimi anni².

In controtendenza invece, come dicevamo, il dato del lavoro agricolo. L'occupazione nelle colonie e tenimenti agricoli ha registrato nell'ultimo anno un trend positivo. I «detenuti agricoltori» che al 31 giugno 2007 erano 275, pari al

² Fonte DAP, vedi tabella nella Parte prima del Dossier.

2,06% dei detenuti occupati, salgono a fine 2008 a 472, pari al 3,37% del totale dei detenuti occupati, con un incremento del 71,63% sull'anno precedente³.

Dalla nostra ricerca risulta evidente che la fase di rilancio dell'attività agricola – quasi pionieristica dopo il declino delle colonie – iniziata nei primi anni 2000 ha dato buoni risultati e può prefigurare un «modello» estensibile negli istituti penitenziari che ne abbiano le caratteristiche.

Ora sappiamo che è possibile dare vita in carcere ad attività lavorative, abbinate a percorsi di professionalizzazione, che davvero aiutano i detenuti nel difficile reinserimento nella società. Ci preme pertanto lanciare un allarme e formulare un auspicio. L'allarme: non vorremmo che, causa la penuria di nuovi spazi disponibili, la nuova edilizia carceraria andasse a rosciare, se non a cancellare, gli spazi verdi nei quali oggi i detenuti riescono a lavorare, produrre, imparare, riscattarsi. Sarebbe davvero, a nostro avviso, una grave miopia, quella di mangiare il grano anziché seminarlo!

L'auspicio, al contrario, è che nella progettazione di nuove carceri e nella ristrutturazione delle esistenti, si possano prevedere spazi per serre, impianti di trasformazione e commercializzazione, sulla base delle esperienze esistenti, fino a far diventare numeri «importanti» e significativi quelli degli addetti.

Al termine del progetto, il lavoro di AIAB non finisce. Continueremo a sostenere tutte quelle iniziative volte a creare nuove attività e occasioni di lavoro agricolo qualificato per i detenuti. Continueremo a fare informazione, animazione territoriale e «mediazione» tra le istituzioni penitenziarie e le aziende e cooperative sociali biologiche interessate a svolgere la loro attività dentro o fuori con detenuti. Il lavoro finora svolto ha consentito di stabilire contatti con diversi soggetti che a vario titolo si occupano di questo universo, ancora troppo occultato e separato dal contesto sociale più complessivo, che sono già sfociati in alcune regioni in progetti territoriali. Ogni iniziativa di informazione, ogni nuova serra ripristinata, ogni nuovo assunto cui avremo contribuito servirà anche a contrastare il pregiudizio, a rompere l'isolamento culturale e sociale della popolazione detenuta, a ridurre le distanze tra l'universo carcerario e il mondo «libero».

³ Fonte DAP, vedi tab. Parte prima del Dossier.

Sovraffollamento

A fine ottobre il numero di detenuti presenti nelle carceri italiane era di 65.000 contro la capienza regolamentare di 43.000 e quella «tollerabile» di 63.000.

Autolesionismo, morti e suicidi in carcere

Nel 2008 su 51.167 detenuti presenti ci sono stati durante l'anno 4.928 episodi registrati di autolesionismo, circa 10 casi al giorno. In nove anni, dal 2000 a ottobre 2009, all'interno delle strutture penitenziarie dislocate su tutto il territorio italiano, sono morte 1.531 persone. Di queste, 545 (oltre un terzo) per suicidio. Nel 2009 nei primi 10 mesi ci sono stati 61 casi di suicidio nelle carceri italiane contro i 48 nel 2008.

(«Morire di carcere», *Dossier 2000-2009 del Centro studi Ristretti Orizzonti*)

La maggioranza dei detenuti è dentro in attesa di giudizio

Più del 50% della popolazione carceraria è costituita da persone in misura cautelare, persone in attesa di giudizio, teoricamente ancora presunti innocenti. Una grave anomalia dovuta in buona parte alla lunghezza dei tempi del processo penale, e per la quale l'Italia è stata denunciata alla Corte di giustizia europea. A ciò si aggiunge l'elevato numero di condanne brevi, anche per effetto delle leggi sulla droga e sull'immigrazione che generano un forte *turn over* negli ingressi, dando vita ad una sorta di «porta girevole» con frequenti ingressi e uscite.

(da *Oltre il tollerabile*, in *Antigone*, giugno 2009).

Tra i condannati più del 60% ha un fine pena inferiore ai tre anni. A norma di legge, la gran parte potrebbe scontare la pena residua in forme alternative alla detenzione

Un ulteriore non senso, rispetto al sovraffollamento delle patrie galere, è dato anche dall'alto numero di detenuti con condanna definitiva con un fine pena inferiore ad un anno, pari al 32,4%, mentre quelli con un fine pena inferiore ai tre anni tra i condannati definitivi sono pari al 64,9%.

La gran parte di questi detenuti, a norma di legge, potrebbe essere sottoposta a scontare la pena residua attraverso forme alternative alla detenzione. Si tratta di quelle misure (detenzione domiciliare, semilibertà e affidamento in prova ai servizi sociali) previste dalla legge per facilitare il progressivo reinserimento dei detenuti nella società libera e che ammette, appunto, la possibilità di farvi ricorso per quelle persone che abbiano scontato la metà della pena o abbiano un fine pena inferiore ai tre anni. Nonostante ciò sono solo 9.406 i detenuti in misura alternativa.

(da *Oltre il tollerabile*, in *Antigone*, giugno 2009)

Perché cresce il numero dei detenuti

La crescita del numero dei detenuti non è dovuta all'aumento dei reati, ma sta tutta nella maggiore repressione penale del consumo e del traffico di sostanze

stupefacenti, nella criminalizzazione degli immigrati senza permesso di soggiorno e nella punizione di quelli che non ottemperano all'obbligo di espulsione, nella maggiore severità nel trattamento della recidiva.

(da *Oltre il tollerabile*, in *Antigone*, giugno 2009).

Recidiva

Il tasso di recidiva di detenuti in misure alternative è del 19% contro il 68% del carcere duro. A Bollate, un istituto a custodia che cerca di rispettare i principi della legge di riforma del '75 e dove tutti i detenuti lavorano, la recidiva è del 16%.

La carenza di personale

«Oltre il tollerabile è anche la condizione di lavoro degli operatori penitenziari costretti a turni massacranti». Questa situazione si riflette inevitabilmente sull'intera organizzazione della vita interna, che colpisce detenuti, direttori, operatori e polizia penitenziaria. La situazione di degrado ambientale è tale che vengono minati i diritti dei detenuti ma rendono particolarmente difficile il lavoro degli operatori, impossibilitati a garantire condizioni minime di sicurezza [...]. La polizia penitenziaria è sotto organico [...]. Stessa situazione per gli educatori, cui fa capo il percorso rieducativo dei singoli detenuti. Per i 205 istituti ci sono 777 educatori, di cui circa 400 lavorano effettivamente con i detenuti, uno per 157 detenuti, e 1.140 assistenti sociali (di cui 900 dislocati negli UEPE - Ufficio Esecuzione Penale Esterna), ovvero 1 assistente sociale per 70 detenuti.

(da *Oltre il tollerabile*, in *Antigone*, giugno 2009).

PARTE PRIMA

**Potenzialità e problematiche
del lavoro agricolo nelle carceri**

di Anna Ciaperoni

Capitolo primo **Il lavoro dei detenuti***

1. La normativa sul lavoro dei detenuti

Per secoli il lavoro nel regime penitenziario ha avuto una funzione strettamente punitiva un po' ovunque. In Italia conserva questa caratteristica anche nel Regolamento del 1931, configurando il lavoro come «mera modalità dell'espiazione», una caratteristica che rimarrà intatta fino all'emanazione della **legge n. 354/75 sull'Ordinamento Penitenziario - OP¹**. Fino a quel momento la normativa in vigore assegnava alla condanna una valenza fortemente afflittiva e il lavoro era considerato uno degli strumenti attuativi della stessa. La riforma del '75 introduce un cambio di senso rispetto alla considerazione antecedente del lavoro dei detenuti: questo non viene più considerato un fatto punitivo ma, insieme alla formazione, è indicato come elemento fondamentale del «trattamento rieducativo» dei detenuti ed è finalizzato al «reinserimento sociale». La normativa prevede l'obbligo per l'Amministrazione Penitenziaria (AP) di assicurare ai condannati e agli internati l'opportunità, attraverso il lavoro, lo studio e la formazione, di essere condotti al recupero del senso di responsabilità e di legalità. «Con questa legge, che rappresenta una pietra miliare della riforma del trattamento dei detenuti, il lavoro assume una connotazione totalmente diversa rispetto al passato: da elemento punitivo a elemento fondamentale del trattamento penitenziario (art. 15). Il lavoro dei detenuti non va pertanto inteso come fattore di ulteriore sofferenza ai fini dell'espiazione della pena, com'era prima della riforma, ma come strumento finalizzato alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato. Esso, infatti, deve essere assicurato dall'amministrazione penitenziaria alle persone condannate in via definitiva e internate, salvo casi di impossibilità»². La legge 354/75 è improntata all'equiparazione

* Su questo argomento si veda l'esauritivo commento di Nicola Di Silvestre nella Parte seconda.

¹ **Legge 26 luglio 1975 n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.**

² *Ristretti Orizzonti*, Periodico di informazione e cultura e sito di informazione dal Carcere Due Palazzi di Padova - www.ristretti.it.

del lavoro dei detenuti a quello delle persone libere, e ne prevede gli stessi diritti, per ciò che attiene ad assegni familiari, ferie e contributi assicurativi ecc. Esso non deve avere «carattere affittivo», deve essere «remunerato» ed è «obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro» (art. 20 OP). Inoltre, come disposto dal 5° comma dell'art. 20 dell'Ordinamento Penitenziario, «l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale». In realtà permangono alcune differenze non tutte inerenti alle condizioni stesse della reclusione. In particolare per ciò che attiene alla retribuzione che è sì ancorata a quella dei contratti nazionali di lavoro ma può essere inferiore. Infatti «la retribuzione non può essere inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro». Inoltre il detenuto che lavora non percepisce il salario ma la «mercede» ed è chiamato «lavorante». Su questo aspetto, la funzione del lavoro prevista dalla normativa e i diritti dei detenuti, si veda il contributo di Francesca Giarè nella seconda parte del Dossier. Ad ogni modo, la normativa nazionale è in linea con le indicazioni previste dalle «Regole minime per il trattamento dei detenuti» dell'ONU e dalla Raccomandazione del Comitato dei ministri della Comunità Europea del 12 febbraio 1987 sulle «Regole penitenziarie europee», che considerano il lavoro come elemento positivo di trattamento e di formazione (v. riquadro). Nell'insieme il lavoro carcerario è disciplinato dagli articoli da 20 a 25 della legge 354/75 e dagli articoli da 47 a 57 del nuovo Regolamento di Esecuzione (d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230), mentre la legge 193/2000, cosiddetta legge Smuraglia, disciplina la possibilità per aziende pubbliche, private e cooperative sociali di svolgere attività produttive e di servizi interne al carcere – previste nella legge 354/75 ma inapplicate – e l'erogazione di agevolazioni fiscali e contributive per gli stessi soggetti economici.

2. Numeri (quantità e qualità dell'occupazione in carcere)

Il lavoro: un diritto per i condannati e gli internati che tuttavia è rimasto finora largamente sulla carta. Esiste infatti un grande divario, anche sul tema del lavoro, tra quanto afferma la normativa e la situazione carceraria.

In realtà meno del 25% dei detenuti italiani lavora, gli altri passano le loro giornate chiusi in cella. Al 31 dicembre 2008 solo il 24,07% dei detenuti lavorava (v. tab. 1), mentre, secondo la normativa, ne avrebbe diritto circa il 50% della popolazione carceraria, dato che a questa percentuale ammonta il numero dei condannati ed internati, rispetto al totale dei presenti che comprende anche le persone in attesa di giudizio.

TABELLA 1. RIEPILOGO NAZIONALE DETENUTI LAVORANTI (SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2008)

Regione	Alle dipendenze dell'Amministrazione			Non alle dipendenze dell'Amministrazione			Totale lavoratori			% sui presenti
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
Abruzzo	461	10	471	4	0	4	465	10	475	28,31
Basilicata	116	2	118	6	0	6	122	2	124	23,26
Calabria	523	12	535	51	0	51	574	12	586	25,63
Campania	983	54	1.037	86	1	87	1.069	55	1.124	15,64
Emilia Romagna	717	24	741	104	7	111	821	31	852	20,91
Friuli Venezia Giulia	148	3	151	11	0	11	159	3	162	21,86
Lazio	1.277	136	1.413	158	13	171	1.435	149	1.584	29,52
Liguria	199	19	218	52	1	53	251	20	271	19,64
Lombardia	1.606	175	1.781	451	48	499	2.057	223	2.280	28,18
Marche	184	4	188	15	0	15	199	4	203	19,96
Molise	124	0	124	7	0	7	131	0	131	33,08
Piemonte	821	29	850	145	7	152	966	36	1.002	21,61
Puglia	588	42	630	82	15	97	670	57	727	20,44
Sardegna	841	13	854	27	1	28	868	14	882	41,37
Sicilia	1.134	22	1.156	63	2	65	1.197	24	1.221	17,77
Toscana	1.051	60	1.111	160	2	162	1.211	62	1.273	33,40
Trentino Alto Adige	61	3	64	6	0	6	67	3	70	20,65
Umbria	294	22	316	19	0	19	313	22	335	36,98
Valle d'Aosta	27	0	27	0	0	0	27	0	27	17,76
Veneto	332	48	380	240	41	281	572	89	661	22,19
Totale	11.487	678	12.165	1.687	138	1.825	13.174	816	13.990	24,07

Fonte: DAP - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato - Sezione Statistica.

ALCUNI DATI SU LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI DETENUTI

Il lavoro e la formazione professionale sono ritenuti dalla normativa penitenziaria vigente due leve fondamentali del processo «trattamentale» dei detenuti, al fine della «rieducazione» e del loro reinserimento sociale.

Riportiamo alcuni dati elaborati da AIAB su base DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) - Ministero della Giustizia.

Detenuti «lavoranti» al 31.12.08 (dati DAP)

Totale	13.990 pari al 24,07% dei detenuti presenti a quella data (oltre 59.000)
di cui:	
Alle dipendenze dell'Amm. Penitenziaria (AP)	12.165 ³
Non alle dipendenze dell'AP	1.825

Detenuti «lavoranti» nei tenimenti agricoli e colonie al 31.12.08⁴

Totale	472 pari al 3,37 % dei detenuti «lavoranti» ⁵
--------	---

L'occupazione nelle colonie e tenimenti agricoli ha registrato nell'ultimo anno un *trend* positivo. Gli addetti all'agricoltura sono cresciuti di 197 unità con un incremento del 71,63% sull'anno precedente.

Detenuti «lavoranti» nei tenimenti agricoli e colonie al 31.12.07⁶

Totale	275 pari al 2,06% del totale dei detenuti «lavoranti»
--------	--

Corsi di formazione professionale al 31.12.08 (dati DAP)

I corsi di FP su giardinaggio e agricoltura registrano il più alto numero di detenuti iscritti e promossi, seguiti da quelli di informatica e di cucina e ristorazione.

Tipologia corsi di FP ⁷	N. corsi	N. detenuti iscritti	N. detenuti promossi
Giardinaggio e agricoltura	35	477	353
Informatica	37	468	340
Cucina e ristorazione	24	308	242
Artigianato	28	273	173

Fonte: Elaborazione AIAB – Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica – su dati DAP

³ Per la maggior parte si tratta di attività scarsamente professionalizzanti, relative allo svolgimento di mansioni di manutenzione e funzionamento degli istituti (pulizie, portavitto ecc.).

⁴ I dati si riferiscono a 28 realtà tra colonie agricole (4) e tenimenti agricoli formalmente censiti dal DAP. I tenimenti agricoli, colonie, serre, allevamenti censiti da AIAB, comprensivi di realtà formali, informali e in attivazione sono invece 55, mentre i dati dell'occupazione non sono disponibili.

⁵ I dati non tengono conto dei detenuti occupati in attività di trasformazione dei prodotti, poiché i laboratori alimentari non sono censiti separatamente dalle altre attività artigianali interne agli istituti penitenziari, né del numero dei detenuti occupati in aziende/cooperative esterne agli istituti (detenuti in semilibertà e in art. 21).

⁶ Dati DAP calcolati con lo stesso criterio sopra descritto: solo colonie e tenimenti agricoli formalmente risultanti.

⁷ Corsi terminati.

Da qui la presa d'atto della stessa Amministrazione Penitenziaria delle difficoltà ad applicare la normativa sul lavoro. In una relazione a commento dei dati del 2008 si afferma: «la riforma dell'OP voleva riconoscere al lavoro un ruolo sicuramente determinante nella funzione risocializzante della pena facendolo divenire un elemento di vita attiva il più possibile simile a quello che si svolge all'esterno dal carcere, con le stesse soddisfazioni ma anche con le stesse frustrazioni e, soprattutto, con le stesse regole. Si voleva replicare all'interno del carcere le stesse situazioni del mondo del lavoro nella società libera, con i medesimi diritti e i medesimi doveri, dare al lavoro penitenziario un ruolo estremamente rilevante nell'attività di recupero del detenuto, rendendolo obbligatorio per i condannati ed equiparando, a tutti gli effetti, i lavoratori detenuti ai lavori liberi [...] in realtà la forte carenza di opportunità lavorative – qualificate – per i detenuti è stata negli ultimi venticinque anni, ed è tuttora, uno dei nodi critici che non permettono all'Amministrazione Penitenziaria di rispettare a pieno la filosofia della riforma del 1975»⁸.

I dati sulla qualità del lavoro sono del resto ancora più emblematici su quanto si sia lontani dalle disposizioni di legge. Ovvero l'esigua percentuale di detenuti che svolgono attività lavorative professionalizzanti. La gran parte dei detenuti «lavoranti» svolge i cosiddetti *lavori domestici* (pulizie e manutenzione delle strutture penitenziarie). Tra le mansioni più comuni, il piantone, lo spesino, il portavitto, lo scrivano (utile soprattutto per i detenuti stranieri che rappresentano circa il 37-38% dei detenuti che non conoscono la lingua). Occupazioni dequalificate e ripetitive, non particolarmente edificanti e capaci di innescare processi di responsabilizzazione e di rieducazione. A ciò si aggiunge l'effetto dei tagli alla spesa pubblica, che ha colpito anche l'Amministrazione Penitenziaria e che ha comportato una pressoché generalizzata riduzione dell'orario di lavoro a quattro ore giornaliere (con conseguente riduzione del salario) per consentire di occupare un numero maggiore di detenuti attraverso il ricorso ai turni.

3. Il senso del lavoro per i detenuti

E tuttavia «il lavoro è importantissimo non solo perché evita l'ozio ma tutto ciò che in carcere si svolge può essere un volano per aspettative positive sul fuori. Non operiamo mai in maniera disgiunta da una filosofia di transizione lavorativa; la formazione come strumento di base per svolgere poi fuori il lavoro, finalizzato all'indipendenza economica e motivo di riabilitazione»⁹. Il lavoro ha, infatti, ben altri significati, come rimarca Armando Reho, dirigente dell'Ufficio

⁸ Nicola Di Silvestre, Parte seconda del Dossier.

⁹ Nello Cesari, provveditore regionale per l'Emilia Romagna, Modena, giugno 2009, corso di Formazione AIAB.

detenuti e trattamento del Provveditorato dell'Emilia Romagna, 28 anni trascorsi in carcere con il ruolo di educatore. «Il nuovo OP si avvicina alla questione lavoro non più come fatto obbligatorio, affittivo, ma lo caratterizza come strumento di emancipazione e responsabilizzazione. Il reato spesso è frutto della ricerca di guadagni facili che ha fatto perdere di vista il rispetto della regola. Rieducare significa qualcosa da rifare. Recuperare il valore della regola, mettersi alla prova, relazionarsi agli altri, avere rispetto per gli altri e per se stessi. Per questo il lavoro è considerato un vero e proprio elemento di trattamento: abitua al ritmo, al rispetto dei tempi produttivi, produce rispetto per se stessi e per gli altri, fa recuperare il senso della partecipazione e il senso della dignità. Fa sentire alla persona che vale qualcosa, fa recuperare la capacità di percepire quello che fa, dà consapevolezza del sé. È un mezzo per crescere, per acquisire nuove competenze, per trovare nuovi significati alla propria vita»¹⁰. Lavoro, quindi, come recupero di senso di responsabilità della persona e finalizzato alla legalità. È quanto rimarca con forza Angiolo Marroni, garante dei detenuti della Regione Lazio: lavoro e legalità, un binomio che deve guidare ogni intervento e la filosofia del lavoro dei detenuti.

4. Le criticità dell'attività imprenditoriale in carcere¹¹

La legge di riforma del '75, tra le novità introdotte, stabilisce che le attività lavorative all'interno degli istituti possano essere gestite anche da soggetti terzi e non solo dall'Amministrazione Penitenziaria. Tuttavia, secondo lo stesso DAP, queste misure «non hanno sortito effetti significativi [...]. I problemi legati all'elevato costo del lavoro e alla difficile gestione delle officine incardinate all'interno di una struttura che non permette la necessaria indipendenza tra le attività lavorative e le esigenze gestionali e di sicurezza della realtà carceraria hanno contribuito a scoraggiare e a tenere a distanza il mondo dell'imprenditoria»¹².

Per sopperire a queste difficoltà, a partire dalla riforma del '75, sono stati fatti vari tentativi di rendere economicamente produttive e concorrenziali le lavorazioni penitenziarie e incentivare il mondo imprenditoriale esterno a impiantare attività produttive all'interno del carcere. Da qui la pressione iniziata negli anni '90 per ridurre il costo del lavoro della manodopera detenuta, sfo-

¹⁰ Armando Reho, dirigente dell'Ufficio detenuti e trattamento, Provveditorato Regionale Emilia Romagna, Modena, giugno 2009, corso di Formazione AIAB.

¹¹ Le considerazioni espone in questo capitolo sono dedotte dal confronto che si è sviluppato in diversi incontri e corsi di formazione con numerosi operatori agricoli, cooperative sociali e operatori penitenziari a diversi livelli, svoltisi durante lo svolgimento del progetto, nonché dalla consultazione di testi del DAP e della normativa.

¹² Nicola Di Silvestre, Parte seconda del Dossier.

ciata nella legge n. 193 del 22 giugno 2000 (cosiddetta legge Smuraglia) che ha introdotto una serie di misure finalizzate a rendere appetibile l'attività privata interna agli istituti. La Smuraglia modifica la legge 381/91 sulla cooperazione sociale che includeva tra i soggetti svantaggiati solo «i condannati ammessi alla semilibertà e alle misure alternative alla detenzione» (ovvero coloro che scontano la pena fuori dal carcere, a domicilio o in affidamento ai servizi sociali) ma non i reclusi e gli internati negli istituti penitenziari, che, con la Smuraglia, vengono invece inclusi tra i soggetti svantaggiati (art. 1). Inoltre, le agevolazioni contributive e assicurative previste per le cooperative sociali dalla legge 381/91 «sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate (art. 2). La legge concede anche sgravi fiscali «alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgano effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti e in particolare dei giovani detenuti. Le agevolazioni si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione nel caso il rapporto di lavoro, anche all'esterno del carcere, fosse confermato» (art. 3). Le modalità ed entità degli sgravi fiscali sono determinate ogni anno da un apposito decreto dei ministri competenti. I rapporti «tra le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche e i soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro» sono regolati «da apposite convenzioni che disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica» (art. 5). Inoltre è previsto che i soggetti esterni possano gestire attività produttive e fornitura di servizi per la stessa Amministrazione Penitenziaria e per il mercato esterno. Con successivo decreto del 2002 fu stabilito in 516,46 euro mensili l'entità del *bonus* fiscale per queste imprese.

L'obiettivo di rendere appetibili le attività imprenditoriali all'interno dei penitenziari viene successivamente rafforzato con il d.p.r. del 30 giugno 2000, n. 230 («Regolamento recante norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà»). In particolare l'art. 47 stabilisce che le aziende pubbliche e private e le cooperative sociali possano avere in gestione in comodato d'uso sia i terreni che i locali di proprietà dell'istituto dove impiantare laboratori e attività artigianali con l'obbligo di avvalersi del lavoro dei detenuti. In questo caso i detenuti sono dipendenti, quanto al rapporto di lavoro, direttamente dalle imprese che le gestiscono. I detenuti possono essere assunti con rapporto di lavoro subordinato, con contratti di co.co.pro. o possono essere soci di cooperative sociali (v. Quaderno 1).

Le norme e le agevolazioni introdotte hanno fatto registrare un incremento del numero di attività gestite da soggetti terzi all'interno delle strutture penitenziarie ed una crescita, sia pure modesta, del numero di detenuti assunti da

AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO DETENUTI

La legge n. 193/2000, cosiddetta «legge Smuraglia» per favorire l'attività lavorativa dei detenuti prevede incentivi per le imprese e le cooperative sociali che assumono detenuti o che svolgono attività formative nei confronti degli stessi. La normativa ha demandato a due decreti interministeriali la determinazione della misura delle agevolazioni contributive e degli sgravi fiscali, da applicarsi ai datori di lavoro che impiegano manodopera detenuta.

Con il decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il ministro dell'Economia e delle Finanze, del 25 febbraio 2002, è stato adottato il regolamento con cui viene fissato, nella misura di 516,46 euro, un credito mensile di imposta per ogni lavoratore assunto, a favore delle imprese che assumono detenuti, internati e ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21, per un periodo superiore a 30 giorni ed in misura proporzionale alle effettive giornate lavorative da questi prestate.

In sintesi sono previsti:

- **benefici fiscali e contributivi** per tutte le imprese private e pubbliche e le cooperative sociali che svolgono attività produttive e di servizio all'interno degli istituti;
- **benefici contributivi** solo per le cooperative sociali che occupano detenuti in art. 21 ammessi al lavoro esterno;
- **benefici fiscali** per tutte le imprese cooperative sociali, le aziende pubbliche e private (credito d'imposta di 516,46 euro mensili) che assumono un detenuto per un periodo di sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

Riassumendo:

Tutte le aziende cooperative sociali, aziende pubbliche e private in caso di assunzione e di svolgimento di *stage* finalizzati all'assunzione a favore di:

- detenuti ammessi al lavoro esterno,
- ex detenuti nei 6 mesi successivi alla scarcerazione, hanno diritto ad un

credito d'imposta pari a 516,46 euro mensili

Hanno diritto al credito d'imposta di 516,46 euro mensili per il lavoro dentro e fuori dal carcere le imprese per:

- assunzione di detenuti o ammessi al lavoro esterno, per un periodo superiore ai 30 giorni, anche con contratto *part time* per ogni lavoratore assunto in misura proporzionale alle ore svolte;
- assunzione di ex detenuti nei sei mesi successivi alla scarcerazione per ogni lavoratore assunto;
- svolgimento di attività formativa (*stage*) nei confronti di detenuti o ammessi al lavoro esterno o ex detenuti nei sei mesi successivi alla scarcerazione, finalizzata all'assunzione per ogni lavoratore assunto;

- svolgimento di attività formativa (*stage*) nei confronti di detenuti da impiegare in attività gestite in proprio dall'Amministrazione Penitenziaria per ogni lavoratore assunto.

(Articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193 – «legge Smuraglia» – e decreto interministeriale 25 febbraio 2002, n. 87)

Inoltre:

Tutte le aziende cooperative sociali, le aziende pubbliche e private in caso di **organizzazione di attività produttive o di servizio all'interno del carcere** a favore di detenuti hanno diritto ad una **riduzione dei contributi per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dell'80%**.

(Articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193 – «legge Smuraglia» – e decreto interministeriale 9 novembre 2001)

e

Le cooperative sociali che occupano detenuti in art. 21 ammessi al lavoro esterno hanno diritto ad una **riduzione dei contributi per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dell'80%**.

(Articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193 – «legge Smuraglia» – e decreto interministeriale 9 novembre 2001)

soggetti terzi. A fine 2008 il numero dei detenuti assunti da imprese e cooperative operanti all'interno degli istituti penitenziari era di 1.825 unità contro le 1.625 unità del 2007*. E le attività più significative riguardano la produzione di alimenti (prodotti da forno, vini, birra, gelati, cioccolato e caffè).

Tuttavia il processo ha tempi lunghi e s'imbatta in una serie di questioni che attengono essenzialmente al problema di come conciliare sicurezza ed efficienza imprenditoriale all'interno di una struttura regolata da norme, tempi e regolamenti rigidi, finalizzati alla sorveglianza, e le esigenze dell'attività imprenditoriale che cozzano contro la funzione di custodia che è propria dell'istituzione carceraria. Tra le principali:

- mancanza di informazione dell'imprenditoria;
- scarsa motivazione delle direzioni e del personale penitenziario;
- mancanza di certezze sull'organizzazione del lavoro (orari, continuità e certezza di presenza a causa dell'impossibilità per la polizia penitenziaria di far rispettare i turni di lavoro, assenze per udienze per persone in attesa di giudizio, permessi, ecc.);

* Nicola Di Silvestre, Parte seconda del Dossier, tab. 3.

- rigidità dei regolamenti con lunghi tempi di attesa di ingresso e uscita di materiali e persone esterne;
- forte *turn over* della popolazione carceraria per trasferimenti, con perdita di personale formato e professionalizzato;
- permanenza di preconcetti e pregiudizi sull'affidabilità del personale detenuto;
- isolamento del carcere dal contesto territoriale (assenza di interrelazioni con il territorio e la società circostante).

«Tutto ciò lascia intendere che per rendere appetibili le lavorazioni penitenziarie non è sufficiente soltanto una politica di abbattimento del costo del lavoro ma servono evidentemente anche forti garanzie legate alla professionalità e all'affidabilità della forza lavoro e ampie garanzie sull'indipendenza gestionale delle officine (si vuole ricordare che gli orari e i turni di lavoro sono dettati dall'organizzazione del sistema carcerario e non dall'organizzazione produttiva)»¹³.

Da ultimo, ma è la condizione principale, serve una forte spinta da parte di tutti i livelli dell'AP e in particolare delle direzioni e di tutti gli operatori degli istituti. Questo è un aspetto dirimente: l'apertura e la riuscita delle iniziative imprenditoriali dipendono in buona parte, oltre che dalle capacità imprenditoriali degli operatori, dalla disponibilità soggettiva delle direzioni e dei provveditori regionali. Per il buon esito delle attività lavorative imprenditoriali intramurarie sono decisivi forte motivazione ed un altrettanto forte coinvolgimento attivo di tutto il personale, a partire da quello di sorveglianza, oltre agli educatori e agli assistenti sociali. Così come è necessaria la collaborazione con le Amministrazioni locali e quelle imprenditoriali, insieme ad un contesto sociale e culturale inclusivo e non discriminatorio del territorio e della società civile.

In ogni caso la legge Smuraglia, a parere della maggior parte degli operatori penitenziari, è risultata importante non solo per le agevolazioni introdotte, ma soprattutto perché si è rivelata utile strumento per iniziare a rompere l'isolamento del mondo penitenziario e perché ha contribuito ad avviare un processo di cambiamento di mentalità anche all'interno della struttura penitenziaria, inducendo un'idea di lavoro non di tipo assistenziale ma imprenditoriale.

¹³ Nicola Di Silvestre, Parte seconda del Dossier.

Capitolo secondo

Il lavoro agricolo dentro e fuori le mura

Il lavoro agricolo ha una grande potenza trattamentale, è quanto di più potente ci sia, è completo e consente, con l'assunzione di responsabilità verso altri viventi, di recuperare un senso di sé e una realizzazione più alta. Il lavoro con la terra offre ai detenuti un progetto di vita. Questo è il principale obiettivo della pena: il lavoro come senso di vita durante e dopo il carcere.
Alberto Craia, agronomo ed educatore

1. L'agricoltura carceraria dalle colonie agricole penali ad oggi

Il rapporto tra agricoltura e detenzione in età moderna è una storia antica. Risale in Italia, come in altri paesi dell'Occidente, all'incirca all'inizio dell'Ottocento quando vennero istituite le prime colonie agricole penali nell'Agro Romano e nell'isola di Pianosa. Successivamente le colonie vennero estese ad altre isole dell'arcipelago Toscano ed in Sardegna. Fino a dopo la metà del Novecento ne sono attive otto, cinque in Sardegna (Castiadas, Mamone, Is Arenas, Isili, Asinara), e tre in Toscana, a Pianosa, Gorgona e Capraia, che si estendevano su un totale di 17.748 ettari. Nonostante vi fossero destinati condannati a bassa pericolosità sociale, la pena nelle colonie agricole aveva un carattere fortemente affittivo. I detenuti inviati nelle colonie agricole, spesso di origine rurale, erano infatti sottoposti a lavori faticosi e insalubri. Venivano impiegati più per il dissodamento e la bonifica di terreni incolti, aridi o malarici, che per la coltivazione vera e propria. L'invio nelle colonie costituiva di fatto un'aggravante della pena anziché un'occasione di rieducazione e riscatto. Tant'è che nel gergo carcerario il detto «ti sei fatto la Pianosa» – come ricorda Rodolfo Craia, agronomo ed educatore, che di colonie agricole se ne intende, avendo diretto l'attività agricola della colonia di Pianosa fino alla chiusura – era diventato un modo di definire una pena particolarmente dura. Sul finire degli anni '80 del secolo scorso, si assiste ad una progressiva chiusura delle colonie. Oggi ne sono rimaste attive quattro, tre dislocate in Sardegna (Mamone, Isili e Is Arenas) e una nell'isola di Gorgona, in Toscana. La progressiva chiusura dipese dalla scarsa propensione del personale delle colonie a lavorare in situazioni di isolamento, sebbene la normativa vigente preveda incentivi per coloro che operano in sedi disagiate (su questo aspetto si vedano i contributi, nella Parte seconda della pubblicazione, di A. Pascale e F. Giarè).

2. L'agricoltura dentro le mura oggi, una realtà in crescita

L'esperienza delle colonie costituì tuttavia per l'Amministrazione Penitenziaria un importante patrimonio materiale e culturale e assicurò un bagaglio di competenze e professionalità che costituiscono, ancor oggi, la struttura portante dell'attività agricola degli istituti penitenziari. Cosicché, dopo un periodo di appannamento successivo alla chiusura delle colonie, oggi l'attività agricola intramuraria registra un nuovo impulso, grazie all'impegno specifico dello stesso **Ministero di Giustizia**. Si afferma in proposito in un recente documento del DAP: «L'AP ha assunto iniziative nel settore delle bonifiche agrarie, attivandosi per la creazione di nuove specifiche realtà agricole in istituti penitenziari aventi sia la ricettività che le capacità necessarie per avviare attività specializzate con conseguente creazione di molteplici figure professionali per ristretti. È proseguito **nel corso dell'anno 2008 l'impegno per avviare attività agricole specializzate ad indirizzo biologico**. Le attività avviate sono specifiche e spaziano dall'orticoltura biologica alla frutticoltura in serra, dall'allevamento di conigli alla floricoltura, all'itticoltura e all'apicoltura. Infine di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, si sono utilizzati fondi comunitari per la realizzazione di corsi professionali di apicoltura».

In precedenza l'attività agricola era stata incentivata con specifici progetti realizzati dal Ministero della Giustizia in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati. Tra questi, particolarmente significativo il **progetto pilota avviato nel 1996 tra il DAP e la FAI (Federazione Apicoltori Italiani) che prevedeva un corso di formazione professionale in apicoltura nella colonia di Pianosa**. Successivamente, nel '99, il progetto fu esteso ad altri sette istituti attraverso l'utilizzo dei fondi del Regolamento n. 1221/97 dell'UE ed affidato al FAI. Il successo dell'iniziativa fu tale, sia in termini di istituti partecipanti che di quantità di miele prodotto, che **oggi sono 25 gli istituti che praticano apicoltura e produzione di miele ed altri prodotti derivati**. Altrettanto significativo il **Progetto Agricola 2002** promosso dai Ministeri della Giustizia e del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il progetto, finanziato dal Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, era **finalizzato alla riabilitazione di persone tossicodipendenti con procedimenti giudiziari in atto**. Al progetto di durata triennale, che si avvale della **collaborazione di Confagricoltura ed AMAB, parteciparono 10 istituti penitenziari** (Modena, Prato, Is Arenas, Terni, Rebibbia, Rebibbia Femminile, Velletri, Viterbo, Carinola e l'Istituto di custodia attenuata - I.C.At di Giarre). Il progetto, dal titolo «Allestimento di attività agricole e di coltivazioni innovative in particolare di tipo biologico finalizzate all'inserimento lavorativo di detenuti partecipanti», porterà all'avvio di attività innovative e biologiche all'interno degli istituti coinvolti. Contestualmente, a questi progetti a carattere nazionale si affiancarono altre iniziative specifiche in alcune regioni, tra cui la Toscana e il

Lazio, e iniziative di singoli istituti e Provveditorati in Umbria, Sardegna, Sicilia, Calabria, Lombardia e Veneto.

La tendenza all'incremento dell'attività agricola risulta confermata dalle ricerche svolte da AIAB, dalle quali emerge un quadro di dinamismo, anche se ancora a macchia di leopardo. Dalla Sicilia all'Emilia, dal Lazio alle Marche, si assiste ad un diffuso ripristino di serre e tunnel dismessi, attivazione di orti e di nuove attività agricole, florovivaistiche, di allevamento e di prima trasformazione. Tra le ultime esperienze significative, anche dal punto di vista simbolico, la serra ripristinata ad Ivrea con il lavoro volontario di detenuti, educatori e associazioni di volontariato che collaborano al progetto *Verdure scatenate* e l'allevamento biologico di galline da uova della cooperativa sociale *Rio Terà de' Pensieri* nel carcere femminile della Giudecca di Venezia, dove già da tempo si coltivano erbe aromatiche e officinali bio, da cui si ricavano cosmetici *naturali* che vengono immessi sul mercato. Si tratta generalmente di iniziative gestite da cooperative sociali e che puntano al mercato, attraverso la scelta di produzioni di qualità, o che vanno a coprire segmenti di nicchia ma caratterizzati da una domanda inelastica. È il caso del vivaio specializzato della Cooperativa sociale *Cascina Bollate* all'interno della CR omonima di Milano, della coltivazione di zafferano della cooperativa *Arkè* all'interno della CR di San Gimignano, dell'allevamento di quaglie da uova della Cooperativa *InDueOnsul* nel carcere di Opera a Milano o dell'allevamento di conigli leporini, una razza locale in estinzione, della cooperativa *La Zaffa* all'interno del carcere Mammagialla di Viterbo. Tra i progetti particolarmente importanti per dimensione e qualità dei promotori in corso, si segnalano il **progetto COLONIA** e quello della Toscana. Il primo **riguarda la riorganizzazione produttiva delle colonie agricole sarde ad opera del Provveditorato della Sardegna, in collaborazione con la LAORE (Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale) ed altri partner privati e pubblici (v. Parte seconda del Dossier)**. Quello della Toscana, frutto di una collaborazione tra il Provveditorato regionale e l'ARSIA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione Agricola), riguarda un progetto organico che coinvolge l'insieme delle strutture penitenziarie regionali e che prevede una serie di iniziative formative finalizzate all'inserimento lavorativo di detenuti in aziende agricole (v. Parte seconda del Dossier). In pratica due progetti che coinvolgono le massime autorità penitenziarie e le Agenzie agricole delle due Regioni. Tra i tenimenti più significativi a conduzione biologica, quelli di Modena, a conduzione diretta dell'istituto, che vanta una grossa produzione di fragole bio collocate anche sul mercato esterno, di Perugia e Viterbo, gestiti rispettivamente dalle cooperative sociali *Gulliver*, che ha in carico oltre all'attività agricola il Podere Capanne a Perugia, il panificio bio di Terni, e la *Zaffa*, che opera all'interno del carcere Mammagialla di Viterbo. Analogamente la gran parte delle lavorazioni artigianali di trasformazione dei prodotti attivate nell'ultimo decennio sono gestite

TABELLA 2. RIEPILOGO TIPOLOGIA CORSI PROFESSIONALI (SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2008)

Tipo di corso	Corsi attivati			Corsi terminati		
	Numero corsi	Detenuti iscritti	Numero corsi	Detenuti iscritti	Detenuti promossi	
Arte e cultura	14	228	8	133	101	
Arti grafiche e televisive	4	52	3	27	19	
Artigianato	24	319	28	273	173	
Cucina e ristorazione	28	370	24	308	242	
Edilizia	15	207	18	250	138	
Elettrica	14	168	19	200	152	
Estetica	1	8	1	8	3	
Falegnameria	7	84	6	79	57	
Giardinaggio e agricoltura	26	340	35	477	353	
Idraulica	5	130	4	53	31	
Impiegatizio	1	14	1	14	8	
Informatica	42	510	37	468	340	
Legatoria e tipografia	9	99	10	128	93	
Lingue	2	35	1	9	9	
Meccanica	1	8	1	8	8	
Orientamento al lavoro	4	49	2	32	25	
Pulizia	3	36	3	37	29	
Tecnico sanitario/operatore sociale	0	0	0	0	0	
Tessile	7	73	6	75	51	
Varie	17	229	16	233	165	
Totale	224	2.959	223	2.812	1.997	

Fonte: DAP - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato - Sezione Statistica.

da cooperative sociali che hanno ottenuto i locali in comodato d'uso. La grande maggioranza pratica l'agricoltura biologica o a basso impatto ambientale (v. Quaderno 1). Che l'attività agricola sia in crescita lo si evince anche dai dati sulla formazione professionale svolta nelle carceri. I corsi di FP su giardinaggio e agricoltura registrano il più alto numero di detenuti iscritti e promossi, seguiti da quelli di informatica e di cucina (tab. 2).

Ma qual è il quadro dell'agricoltura in carcere oggi? I dati ufficiali del DAP registrano 4 colonie e 28 tenimenti agricoli classificati come tali, di cui 19 gestiti direttamente dall'Amministrazione Penitenziaria (AP) e 9 da soggetti terzi, in genere cooperative sociali. La ricerca di AIAB ha rilevato un'attività più diffusa. Le attività del settore – agricoltura, florovivaismo e allevamento –, comprendendo tenimenti agricoli, colonie, orti e serre, sono presenti in 55 istituti penitenziari. Il divario tra i dati ufficiali del DAP e quelli di AIAB dipendono essenzialmente dal sistema di classificazione delle attività da parte del DAP, che registra solo le colonie e i «tenimenti agricoli» classificati tali dall'AP. Inoltre il sistema di rilevamento dei dati del DAP ha tempi più lunghi e procedure formali di registrazione più complesse di quelle di AIAB, che sono frutto di ricerche sul campo e che hanno consentito di registrare il dinamismo in corso e le attività anche «informali» e meno strutturate e quelle in via di attivazione e di ripristino. La crescita dell'attività agricola ha riscontro anche nei dati ufficiali del DAP sull'occupazione. L'occupazione nelle colonie e tenimenti agricoli ha registrato nell'ultimo anno un *trend* positivo. I «detenuti agricoltori», che al 31 giugno 2007 erano 275, pari al 2,06% dei detenuti occupati, salgono a fine 2008 a 472, pari al 3,37% del totale dei detenuti occupati, con un incremento del 71,63% sull'anno precedente (tab. 3).

Da notare che il dato sull'occupazione si riferisce solo alle colonie e «tenimenti agricoli» ufficialmente censiti da DAP e non comprende i detenuti occupati nelle realtà censite da AIAB (dato difficilmente calcolabile per l'eterogeneità delle fonti e l'evoluzione della situazione, considerati i frequenti trasferimenti e/o scarcerazioni), né i detenuti alle dipendenze di aziende agricole/cooperative che operano all'esterno degli istituti penitenziari. È comunque significativo che, pur riferendosi a dati parziali e sottostimati, la percentuale di detenuti occupati nel settore agricolo sul totale dei detenuti occupati (3,37%) corrisponda alla situazione del mercato del lavoro libero, in cui gli addetti all'agricoltura costituiscono circa il 3% della forza lavoro complessiva.

Anche nel settore la legge Smuraglia ha dunque iniziato a produrre i suoi effetti positivi. Grazie a questo provvedimento, diverse cooperative sociali hanno potuto avere i terreni interni al carcere in comodato d'uso e commercializzare i prodotti sul mercato esterno. Attività attualmente preclusa o comunque molto più complessa nel caso della gestione diretta da parte dell'AP che, come si è visto, interessa ben 19 dei 28 tenimenti agricoli e le quattro colonie.



TABELLA 3. TENIMENTI AGRICOLI E COLONIE (SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2008)

Regione	Strutture				Detenuti lavoratori				Totale addetti agricoltura	% su lavoratori
	Numero colonie agricole	Numero tenimenti		In colonie		In tenimenti		Totale		
		Gestiti dall'AP	Non gestiti dall'AP	Totale	Gestiti dall'AP	Non gestiti dall'AP	Totale			
Abruzzo	0	1	0	1	0	4	0	4	4	0,84
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calabria	0	2	1	3	0	7	8	15	15	2,56
Campania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Emilia Romagna	0	2	0	2	0	26	0	26	26	3,05
Friuli Venezia Giulia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lazio	0	2	2	4	0	7	7	14	14	0,88
Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	0	0	1	1	0	0	5	5	5	0,22
Marche	0	0	1	1	0	0	8	8	8	3,94
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Piemonte	0	3	0	3	0	13	0	13	13	1,30
Puglia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sardegna	3	0	0	0	335	0	0	0	335	37,98
Sicilia	0	2	0	2	0	13	0	13	13	1,06
Toscana	1	1	1	2	15	12	5	17	32	2,51
Trentino Alto Adige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Umbria	0	1	0	1	0	5	0	5	5	1,49
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Veneto	0	0	1	1	0	0	2	2	2	0,30
Totale	4	14	7	21	350	87	35	122	472	3,37
Totale al 31.12.2007										
									275	2,06

Fonte: DAP - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato - Sezione Statistica.

Tenimenti e colonie agricole

Dopo il declino delle colonie negli ultimi anni si assiste ad un rilancio dell'attività agricola:\

- 4 le colonie agricole rimaste;
 - 3 in Sardegna: Mamone, Is Arenas, Isili;
 - 1 in Toscana: Gorgona;
- 28 i tenimenti agricoli classificati come tali (DAP);
- 55 censiti da AIAB (tenimenti, colonie, serre: formali, informali e in attivazione).

In crescita il lavoro agricolo

- Nei tenimenti agricoli e colonie al 31 dicembre 2007 lavoravano 275 persone, pari al 2,06%¹ dei detenuti occupati;
- al 31 dicembre 2008 i detenuti salgono a 472, pari al 3,37%² del totale;
- +197 unità con un incremento del 71,63% sull'anno precedente;
- nel mercato del lavoro libero la percentuale degli addetti all'agricoltura è di circa il 3%.

Anche il biologico è in crescita

«È proseguito nel corso dell'anno 2008 l'impegno per avviare attività agricole specializzate ad indirizzo biologico [...] Le attività avviate sono specifiche e spaziano dall'orticoltura biologica alla frutticoltura in serra, dall'allevamento di conigli alla floricoltura, all'itticoltura e all'apicoltura» (DAP, 2009).

3. Il potere riabilitativo del lavoro agricolo

Ma il dato più interessante emerso dal lavoro di AIAB, al di là dei numeri che pure sono significativi, è relativo al potere rieducativo del lavoro agricolo per persone private della libertà personale. Se dal punto di vista quantitativo le cifre non sono rilevanti (3,37% del totale dei detenuti occupati), l'attività agricola, così come si è rivelata particolarmente inclusiva per soggetti «svantaggiati», dimostra anche forti potenzialità sul piano «trattamentale» ai fini rieducativi e di inclusione sociale dei detenuti.

Su questo aspetto non risultano studi scientifici e tuttavia esistono diversi dati reperiti dall'osservazione dell'esperienza diretta portata avanti anche in altri

¹ Il dato si riferisce solo alle colonie e tenimenti agricoli censiti da DAP, non comprende i detenuti che lavorano nei laboratori di trasformazione dei prodotti, né quelli alle dipendenze di aziende agricole/cooperative che occupano detenuti all'esterno degli istituti penitenziari.

² Vedi nota precedente.

paesi. Ad esempio negli USA esistono alcuni studi sui «programmi agricoli penitenziari» condotti sulla base di interviste e relazioni di operatori da cui emergono diversi aspetti positivi. Tra questi: «il lavoro all'aria aperta migliora lo stato di salute dei prigionieri», «aiuta alla riabilitazione e al reinserimento sociale», «ha anche una funzione terapeutica: impegna la mente e scarica le tensioni», abbassa le «manifestazioni di violenza e dà un'occasione per aspettare l'arrivo di un nuovo giorno»³.

Dal progetto di AIAB il giudizio esce confermato. Poiché, se è vero che il lavoro agricolo richiede professionalità, continuità e impegno, passione e creatività, e soprattutto assunzione di responsabilità, come del resto altre attività artigianali e professionalizzanti praticate in carcere, è pur vero che questo risulta particolarmente positivo per una serie di motivi correlati alle proprie specifiche caratteristiche. Prime fra tutte, la più immediata, ovvero il lavoro all'aria aperta, fuori dalle celle. **Inoltre il lavoro nel settore primario, per le sue caratteristiche di flessibilità, multifunzionalità, completamento del ciclo e soprattutto per il rapporto che implica con i viventi, ha dimostrato un forte potere di responsabilizzazione, capace persino di indurre processi identificativi ed affettivi con l'oggetto del proprio lavoro.** Come testimoniato da Nello Cesari, provveditore dell'Emilia Romagna, a lungo direttore della colonia penale di Isili, ad un corso di formazione di AIAB, a proposito dell'affezione dei detenuti di Isili alle mucche e ai cardellini. Su questo aspetto, il progetto ha consentito ad AIAB di raccogliere nelle occasioni più svariate (corsi di formazione, seminari di studio, convegni, visite nelle carceri e incontro con le cooperative e gli operatori agricoli) numerose testimonianze di detenuti, educatori, agronomi, direttori di istituto e operatori agricoli e sociali che possono contribuire a colmare questa lacuna, anche se saranno necessari approfondimenti più specifici. La cosa che più colpisce nelle testimonianze dei detenuti sul lavoro agricolo sono i concetti di *cambiamento e vita*. «Il lavoro agricolo mi ha cambiato la vita» è la frase ricorrente in tutti gli intervistati e confermata dagli operatori penitenziari. Significativa, a questo proposito, la testimonianza di Nello Cesari, che racconta dell'emozione dei detenuti di Bologna nel «vedere trasformata a verde un'area di cemento» quando, a seguito di corsi di formazione professionale in ortoflorivivaismo, «i terreni vennero rimessi alla terra e il carcere cambiò volto». Ricorda in proposito di un detenuto che si era costituito dopo 20 anni di latitanza e che doveva scontare altri 11-12 anni, ma che dopo aver fatto il corso fu il primo ad essere ammesso all'art. 21 per la cura del verde esterno all'istituto. «Veder crescere gli alberi dal cemento, ricorda il dottor Cesari, ha rappresentato l'immagine di un percorso della vita per quella persona, che attraverso questa attività

³ Nora Louise Hunter, *Horticulture e Programs in Prisons*, 1970, citata in *Agricoltura e carcere: un binomio possibile*, tesi di laurea di Gabriele Giannini, Università della Tuscia, Facoltà di Agraria, 2003-2004.

si è emancipata anche per il fine pena». Le testimonianze di diversi interessati a conferma di ciò sono riportate nel riquadro, mentre alcune esperienze sono contenute nei due Quaderni che completano questo Dossier e a cui rinviamo.

VOCI DAL CARCERE

Il lavoro agricolo ha una marcia in più rispetto ad altre attività lavorative nel carcere. È quanto emerge dalle numerose testimonianze raccolte durante lo svolgimento del progetto dai più diretti interessati, i detenuti. Un giudizio confermato anche da diversi operatori penitenziari, concordi sull'efficacia del lavoro agricolo rispetto sia alla qualità della detenzione che ai processi di «riabilitazione» indotti dall'esecuzione della pena. Ne riportiamo alcuni emersi nei numerosi incontri formativi e di studio e nelle visite al carcere.

Dalla casa circondariale di Velletri

«Quando tu lavori qua, tutto pensi tranne che stai in carcere, perché puoi uscire dal carcere e venire qua all'aperto è già un'emozione...»

Carmine (lavora in cantina nella cooperativa Lazzaria)

«Qua in carcere ho imparato tante cose nuove...»

Singh (lavora in cantina nella cooperativa Lazzaria)

«Ci sono dei lavori che ti cambiano la vita. Appena andiamo su ci viene nostalgia della serra»

Guido

«Il migliore è l'agricolo, migliore perché stai più tempo all'aperto, il lavoro in sezione è diverso...»

Maurizio

«Ho notato che da quando sono venuti a lavorare in azienda agricola queste persone si sono trasformate: sono diventate meno irascibili e molto più sorridenti e con la voglia di aspettare ogni mattina la sveglia, proprio per venire a lavorare qui»

Marco De Biase (agrotecnico del tenimento agricolo)

Da Rebibbia Femminile

«Sono nata a contatto con la natura... qui posso toccare erba, terra, il contatto con la natura mi dà una carica enorme, tornando in sezione... non lo so, io vivo qui. Qualcuno può dire che il carcere è una perdita di tempo, non è vero, le esperienze che ho fatto qui possono cambiare la vita in senso positivo...»

Sofia

Dalla casa circondariale San Pio X di Vicenza

«Tra le diverse attività lavorative quella agricola ha una elevata valenza educativa che si realizza con il lavoro manuale ed il diretto contatto con gli elementi naturali e fondamentali della vita (terra, aria, acqua)... e l'agricoltura biologica, con la sua presa di coscienza delle problematiche ambientali, favorisce ancora di più il grande insegnamento di crescita (e quindi di riabilitazione) che la natura ci impartisce»

Anna Berton, CIPAAT (Centro Istruzione professionale e assistenza tecnica della Confederazione Italiana Agricoltori) del Veneto

Dalla casa di reclusione Gorgona Isola

«L'arrivo a Gorgona ha rappresentato una svolta nella mia vita. In passato, negli altri istituti, nessuna attività, nessun senso per la vita. Lavorare nei campi e curare gli animali con l'omeopatia ha cambiato la mia vita sul piano psicologico ed emotivo»

Un ex detenuto, ora dedito allo studio dell'omeopatia

«Nell'isola, a differenza di altri penitenziari, tutti i detenuti lavorano e percepiscono un salario: coltivano la terra utilizzando il metodo di produzione biologica e allevano bovini, ovini, caprini, suini, cavalli, conigli, asini, ed api... Nell'isola si pratica l'agricoltura biologica e da venti anni si curano gli animali con l'omeopatia, con ottimi risultati sul piano produttivo e soprattutto trattamentale... il lavoro con la terra, le piante, gli animali dà ottimi risultati anche sul piano riabilitativo. Lavorando con la natura, lavoriamo anche sugli uomini. La cura di altri esseri viventi aiuta le persone detenute a ritrovare un rapporto con la realtà e con il senso di responsabilità»

Carlo Mazzerbo, direttore della colonia agricola penale

Capitolo terzo
Considerazioni conclusive

Il lavoro dei detenuti per assolvere le funzioni riabilitative e responsabilizzanti deve da un lato essere strettamente finalizzato alla rieducazione alla legalità e dall'altro essere un lavoro «vero» a tutti gli effetti. Un lavoro professionale con gli obblighi e i diritti degli altri lavoratori e non un lavoro purchessia o per «passare il tempo». E dunque richiede attività imprenditoriali vere e proprie finalizzate a scopo produttivo e non di tipo «assistenziale». La questione è così prorompente che si afferma in un documento del DAP: «l'Amministrazione Penitenziaria continuerà a ricercare intese e collaborazioni con enti pubblici e privati e associazioni di categoria [...] ma rispetto al lavoro dei detenuti, rispetto alla volontà di renderlo produttivo e concorrenziale sul mercato libero, rimane un problema di fondo: o si fa attività produttiva o si fa custodia; o si privilegia la produttività e l'economicità con mentalità manageriale o si continua a ragionare in termini di sicurezza; o il carcere è organizzato intorno alla produzione o rimane soltanto carcere». Anche il lavoro agricolo interno agli istituti risente ovviamente di queste problematiche, aggravate, come abbiamo visto, dal sovraffollamento, dalla carenza di personale e dal taglio dei fondi necessari per gli investimenti.

Inoltre nei tenimenti agricoli gestiti direttamente dell'AP si pone il problema della commercializzazione dei prodotti poiché a causa delle regole di contabilità penitenziaria non possono essere venduti nei canali commerciali esterni. Anche per i tenimenti valgono quindi le difficoltà di conciliare gli obiettivi di sostenibilità economica, che è propria di ogni impresa, con quelli della sicurezza. A questi problemi generali, si aggiungono questioni specifiche inerenti alla scarsa professionalità e continuità del lavoro che hanno un impatto maggiore rispetto ad altre attività artigianali, dato che in agricoltura, oltre che dal mercato, i ritmi sono dettati dalla natura e dalla stagione. Le lavorazioni, dalla semina alla raccolta, non possono subire rinvii. Così come il problema della commercializzazione è uno snodo cruciale proprio per la deperibilità dei prodotti. Esigenze queste non sempre compatibili con la disponibilità del personale di sorveglianza che deve accompagnare i detenuti al lavoro e che a volte si scontra con altre priorità.

1. Alcune proposte

Il lavoro svolto ci dice che è possibile far uscire l'attività agricola da una dimensione tutta legata alla buona volontà e lungimiranza dei singoli istituti e provveditori e che occorre, con il sostegno del DAP e di tutti i soggetti interessati, ampliare la rete delle aziende esterne ed interne, metterle in rete e fare rete. Puntare, come si dice, a *fare sistema* tra le attività agro-alimentari degli istituti collegando qualità e legalità. La cosa è oggi possibile perché può contare su esperienze positive già presenti. Realtà produttive che si misurano con prodotti innovativi, di qualità e con il mercato.

Riportiamo di seguito le proposte emerse in diversi incontri:

- Mettere in rete le esperienze positive;
- Creare politiche di *marketing* per la visibilità dei prodotti e canali commerciali a sostegno delle imprese;
- Istituire un marchio «Qualità dal Carcere» che promuova le eccellenze;
- Divulgare tra gli operatori le opportunità-agevolazioni della normativa per le attività intra ed extra murarie;
- Proporre progetti di formazione e inserimenti lavorativi nel territorio e sostegno a progetti pilota;
- Favorire i rapporti carcere/territorio anche attraverso l'istituzione di tavoli territoriali per il lavoro dei detenuti, come proposto dal DAP, di cui facciano parte le amministrazioni locali e le organizzazioni dell'imprenditoria. Il tavolo è già operativo in Lombardia, dove la Regione ha emesso un bando per il finanziamento dei progetti meritevoli.

2. Il contributo di AIAB

AIAB ha scelto di occuparsi di queste problematiche all'interno dell'attività dell'associazione sull'agricoltura sociale. Il progetto finanziato dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali segna pertanto un inizio dell'impegno di AIAB sull'agricoltura biologica negli istituti di pena e fuori. I contatti attivati sul territorio nazionale con le cooperative sociali, i Garanti dei detenuti e i vari livelli dell'Amministrazione Penitenziaria sono già sfociati nella partecipazione ad alcuni progetti territoriali. Alcuni già in atto come quello della Toscana e della Sardegna, altri *in fieri*. Tra questi il progetto con la cooperativa Areté di Bergamo, altri a Como con il Solco, a Salerno con la UEPE e l'Università, a Viterbo e Civitavecchia con le cooperative e gli educatori, a Siracusa con la cooperativa sociale l'Arcoiaio. Mentre alcuni istituti a Bologna, Velletri, Roma hanno chiesto la collaborazione dell'associazione per il ripristino di serre o la ristrutturazione/conversione delle attività. Un lavoro che vogliamo continuare con la rete

dell'agricoltura sociale e con tutti i soggetti interessati a promuovere l'ampliamento delle attività agricole destinate al lavoro dei detenuti.

LA VETRINA DE «I BUONIDENTRO». ECCELLENZE ALIMENTARI DELLE CARCERI ITALIANE

A seguito degli incentivi della «legge Smuraglia» si sono andate diffondendo all'interno degli istituti penitenziari le attività di trasformazione dei prodotti agricoli, generalmente gestite da cooperative sociali e solo in pochi casi da privati. Alcune realizzano prodotti di vera eccellenza e si sono conquistate canali commerciali e una buona visibilità. Tra queste si segnalano la cooperativa *Gulliver* che, oltre a gestire il Podere Capanne nel carcere di Perugia, gestisce anche il panificio nel carcere di Terni, la cooperativa *Rio Terà de' pensieri* che nel laboratorio del carcere femminile della Giudecca a Venezia realizza cosmetici con le erbe officinali biologiche coltivate nell'orto dalle stesse detenute. A Milano, nella casa di reclusione di Opera sono attive, oltre alla cooperativa *Opera in fiore* che gestisce una serra di ortaggi, altre due cooperative sociali e un'azienda privata. L'Associazione *IlDueOnlus* gestisce l'allevamento di quaglie e la vendita delle uova della fattoria Al Cappone, e la cooperativa *Il giorno dopo* produce pane e prodotti da forno, mentre l'azienda *Jobinside* realizza gelati naturali venduti anche all'esterno dell'istituto.

La cooperativa *Giotto*, che opera nel carcere Due Palazzi di Padova, già considerata al *top* tra i produttori di panettoni artigianali, si è conquistata ulteriore fama per aver portato i propri dolci al G8 dell'Aquila. La cooperativa *Pausa Café* gestisce all'interno del carcere di Torino un laboratorio di caffè e cioccolato e un piccolo birrifico nell'istituto di Salluzzo. Nel carcere di Siracusa la cooperativa *L'arcolaio* produce dolci e latte di mandorla commercializzati con il marchio «Dolci evasioni», mentre nella casa circondariale di Velletri la cooperativa *Lazzaria* è titolare dei vini dai nomi emblematici come *Le sette mandate*, *Il fuggiasco* e *Chiaro di luna* che per primi si sono aggiudicati attenzione nel panorama delle produzioni alimentari carcerari. Queste produzioni, oltre a garantire un lavoro qualificato ai detenuti che li realizzano, anche in qualità di soci delle cooperative, trasmettono un messaggio positivo e possono favorire processi di comunicazione-integrazione della popolazione carceraria con le comunità locali in cui risiedono.

Diffondere il messaggio che anche in carcere si può «fare impresa» favorisce infatti i processi di comunicazione-integrazione della popolazione carceraria con la comunità. AIAB, con il progetto «Agricoltura e detenzione: un percorso di futuro», ha realizzato diverse iniziative di divulgazione delle produzioni realizzate da detenuti ed ex detenuti in eventi culturali, durante le quali si sono tenuti momenti di approfondimento sul tema dell'agricoltura carceraria. La questione è stata affrontata in *workshop* tematici, seminari, convegni e attraverso la partecipazione ad eventi fieristici ha teso a favorire la conoscenza delle attività e delle produzioni (fresche e trasformate) realizzate all'interno degli Istituti Penitenziari.

In queste occasioni (a Milano a *Fa' la cosa giusta!*, a Firenze a *Terra Futura*, a Roma alla *Festa nazionale dell'Altra Economia*, a Bolzano a *Biolife* e in altre manifestazioni fieristiche) AIAB ha allestito la vetrina de *I BuoniDentro* dove sono stati esposti i prodotti agricoli e alimentari realizzati negli istituti penitenziari.

PARTE SECONDA

Contributi

L'agricoltura nella storia delle istituzioni penitenziarie

di Alfonso Pascale*

L'agricoltura ha avuto un posto di rilievo nel dibattito che si è sviluppato tra le varie scuole di pensiero sui caratteri delle istituzioni penitenziarie. Coloro che hanno infatti propugnato l'idea che attraverso il modello della vita in comune dei detenuti si sarebbe potuta esercitare più facilmente sugli stessi quella vigilanza necessaria per costringerli ad una migliore condotta, hanno riservato molta importanza al lavoro, soprattutto agricolo, considerandolo come parte costitutiva e obbligatoria della stessa pena detentiva finalizzata a ristabilire l'ordine giuridico violato. Questa posizione si contrapponeva nettamente al cosiddetto sistema di Filadelfia, dal nome della città americana ove aveva trovato la prima applicazione, che si fondava invece sul principio dell'isolamento continuo e prevedeva pertanto, quasi come un corollario, il divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

L'impianto dottrinario che illuminava la tesi della «vita in comune» aveva come antecedenti storici alcune esperienze europee di reclusori sorti con l'avvento del mercantilismo¹. La ragione immediata alla base di quei modelli era quella di ridurre il timore di una criminalità dilagante, ma la ragione profonda aveva uno sfondo prettamente economico: il mantenimento delle prigioni era molto costoso, e di conseguenza i prigionieri dovevano lavorare per pagarsi la loro detenzione correttiva. Questo consentiva inoltre che dalle prigioni uscissero nuovi lavoratori pronti a contribuire alla produttività e al benessere della società. Come si può facilmente notare, vi era un forte intreccio tra concezione delle modalità operative di comminare le pene, grandi disegni sociali ed economici ed «etica protestante».

* Presidente della Rete Fattorie Sociali.

¹ Vedi M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, Torino 1976, pp. 132-3. Il *rasphuis* di Amsterdam era una casa di correzione aperta nel 1596, dove i reclusi venivano obbligati a svolgere lavori in comune e ricevevano un salario. A Gand, in Belgio, era stata realizzata una casa di forza nel 1773, dove criminali e vagabondi venivano raggruppati e messi al lavoro. Tra il 1735 e il 1790 erano state fondate quattro case di lavoro anche nella Norvegia settentrionale. Queste erano denominate *tukthuser* e avevano le stesse finalità rieducative dei *rasphuis*.

L'esempio olandese venne poi ripreso e perfezionato dai riformatori inglesi, i cui sforzi culminarono nei principi della riforma carceraria del 1779: al lavoro essi aggiunsero l'isolamento, con uno scopo di conversione morale oltre che di vantaggio economico. Ed a quel modello si sono riferiti altri paesi nel realizzare le riforme dei propri ordinamenti.

È in questo modo che nascono le istituzioni carcerarie moderne in sostituzione degli stabilimenti penali di *ancien régime*, che erano concepiti in modo completamente diverso, come luoghi di custodia provvisoria per gli imputati in attesa di giudizio o dell'esecuzione dell'estremo supplizio o delle pene corporali.

In Italia solo in età giolittiana si affronta concretamente l'argomento. E nel 1904, dopo alcune prime sperimentazioni nell'Agro Romano e sull'isola di Pianosa, nell'Arcipelago Toscano, si approva una legge che autorizza l'impiego di condannati in lavori di bonifica di terreni incolti, aridi o malarici, indipendentemente se i medesimi abbiano o meno scontato il periodo di segregazione cellulare.

Le preoccupazioni che sottendono il provvedimento in modo solo marginale riguardano le condizioni disumane in cui generalmente versano i detenuti, mentre in misura prevalente sono legate all'enorme sproporzione che si era determinata in quegli anni tra entità della popolazione carceraria e numero di celle in grado di assicurare ai reclusi un minimo di stato dignitoso. E così, approfittando anche del fatto che in quegli anni oltre la metà dei condannati proveniva dalle campagne, l'idea di smistarne una parte nelle colonie agricole, per adibirla ad opere di dissodamento dei terreni da assegnare successivamente ai contadini liberi, appare come un modo elegante per aggirare l'insoluto problema dell'edilizia carceraria.

Si tratta, come è facile notare, di un'impostazione del tutto arretrata rispetto a quella adottata in altri paesi europei. Nella riforma giolittiana non si coglie in alcun modo l'intento di preparare professionalmente i detenuti per la fase successiva alla detenzione, ma si persegue una linea di mero sfruttamento dei reclusi senza alcun nesso tra lavoro effettuato in stato di limitazione della libertà e reinserimento sociale².

Vengono così impiantate colonie agricole a Cuguttu, S. Bartolomeo, Sarcidano, Mamone, Asinara e Castiadas, tutte situate in Sardegna, ed altre a Gorgona, Capraia e Pianosa, nell'Arcipelago Toscano, per un totale di 17.748 ettari. Una volta bonificati dai detenuti, parte di questi terreni verranno assegnati ad altri contadini liberi. Inoltre, con provvedimenti legislativi del 1907 e 1908, si prevede la possibilità di concedere ai coltivatori della Sardegna che ne facciano richiesta l'opera dei condannati per lavori di bonifica, irrigazione e trasformazione agraria.

² Una ricostruzione critica della vicenda è stata effettuata da G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, vol. 5, II Tomo, *I documenti*, Torino 1973, pp. 1942-1948.

In realtà, l'impostazione rigidamente burocratica del funzionamento delle istituzioni penitenziarie farà sì che quelle norme abbiano una limitata applicazione. Il lavoro dei condannati verrà per lungo tempo compensato con una «gratificazione», ben lontana dalle retribuzioni correnti, da cui verranno detratte quote sempre più consistenti a favore dello Stato. E questo avverrà nonostante i fiumi di parole spesi sulla funzione e l'importanza morale e sociale del lavoro carcerario.

Chi andrà nei decenni successivi a visitare quelle che furono le colonie penali agricole potrà apprezzare la suggestività e l'incanto di quelle terre, ma non potrà non scorgere soprattutto i segni di un'opera immane per strapparle all'aridità e alla malaria costata sofferenze inaudite che non si sarebbero mai dovute infliggere ad esseri umani.

Per molto tempo le strutture carcerarie continueranno ad essere tenute in una palude di immobilismo benché la Costituzione del 1948 affronti il tema della pena e del trattamento all'articolo 27, che recita testualmente: «La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte». Con questo articolo si stabilisce una differenza fondamentale tra l'imputato che deve essere custodito e il condannato per il quale è previsto un trattamento di rieducazione. Ma il nuovo principio resterà sulla carta senza norme attuative.

Saranno le rivolte dei carcerati, che spontaneamente agli inizi degli anni Settanta si accenderanno in tutti i principali stabilimenti di pena, a porre con forza all'attenzione dell'opinione pubblica le reali condizioni di quegli istituti. Il dibattito si potrà così spostare dalla denuncia umanitaria sullo stato di disagio materiale in cui vive la popolazione carceraria ai motivi reali per cui il carcere è mantenuto nella sua penosa situazione di arretratezza. E si punterà finalmente il dito sull'isolamento completo di quelle istituzioni dalle dinamiche della società come causa di fondo del fallimento di ogni progetto di rieducazione e reinserimento³.

³ Le prime risposte a quel movimento arriveranno con la riforma del 1975, la quale sancirà il principio che «le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro». Un primo passo per remunerare dignitosamente il lavoro carcerario e guardare con speranza a progetti di effettiva risocializzazione a partire dall'utilizzo produttivo delle tenute agricole che potranno così diventare delle vere e proprie aziende agricole. Sull'argomento vedi R. Finuola, A. Pascale, *L'Agricoltura Sociale nelle politiche pubbliche*, INEA, Roma 2008, pp. 37-41 e 139-140; F. Giarè, *Tra lavoro e non lavoro. L'agricoltura dentro e fuori le mura del carcere*, in *Mondi agricoli e rurali. Proposte di riflessione sui cambiamenti sociali e culturali*, INEA, Roma 2009, pp. 73-84.

Agricoltura e carcere: tra lavoro e non lavoro

*di Francesca Giarè**

Carcere e sicurezza sono temi sempre presenti nel dibattito istituzionale, politico e sociale, in cui gli elementi centrali sono generalmente costituiti dal sovraffollamento degli istituti, dalla lunghezza dei procedimenti e dall'opportunità o meno di intervenire con indulti e/o riduzioni delle pene. Poca attenzione viene invece posta sulla questione del significato della carcerazione e del trattamento penitenziario, questione tutta culturale che rimanda a quell'insieme di valori e significati che costituiscono le fondamenta di ogni società. Tra i trattamenti previsti dalla nostra normativa, il lavoro riveste un ruolo particolarmente interessante sia come attività che «impiega» il tempo dei detenuti sia come opportunità per la fase successiva al periodo detentivo.

Il tema si presta dunque a due tipi di approfondimento: l'agricoltura in un ambito circoscritto e con legami limitati con l'esterno consente di prendere in considerazione e valutare positivamente le caratteristiche del lavoro agricolo (all'aperto, a contatto con il ciclo della vita, ecc.) come opportunità per ricollocarsi nella società; il lavoro in carcere – anche quello agricolo – ha tuttavia caratteristiche, finalità e prospettive molto differenti dal lavoro in contesto «normale».

Il lavoro in carcere

L'attività lavorativa in stato di detenzione nasce storicamente con una funzione strettamente punitiva, in quanto costituisce un elemento della pena, una modalità esecutiva della stessa, come si evince dal codice penale del 1889 e dal regolamento penitenziario del 1931, in vigore fino al 1975. Quest'ultimo, in particolare, recitava: «in ogni stabilimento carcerario le pene si scontano con l'obbligo del lavoro». L'esperienza del lavoro per i detenuti, dunque, è stata portatrice di un duplice significato: da un lato essa evocava il rapporto con la

* Ricercatrice dell'INEA.

società esterna, in cui il lavoro consente di avere un ruolo preciso, di confermare e completare la propria identità nella comunità, di essere autonomo e di sostenere la propria famiglia; dall'altro il lavoro rappresentava la pena e costituiva un obbligo cui attenersi per evitare punizioni come l'isolamento o la privazioni di benefici ottenibili in carcere (visite, uscite, attività ricreative, ecc.).

Tra le attività lavorative proposte negli istituti penitenziari c'è, ovviamente, anche quella agricola. Fin dal 1800, infatti, in Italia, molti detenuti hanno lavorato nel settore agricolo, in particolar modo quelli residenti nelle colonie, prestando la propria opera sia nei lavori di bonifica e ripristino delle aree agricole sia nella produzione e trasformazione (ortaggi, vite, olivo, allevamenti, ecc.).

La pena della detenzione e le misure trattamentali a essa connesse (compreso il lavoro) riflettono una concezione tipica del diritto penale liberale, secondo la quale la sanzione penale rappresenta il corrispettivo del male commesso attraverso il reato (concezione retributiva della pena). Accanto a tale funzione, possono essere individuate per la pena almeno altre due funzioni fondamentali: quella preventiva, secondo cui la minaccia della detenzione (e della pena in genere) serve per dissuadere dal commettere o reiterare un reato, e quella satisfattoria, che consiste nell'appagare il bisogno di giustizia della collettività.

Il lavoro in carcere, dunque, rientra in un contesto più generale di trattamento del detenuto (e del giudicando, cioè di colui che è in attesa di giudizio, che può usufruire di tale trattamento su richiesta) ed è regolato da un insieme di norme. In particolare, la legge 354 del 1975 permise alle strutture carcerarie di aprirsi a soggetti diversi (operatori, educatori, assistenti sociali); l'articolo 13 stabilisce che il trattamento penitenziario deve rispondere ai bisogni di ciascun soggetto e che il trattamento rieducativo deve scaturire dall'osservazione della persona. Gli elementi del trattamento sono:

- l'istruzione, attraverso corsi di scuola dell'obbligo e di formazione professionale; le nuove norme prevedono anche corsi di scuola superiore e università (di rado attivati);
- il lavoro, interno e/o esterno, remunerato, che deve riflettere per organizzazione e metodi il lavoro esterno alla struttura carceraria, al fine di agevolare il reinserimento sociale dei detenuti;
- la religione: è garantita ai detenuti e agli internati la libertà di professare la propria fede religiosa e di praticarne il culto;
- le attività ricreative, culturali e sportive (corsi, laboratori, ecc.);
- i contatti con il mondo esterno, attraverso la partecipazione di privati e di istituzioni pubbliche o private all'azione rieducativa;
- i rapporti con la famiglia, attraverso colloqui, telefonate, corrispondenza.

La legge n. 663 del 1986, detta legge Gozzini, fu necessaria per apportare opportune modifiche alla precedente, attuata solo parzialmente a causa, anche,

dell'aver ingenuamente affidato la sua attuazione all'istituzione penitenziaria, decisamente impreparata per competenze professionali e percorso storico. La legge Gozzini introduce con forza i criteri di depenalizzazione, degiurisdizionalizzazione e decarcerazione, cercando di mediare tra le istanze di sicurezza dei cittadini e la necessità di proporre trattamenti individualizzati extramurari. Lo scopo della legge, infatti, è favorire il reinserimento dei condannati nel tessuto sociale. La possibilità di usufruire delle misure alternative, così come di un determinato trattamento, è però affidata all'«indulgenza» del singolo, che – sulla base dell'osservazione del comportamento del condannato – esprime un giudizio favorevole o meno, con possibilità di trovarsi di fronte a una disparità nel trattamento dovuta a scelte discrezionali (Ferrajoli, 1989). A tale problema cercò successivamente di rispondere la legge n. 165 del 1989 (legge Simeone).

Secondo la nostra legislazione e l'approccio tradizionale alla pena detentiva, dunque, il lavoro è parte integrante della pena e per tale motivo non può essere considerato rapporto di lavoro subordinato. Ne deriva che non è in questo caso applicabile la legislazione del lavoro sia per quanto riguarda l'organizzazione, sia per ciò che concerne la retribuzione e i diritti del lavoratore. L'articolo 50 (Obbligo del lavoro) del d.p.r. 230 del 30/6/2000 afferma che: «I condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, che non siano stati ammessi al regime di semilibertà o al lavoro all'esterno o non siano stati autorizzati a svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche o lavoro a domicilio, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'articolo 20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attività lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto». Da ciò si evince che, appunto, per il detenuto il lavoro è un obbligo. L'assegnazione del lavoro e la tipologia del rapporto possono configurarsi, quindi, come una sorta di premio dal quale si può essere esclusi sulla base del giudizio dell'amministrazione penitenziaria. In questo modo, tutto sommato, ci troviamo ancora nella concezione del lavoro come modalità espiativa della pena e non nella funzione rieducativa e di reinserimento sociale data a questo nella legislazione vigente almeno nelle intenzioni.

La legislazione vigente, comunque, estende al lavoro in carcere le norme che riguardano la durata massima dell'orario di lavoro e il riposo festivo, la tutela assicurativa e previdenziale e gli assegni familiari. Tuttavia per quanto riguarda la retribuzione ci sono notevoli differenze tra lavoro carcerario e lavoro ordinario: l'ordinamento penitenziario stabilisce infatti che il lavoro è retribuito e non che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità di lavoro prestato. L'articolo 22 dell'ordinamento penitenziario inoltre stabilisce che la retribuzione dei lavoratori sia calcolata nella misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali, sui quali si applicano le trattenute e i prelievi. I detenuti lavoratori non hanno diritto di costituirsi in associazione sindacale né hanno diritto di sciopero.

La legge 381/1991 e la 193 del 2000 (legge Smuraglia) riconoscono i detenuti come soggetti svantaggiati e ne favoriscono il reinserimento nel mondo del lavoro, prevedendo agevolazioni per le cooperative che assumono detenuti o persone che hanno già scontato la pena detentiva. Negli ultimi anni, quindi, sono notevolmente aumentate le esperienze di lavoro in carcere e fuori in tutti i settori produttivi.

Le esperienze in corso nel campo dell'agricoltura

Negli ultimi anni il Ministero di Grazia e Giustizia¹ ha avviato una serie di iniziative a sostegno del livello occupazionale dei detenuti con l'obiettivo di migliorarne la qualificazione professionale nel campo agricolo e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti e favorirne il reinserimento sociale e lavorativo. Per la realizzazione dell'attività sono stati fatti investimenti in strutture e personale, in modo da creare le condizioni per la realizzazione delle attività all'interno delle mura carcerarie, e sono state avviate collaborazioni con organizzazioni, enti di formazione, cooperative del territorio.

In particolare, nell'ultimo periodo lo sforzo del Ministero si è concentrato nell'avvio di attività agricole specializzate a indirizzo biologico, con una gestione diretta o con collaborazioni esterne.

Il rapporto tra detenzione e agricoltura ha origini abbastanza lontane, anche se solo negli ultimi anni tale attività ha trovato nuovo impulso. Fin dall'Ottocento, infatti, il governo italiano, sulla base di quanto avveniva in altri paesi, pensò di utilizzare il lavoro dei detenuti per la bonifica delle zone incolte e malariche e istituì le prime colonie agricole su piccole isole. Tale intervento costituiva l'occasione per sperimentare forme di detenzione intermedie che consentivano di coniugare – nelle intenzioni dei riformisti di fine Ottocento – le esigenze di sicurezza con l'utilizzo del lavoro dei detenuti. Alle attività erano assegnati detenuti a basso indice di pericolosità, che potevano svolgere lavoro all'aperto. Nei primi anni del Novecento erano presenti 5 colonie agricole in Sardegna e 3 nell'Arcipelago Toscano per un totale di 17.748 ettari lavorati. La mancanza di personale disposto a operare in tali realtà è stata però una delle cause della chiusura di queste strutture.

Attualmente sono ancora in attività le colonie di Mamone, Isili e Is Arenas in Sardegna e di Gorgona nell'Arcipelago Toscano; le altre sono state chiuse (nel 1980 Capraia, nel 1998 Pianosa e l'Asinara) per la mancanza personale disposto a lavorare in situazioni di isolamento dal resto del paese, nonostante gli incentivi previsti per il personale in servizio nelle sedi disagiate. Nelle attuali colonie,

¹ Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale dei detenuti e del trattamento.

viste le condizioni pedoclimatiche, l'indirizzo produttivo è prettamente zootecnico (bovini, ovini, caprini, suini, equini e avicunicoli), spesso con allevamento allo stato brado. La tipologia produttiva e l'utilizzo della manodopera detenuta rispecchia ancora oggi i canoni della tradizionale colonia agricola e ha l'obiettivo di occupare il maggior numero di persone. L'obiettivo produttivo e imprenditoriale risulta invece residuale sia per una visione «tradizionale» del rapporto lavoro/detenzione, sia per gli ostacoli burocratico-amministrativi che impediscono una gestione imprenditoriale dell'attività.

Una delle esperienze più interessanti riguarda proprio l'isola di Gorgona, dove con il supporto di un veterinario omeopata² e la collaborazione degli enti locali, i detenuti della Casa di reclusione, oltre a occuparsi dell'allevamento di suini, bovini, ovi-caprini, conigli, cavalli, asini e api, ora hanno a disposizione anche un laboratorio di biologia marina e un'attività di itticultura.

Accanto a queste esperienze, negli anni ne sono andate maturando altre in situazioni differenti per tipologia di struttura detentiva (case circondariali, case di reclusione, colonie agricole, ospedali psichiatrici giudiziari, carceri minorili, ecc.) e per attività agricola (biologica e biodinamica, apistica, ecc.) e di trasformazione.

Le problematiche rilevanti

Negli anni sono cambiate le caratteristiche della popolazione detenuta, con un notevole aumento di extracomunitari, che generalmente hanno poche o nulle esigenze di colloqui e rapporti con i familiari vista la lontananza dal proprio paese e dalla famiglia, e di persone con un residuo di pena inferiore o poco superiore a un anno. Ancor più che nel passato, in cui la maggior parte della popolazione italiana (e straniera) era dedita all'agricoltura, oggi risultano molto carenti le competenze e le esperienze nel campo agricolo e in particolare in quello zootecnico, e questo costituisce, ovviamente, un problema in termini di produttività aziendale.

Il «fattore umano» – e in particolare la «stabilità» della popolazione detenuta, più evidente nelle Case di Reclusione che ospitano detenuti in espiazione di pena, e meno nelle Case Circondariali che ospitano in prevalenza detenuti a disposizione dell'Autorità giudiziaria – rappresenta un elemento importante per l'individuazione delle attività da svolgere e per la loro riuscita.

Le caratteristiche delle persone coinvolte nei processi produttivi e quelle strutturali (carenza di terreni e di strutture adeguate) hanno fatto sì che l'attività produttiva si configurasse nella maggior parte dei casi come residuale ri-

² M. Verdone, *Il respiro di Gorgona. Storie di uomini, animali e omeopatia nell'ultima isola-carceri italiana*, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 2008.

spetto al fatto di poter offrire ai detenuti un'occasione per «fare qualcosa» e acquisire abilità di base.

Le esperienze in corso risentono anche di una serie di problemi legati all'organizzazione del lavoro all'interno dell'Istituzione penitenziaria e alla gestione del mercato. L'attività all'esterno della struttura detentiva è, infatti, condizionata dalla presenza o meno del personale di polizia penitenziaria che deve accompagnare e seguire il lavoro dei detenuti, ma è anche impegnato in altri compiti di sicurezza all'interno dell'Istituto, che prevalgono, in caso di necessità, su quelli agricoli. Le conseguenze di tale organizzazione ricadono, ovviamente, sull'attività agricola, che non può essere programmata su dati certi e che non ha come obiettivo primario l'efficienza economica e produttiva, come avviene in una normale azienda agricola. Anche le questioni fiscali, come la fatturazione e la contabilizzazione IVA, rappresentano punti problematici per il pieno sviluppo dell'attività agricola, con la conseguenza che nella maggior parte dei casi la produzione viene commercializzata solo all'interno dei singoli Istituti al personale dipendente e – solo in qualche caso – anche ai detenuti. Lo sviluppo produttivo dei tenimenti è dunque strettamente legato alla capacità di assorbimento interno dei prodotti che soddisfa il consumo familiare del personale. Le entrate, inoltre, vengono versate annualmente all'erario e non possono essere utilizzate per investimenti nelle aziende agricole. Situazioni nettamente diverse si hanno nei casi in cui è stata attivata una collaborazione con cooperative o altre organizzazioni esterne alle strutture carcerarie attraverso le quali gestire anche la commercializzazione dei prodotti, come è il caso di Velletri, Perugia, Siracusa, ecc. La scelta della gestione esterna si ripercuote però sul numero di detenuti che è possibile occupare nell'attività agricola, sia per la maggiore difficoltà a collocare all'esterno i detenuti secondo le disposizioni vigenti sia per il minor numero di persone necessarie con un'organizzazione del lavoro più razionale e attenta all'uso dei fattori produttivi.

Qualche riflessione conclusiva

L'agricoltura negli istituti penitenziari può essere analizzata, abbiamo visto, partendo dalle esperienze nel loro insieme oppure dalla questione del lavoro e dei lavoratori. Nel primo caso si evidenzia una grossa potenzialità dello «strumento» agricoltura come opportunità per i detenuti di fare un'attività all'aria aperta, a contatto con piante e animali, con i quali è possibile in qualche modo ristabilire un contatto con l'esterno e con la cura dell'altro. Tali esperienze, inoltre, costituiscono un veicolo di comunicazione importante per le amministrazioni penitenziarie, che attraverso i prodotti commercializzati e la presentazione delle esperienze realizzate danno un'immagine positiva dell'attività svolta e consentono di migliorare anche l'immagine del detenuto nella società.

Il lavoro, infatti, costituisce uno degli aspetti fondamentali per la costruzione di un'identità adulta nella nostra società: esso consente di collocarsi in uno specifico contesto, di mantenersi economicamente e contribuire al sostentamento di altri, di svolgere un ruolo preciso all'interno della collettività in cui si riconosce ed è riconosciuto dagli altri. In un periodo di forte crisi identitaria e di scarse opportunità professionali, svolgere un lavoro (e possedere una professionalità) è ancora più importante per costruire e/o rafforzare la propria identità e il proprio ruolo nella società.

Dal punto di vista dei lavoratori e dei loro diritti, inoltre, permangono notevoli aspetti problematici che andrebbero affrontati con attenzione per evitare di enfatizzare «l'elemento lavoro» del trattamento penitenziario, quando questo rappresenta ancora per alcuni aspetti una punizione e non un diritto sancito dalla Costituzione, e segue solo parzialmente la legislazione del lavoro, non tutelando completamente i lavoratori.

Carcere, lavoro e misure alternative

*di Desi Bruno**

I lavori che i detenuti nella stragrande maggioranza dei casi riescono a svolgere in carcere sono quelli di piccola manutenzione dei locali, di pulizia, di distribuzione del vitto, di cucina ecc. e vengono eseguiti con una turnazione che cerca di soddisfare l'esigenza dei detenuti di essere almeno in parte autosufficienti, ma le risorse per i lavori intramurari sono scarse, anche se il lavoro è un momento molto importante per il trattamento del detenuto. Molto difficile è anche la presenza di opportunità di lavoro per i detenuti che possono usufruire di misure alternative e per coloro che concludono l'esperienza detentiva, sia per il non facile coinvolgimento degli enti pubblici nel riservare quote di appalti alle cooperative sociali, sia per la refrattarietà delle aziende, pure chiamate per dovere costituzionale ad esercitare anche una funzione sociale, ad occupare persone che hanno avuto, o hanno in corso, esperienze di detenzione, in quanto la normativa vigente è selettiva, la convenienza di relativa entità stante la non sufficiente preparazione professionale delle persone ristrette. Del resto queste osservazioni trovano migliore e puntuale riscontro nella Relazione che il ministro della Giustizia ha presentato di recente sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti.

L'impossibilità di avere una occupazione, anche se modesta, spesso impedisce alle persone di trovare motivazioni sufficienti per frequentare corsi o attività sportive e ricreative accentuando in molti casi il senso di abbandono e di isolamento della persona nei confronti dell'intera collettività, aumentando contemporaneamente la disistima di se stessi e rendendo ancor più arduo il trattamento. Peraltro è noto che la possibilità di accedere al lavoro e alle misure alternative riduce in modo significativo la recidiva nel reato, creando condizioni di reale sicurezza per la collettività.

Per questi motivi è necessario coinvolgere le forze del mondo del lavoro, imprenditori e organizzazioni del mondo etico dell'impresa, enti pubblici, sinda-

* Garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Bologna e coordinatrice dei Garanti Provinciali e Comunali dei detenuti.

cati, organizzazioni di volontariato, studiosi del mondo del lavoro e della ricerca universitaria, organizzazioni della formazione professionale e l'amministrazione penitenziaria per potenziare il lavoro dentro e fuori dal carcere, utilizzando anche le possibilità di sgravi fiscali e agevolazioni tributarie offerte dalla legge Smuraglia.

Gli strumenti che consentono il lavoro alle persone detenute sono previsti dalla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale» (denominata di seguito OP), che disciplina le misure alternative alla detenzione applicabili alle persone condannate in via definitiva e agli internati, cioè a coloro che hanno misure di sicurezza detentive, prevede l'istituto dell'ammissione al lavoro esterno, oltre alla disciplina dei permessi premio la cui concessione può agevolare la ricerca di attività lavorativa. È importante sottolineare che anche lo straniero detenuto senza permesso di soggiorno e senza documento di identità in corso di validità può essere ammesso, quando ricorrono gli altri presupposti, al lavoro all'esterno ed alle misure alternative alla detenzione. L'identificazione avviene secondo i dati anagrafici della sentenza definitiva.

Gli uffici competenti devono rilasciare il codice fiscale ed una speciale autorizzazione al lavoro, valida fino alla cessazione della misura.

Un breve cenno sulle misure più connesse al lavoro

Lavoro all'esterno (art. 21 O.P.)

È una modalità di esecuzione della pena che consente di uscire dall'istituto per svolgere attività lavorativa o frequentare corsi di formazione professionale.

Può essere previsto per:

- condannati definitivi per reati comuni senza alcuna limitazione relativa alla posizione giuridica e al periodo trascorso in carcere;
- condannati alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis OP dopo 1/3 della pena e comunque non oltre 5 anni;
- condannati all'ergastolo dopo l'espiazione di almeno 10 anni.

È un provvedimento di natura amministrativa, non propriamente una misura alternativa, perché è proprio del direttore ed approvato dal magistrato di sorveglianza: dopo l'approvazione viene redatto un programma di trattamento che deve essere approvato sempre dal magistrato di sorveglianza.

Nel provvedimento dovranno essere indicate le prescrizioni a cui attenersi fuori dall'istituto di pena.

Semilibertà (art. 48 OP e art. 101 Regolamento Esecutivo)

È una misura alternativa concessa dal Tribunale di sorveglianza.

Consente al condannato (o internato) di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

Requisiti per accedervi:

- essere sottoposto ad una misura di sicurezza (in qualunque momento);
- essere condannato all'arresto o alla reclusione non superiore a 6 mesi;
- essere condannato ad una pena superiore ai 6 mesi ed aver scontato metà pena (2/3 per i reati di cui all'articolo 4 bis, comma 1 OP, che riguarda i reati considerati dal legislatore di maggior allarme sociale);
- essere condannato all'ergastolo ed aver scontato 26 anni di detenzione. La persona in semilibertà esce dal carcere la mattina e vi fa rientro secondo gli orari indicati nel programma di trattamento predisposto dal direttore del carcere e approvato dal magistrato di sorveglianza.

Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 OP e artt. 96-98 Regolamento Esecutivo)

Trattasi di misura alternativa che ha tra i presupposti l'esistenza di una attività lavorativa (ma anche formativa e di studio) ed è concessa dal Tribunale di sorveglianza.

Se la condanna o il suo residuo pena è inferiore ai tre anni, valutati i risultati dell'osservazione della personalità, il soggetto può essere affidato al servizio sociale per il periodo di pena ancora da scontare, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento contribuisca alla reinserimento del reo e assicuri la prevenzione di recidiva: in tale periodo verrà seguito dall'ufficio esecuzione penale esterna.

L'esito positivo del periodo trascorso in affidamento estingue la pena e ogni altro effetto penale con pronuncia del Tribunale di sorveglianza.

Detenzione domiciliare (art. 47 ter OP e art. 100 Regolamento Esecutivo)

È una misura alternativa *sui generis*, concessa dal Tribunale di sorveglianza, senza programma trattamentale ma basata sulla inesistenza del pericolo di fuga ed è da considerarsi più misura deflattiva. Può scontare la pena agli arresti domiciliari (che si chiamano detenzione domiciliare quando la pena è definitiva) chi ha compiuto 70 anni, non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non è stato condannato con la recidiva.

Inoltre chi deve scontare una pena o un residuo di pena inferiore ai quattro anni se:

- donna in stato di gravidanza; madre o padre di prole inferiore ai 10 anni;
- persona in particolari condizioni di salute o di età anagrafica superiore ai 60 anni (se inabile) o inferiore ai 21 anni;
- persona con una pena o residuo di pena inferiore ai due anni indipendentemente dalle condizioni sopra descritte se non sussistono i presupposti per ottenere l'affidamento in prova (e non condannata per reati di cui all'art. 4 bis OP o con recidiva all'art. 99 c.p., 4° c.). Durante la detenzione domiciliare il magistrato di sorveglianza può autorizzare la persona ammessa ad assentarsi dall'abitazione per svolgere attività lavorativa.

Permessi premio (art. 30 ter, quater OP)

Possono essere richiesti dai condannati che abbiano tenuto regolare condotta e che non risultino socialmente pericolosi al fine di consentire di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. L'istanza va diretta al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del direttore del carcere, può concedere permessi premio per la durata non superiore ai 15 giorni e in ogni caso per non più di 45 giorni per ciascun anno di espiazione.

L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.

La concessione dei permessi è ammessa:

- a) nei confronti di condannati alla reclusione o all'arresto non superiore a 3 anni anche se congiunta all'arresto;
- b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a 3 anni dopo l'espiazione di almeno un quarto di pena, se si tratta di reati non appartenenti all'art. 4 bis co. 1 OP;
- c) nei confronti di condannati alla reclusione per delitti indicati dall'art. 4 bis co. 1 OP dopo l'espiazione di metà della pena e comunque non oltre 10 anni;
- d) nei confronti di condannati all'ergastolo dopo l'espiazione di almeno 10 anni.

I permessi premio possono essere concessi ai detenuti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, codice penale nei seguenti casi:

- a) nei confronti di condannati alla reclusione o all'arresto non superiore a 3 anni anche se congiunta all'arresto dopo l'espiazione di un terzo della pena;
- b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a 3 anni, se si tratta di reati non appartenenti all'art. 4 bis co. 1 OP dopo l'espiazione di metà della pena;
- c) nei confronti di condannati alla reclusione per delitti indicati dall'art. 4 bis co. 1 OP e nei confronti di condannati all'ergastolo dopo l'espiazione di due terzi della pena e comunque non oltre quindici anni.

Agricoltura e detenzione: l'esperienza delle colonie penali in Sardegna

*di Paola Calandro**

Tra i 12 istituti penitenziari della regione Sardegna si annovera la reclusione nelle cosiddette «colonie penali». Si tratta di Isili, Is Arenas e Mamone, che si estendono rispettivamente nell'area di Cagliari, del Medio Campidano e di Nuoro e che riguardano complessivamente un territorio di 6.200 ettari tra boschi, terreni coltivabili, pascoli, spiagge e natura incontaminata.

Le colonie penali si differenziano dagli altri istituti di pena per la presenza, nei loro territori, di aziende agricole in cui si praticano l'agricoltura e l'allevamento del bestiame. Nate nell'Ottocento al fine di bonificare terreni attraverso il lavoro «forzato» dei detenuti, oggi le colonie penali hanno superato il carattere affittivo che le caratterizzava originariamente, trasformandosi in istituti a vocazione agricola e pastorale dove il trattamento detentivo è imperniato sul coinvolgimento del detenuto nelle attività lavorative dell'azienda agricola. Questi istituti offrono ai detenuti l'opportunità di lavorare a contatto con il territorio, nella cura degli animali e nella produzione agricola, con una libertà maggiore rispetto a quella possibile all'interno di altre strutture carcerarie. Questo rende le colonie agricole una realtà assolutamente unica nel sistema penitenziario nazionale, considerando anche che in Italia ne esistono solo quattro, di cui ben tre sul territorio della Sardegna. Attualmente le colonie penali sarde, che gestiscono «tenimenti» agropastorali ricorrendo ad imprese esterne solo per alcuni processi di trasformazione dei prodotti, producono frutta, ortaggi, derivati di ortaggi (essiccati o sott'olio), spezie, miele, olio, mirto, formaggio, carni (ovine, suine, bovine), legna, sughero. Seppur in assenza di formale certificazione, nei tre istituti si pratica l'agricoltura biologica o a basso impatto ambientale.

Relativamente alla produzione zootecnica si ricorre prevalentemente all'allevamento allo stato brado.

Allo stato attuale la distribuzione dei prodotti avviene all'interno dello stesso ambiente carcerario.

* Provveditorato Amministrazione Penitenziaria della Sardegna, Ufficio Detenuti e Trattamento.

Le colonie agricole presentano alcuni dei problemi che affliggono tutte le istituzioni carcerarie, come il sovraffollamento o la carenza di organico, e anche delle difficoltà specifiche legate alla gestione del lavoro dei detenuti e alla gestione delle attività di produzione e diffusione dei prodotti all'interno di un mercato in continua evoluzione. In particolare è stata riscontrata una carente abilità tecnico-professionale da parte dei detenuti lavoratori, elemento che costituisce uno dei principali fattori disfunzionali, sia per quanto riguarda le spese di gestione, sia per quanto riguarda la quantità e la qualità dei prodotti realizzati nelle aziende agricole.

Per questo si è reso necessario un intervento di rilancio delle colonie penali attraverso un progetto denominato COLONIA (Convertire Lavoro Ottimale Negli Istituti Aperti) con data di inizio ad ottobre 2009. Il progetto si propone di realizzare l'integrazione sociale e lavorativa dei detenuti delle tre colonie penali a partire dalla riqualificazione produttiva delle aziende agricole, attraverso la professionalizzazione dei reclusi, il miglioramento dell'organizzazione del lavoro, il potenziamento delle metodologie produttive, della diversificazione e delle modalità di distribuzione e promozione dei prodotti sul territorio.

La professionalizzazione dei detenuti e l'incremento delle loro competenze tecniche e capacità professionali sarà realizzata attraverso una metodologia formativa continua, destrutturata, pratica, interattiva, che stimoli la partecipazione diretta e la motivazione allo svolgimento del lavoro.

Accanto a questo tipo di attività, occorre intervenire sulle difficoltà delle colonie agricole di inserirsi nel mercato, sviluppando piani di *marketing* che possano rendere competitivo il prodotto agroalimentare. Il proposito è quello di sfruttare la possibilità di creare prodotti di qualità, rappresentativi delle tradizioni della cultura sarda, portatori quindi di importanti valori.

Attraverso la collaborazione attiva con Slow Food Sardegna, partner del progetto, sarà possibile intervenire sul miglioramento della qualità dei prodotti delle colonie agricole, superando la loro marginalità nel mercato e la mancanza di visibilità.

L'agricoltura biologica aiuta anche in carcere

*di Paolo Madonna**

Negli ordinamenti di tutte le democrazie liberali la detenzione è intesa non solo come pena, ma anche e soprattutto come percorso di recupero e reinserimento dell'individuo nella società.

In questa ottica assume particolare rilevanza il ruolo degli Istituti Penitenziari, poiché è lì che tale percorso può e deve essere avviato. Molte esperienze dimostrano che le azioni incentrate sullo sviluppo di capacità relazionali, competenze di base e tecnico-professionali hanno maggiori probabilità di successo. Per questo negli Istituti Penitenziari più moderni e di nuova concezione si cerca di creare le migliori condizioni per la partecipazione volontaria e retribuita dei detenuti ad attività lavorative che promuovono la socializzazione e l'apprendimento. Il lavoro all'interno dell'Istituto Penitenziario, quindi, non è proposto come semplice diversivo, ma come opportunità – ad un tempo – di guadagno, di relazione, di crescita personale e professionale. La Casa Circondariale di Modena, concepita e gestita secondo questi criteri, ha orientato la sua esperienza sulle attività agricole. Potendo contare su una superficie propria di circa 3 ettari, la struttura ha puntato da subito a sviluppare un «sistema di opportunità» attorno al nucleo di una azienda agricola «modello», che – dal 2000 – è stata riconvertita alla produzione di ortaggi e di frutta biologica. La scelta dell'agricoltura biologica, oltre ad essere in linea con i più recenti orientamenti comunitari e nazionali – nella fattispecie pienamente condivisi da decisori – presenta anche crescenti opportunità di mercato e migliori condizioni di trasferimento tanto delle competenze quanto delle tecnologie. Condotta come «impresa sociale» (ossia con criteri imprenditoriali, ma senza scopo di lucro) e nel pieno rispetto delle normative e delle migliori prassi in materia di produzioni biologiche, questa «azienda» agricola è oggi una delle componenti strutturali dei programmi di recupero e reinserimento della Casa Circondariale di Modena.

Gli elementi che concorrono a giudicare positiva e promettente questa esperienza sono sostanzialmente tre:

* Direttore della Casa Circondariale di Modena, Congresso Internazionale di IFOAM, giugno 2008.

- il livello di integrazione tra diversi servizi e di collaborazione tra i rispettivi operatori;
- il livello di partecipazione dei detenuti (ovvero la sporadicità dei rifiuti e delle rinunce);
- i risultati ottenuti sia in termini di bilancio costi/benefici, sia sul piano strettamente amministrativo/gestionale.

All'interno di questa esperienza, poi, hanno particolare rilevanza la selezione e la formazione di coloro che – avendo i requisiti – si candidano per lavorare «in azienda». La selezione viene effettuata in base ad una valutazione preliminare, che tiene conto innanzitutto della motivazione dei candidati e prosegue con un bilancio delle competenze e dei fabbisogni formativi. Gli ammessi al gruppo di lavoro del tenimento agricolo hanno poi la costante assistenza dei tecnici incaricati, e possono perfezionare l'apprendimento *on the job*, affiancati da operatori più esperti. Ovviamente non mancano i problemi, e le sfide sono numerose. Tra queste la più recente è di tipo «interculturale».

La crescente eterogeneità della popolazione carceraria comporta infatti una maggiore complessità e «criticità» sul piano relazionale, formativo, gestionale, ecc. Questo tuttavia non porta a mettere in discussione la scelta iniziale, poiché l'agricoltura biologica resta ancora un campo di opportunità e d'interesse anche per un'utenza così specifica.

Il progetto dell'ARSIA e del Provveditorato Regionale della AP della Toscana su agricoltura sociale e sistema carcerario

*di Roberto D'Alonzo**

*con la collaborazione di Marco Noferi** e Carlo Triarico****

Premessa

Il progetto pilota sulla «diversificazione aziendale nell'agricoltura sociale» che l'ARSIA (Agenzia Regionale Sviluppo e Innovazione in Agricoltura) attiva in concertazione con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana (PRAP) ha come finalità accrescere i livelli d'integrazione delle risorse disponibili nelle aree agricole e potenziare la rete di promozione sociale e gli strumenti di prevenzione del disagio, in linea con quanto previsto dalla normativa regionale. Nello specifico della Toscana, la diversificazione delle attività aziendali verso settori produttivi e di servizio «non agricoli» sta diventando un'esigenza indilazionabile a causa della progressiva perdita di competitività del settore e della necessità/capacità di disporre di forza lavoro (soprattutto per quel che riguarda le aree e le attività marginali come il governo del bosco e la pastorizia). Il progetto pilota «Diversificazione aziendale» dell'Agenzia sulle tematiche della multifunzionalità dell'agricoltura è conseguente ai risultati del Programma di attività 2008 ed in particolare ai risultati del progetto di sviluppo rurale «Isola di Gorgona», con il corso sul governo degli animali rivolto ai detenuti del carcere. L'ARSIA e il PRAP hanno avviato una collaborazione (sancita da un Protocollo d'intesa) per l'elaborazione e la realizzazione di percorsi di animazione e formazione, rivolti a tecnici, aziende, detenuti ed operatori e che si apriranno alla disponibilità di realtà toscane impegnate nei percorsi di agricoltura sociale: progetti di sviluppo rurale rientranti nell'ambito delle attività dell'ARSIA sulla multifunzionalità, che hanno già ricevuto importanti conferme con i programmi avviati dal 2003 in ambito regionale (e che

* ARSIA, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura.

** Cooperativa sociale Paterna.

*** APAB - Associazione per l'Agricoltura Biodinamica Toscana.

Da ARSIA - Regione Toscana: *Progetto Agricoltura Sociale, Quaderni di Lavoro.*

hanno visto la collaborazione delle organizzazioni professionali e delle altre realtà associative del mondo agricolo toscano (CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Coordinamento Toscano Produttori Biologici, AIAB, Associazione per l'Agricoltura Biodinamica).

Obiettivi e finalità

Questo intervento ha quindi l'obiettivo di attivare progetti di sviluppo rurale attraverso il coinvolgimento degli istituti penitenziari toscani in percorsi di formazione, studio ed animazione, verificando al contempo la possibilità di inserimenti in aziende agricole già impegnate o interessate all'agricoltura sociale. Il progetto, inoltre, deve essere inteso come strumento di confronto e concertazione per l'elaborazione metodologica, per la replicabilità di percorsi applicabili in altri istituti penitenziari, per la partecipazione a progetti interregionali e/o comunitari di comune interesse. Gli strumenti approntati, le metodologie di lavoro utilizzate e i risultati saranno comunicati verso l'esterno attraverso apposite iniziative e attività di animazione curate dagli enti firmatari del protocollo, per contribuire alla promozione e diffusione dell'agricoltura sociale nella Regione Toscana.

Articolazione del progetto

Il progetto si articola nel 2009 attraverso uno sviluppo temporale che, in attuazione delle premesse, intende promuovere via via il coinvolgimento dei vari attori e delle varie realtà dell'agricoltura sociale e del sistema carcerario (aziende, detenuti, operatori degli istituti, tecnici) attraverso azioni di formazione, informazione, consulenza e animazione.

In sintesi, si prevede di:

- svolgere un'azione di informazione orientativa rivolta alle Società per la Salute e alle imprese agricole intorno al sistema in via di realizzazione;
- organizzare seminari di animazione e formazione ospitati presso aziende con esperienza di agricoltura sociale;
- svolgere incontri di informazione e orientamento con gli operatori del sistema carcerario della Toscana, con funzionari e consulenti indicati dal PRAP;
- attuare un piano di formazione per detenuti.

I percorsi di formazione dovranno coniugare l'attività didattica (allevamenti e tecniche agronomiche) con la conoscenza di esperienze di agricoltura sociale, per favorire rimedi a personali storie di disagio sia all'interno del carcere che

nella futura reintegrazione alla vita da liberi cittadini, aprendo per quanto possibile l'istituzione-carcere alle numerose e significative esperienze che nel territorio toscano operano in questo settore innovativo e avviando la creazione di una «rete» di relazioni fra diversi operatori e strutture carcerarie.

Il progetto sarà rivolto, inoltre, al mantenimento delle attività agricole negli istituti, anche in funzione di un'opportunità di formazione e qualificazione del personale tecnico e della manodopera (detenuti), concorrendo al consolidamento e miglioramento della produzione destinata all'autoconsumo (incremento della percentuale di soddisfacimento delle richieste interne) e all'introduzione di tecniche a basso impatto ambientale per la conduzione e la difesa delle colture e degli allevamenti.

Nello specifico dei corsi di formazione per detenuti, l'erogazione del corso avverrà a favore dei nominativi segnalati dal Provveditorato regionale.

I corsi saranno progettati e organizzati dall'ARSIA in concertazione con le direzioni dei carceri e il loro costo rientra nei costi che l'ARSIA destina alle attività di formazione e promozione dell'animazione rurale. Come complemento dei corsi saranno organizzate visite specifiche di aziende della rete di Agricoltura Sociale negli istituti penitenziari per far conoscere queste realtà e favorire scambi con i detenuti e il personale dell'Amministrazione Penitenziaria.

La competenza ARSIA potrà dare elementi di riferimento e supporto tecnico alla Direzione Generale Sviluppo Economico per il Piano di Sviluppo Rurale (misura 311) e nella diffusione della metodologia LEADER.

Il progetto 2009: agricoltura sociale e sistema carcerario. Risorse umane a sostegno dell'agricoltura in Toscana

Il contesto

Il progetto è parte dell'azione più generale con cui da anni l'ARSIA sostiene lo sviluppo rurale attraverso la promozione di efficaci pratiche per lo sviluppo della multifunzionalità e della rilevanza sociale dell'imprenditoria agricola: il programma è iniziato nel 2003 ed ha progressivamente coinvolto oltre 100 fra aziende, cooperative agricole e forestali, comunità e centri rurali, imprese della cooperazione sociale. Il programma ha ricevuto la collaborazione delle organizzazioni professionali e delle realtà associative del mondo agricolo toscano (CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Coord. T. Produttori Biologici, AIAB, Associazione per l'Agricoltura Biodinamica). L'agricoltura sociale può contribuire attivamente a promuovere condizioni che non solo permettano al mondo rurale di avere una parte attiva negli interventi a sostegno di settori critici del sociale, ma anche di trarre vantaggio per sé dalla costruzione di una rete di relazioni che vedano il mondo agricolo quale ambiente privilegiato [...].

Il quadro legislativo con particolare riferimento al PSR

Il mondo carcerario, gravato da un insostenibile sovraffollamento, ha visto via via l'introduzione di soluzioni legislative atte a costruire per i detenuti una prospettiva premiale per i buoni comportamenti e condizioni di sostegno per l'inserimento lavorativo. In particolare la legge 193 del 22 giugno 2000; i decreti di attuazione del 9 novembre 2001; il d.m. n. 87 del 25 febbraio 2002 e la successiva circolare 107 del 9 maggio 2002 permettono l'accesso al mondo del lavoro a condizioni economicamente interessanti. La legislazione prevede peraltro importanti incentivi alle aziende che permettono la formazione del detenuto e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo.

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Toscana 2007/2013 prevede opportunità di finanziamenti per Enti Locali e aziende agricole, anche per realizzare progetti di Agricoltura Sociale. Fra queste opportunità rientra la misura 311 (Diversificazione verso attività non agricole) che ha come beneficiari gli imprenditori agricoli professionali e finanzia interventi all'interno delle aziende agricole «finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi e delle opportunità sociali». Gli interventi ammissibili riguardano: ristrutturazioni di fabbricati aziendali (per lo svolgimento di attività diurne), acquisto di attrezzature, allestimento di aule-laboratori, abbattimento delle barriere architettoniche, realizzazione di «percorsi sicuri» e allestimento di specifiche aree di coltivazione e allevamento. Tali interventi devono essere funzionali allo svolgimento delle attività socio-assistenziali previste dal progetto che, per essere ammesso a finanziamento, deve essere coerente con la programmazione e le indicazioni dei Piani Integrati di Salute previsti a livello territoriale.

I problemi che il progetto aspira ad affrontare

Sul territorio della Toscana insistono ben sedici istituti carcerari e un ospedale psichiatrico giudiziario. Opera inoltre un Centro per la Giustizia Minorile. Gli enti, con le loro diverse caratteristiche, sono collocati su tutto il territorio regionale. Diversi dei detenuti e internati provengono proprio dal mondo rurale, in alcuni casi sono impiegati in attività agricole all'interno degli istituti. La loro preparazione in agricoltura è stata seguita per anni con azioni di formazione e consulenza, condotte da varie realtà dell'associazionismo, da agenzie formative accreditate e da organizzazioni del mondo agricolo: fra queste, è da segnalare la specifica attività di APAB (Associazione per l'Agricoltura Biodinamica Toscana), che ha collaborato per molti anni alla direzione tecnica delle aree agricole penitenziarie in Toscana in convenzione con il Ministero della Giustizia e formato addetti anche attraverso bandi di formazione professionale e progetti transnazionali. Al momento c'è quindi un potenziale di addetti che potrebbero essere impiegati, anche stagionalmente e come avventizi, nelle im-

prese agricole toscane, o preparati ad affrontare la propria uscita dal carcere e la riorganizzazione dell'azienda di proprietà che hanno dovuto abbandonare.

D'altro canto in un contesto come quello rurale toscano, dove la direzione verso la multifunzionalità e l'impresa sociale delle aziende agricole ha già segnato importanti pagine del PSR, pare importante sostenere un'azione pilota che potrà assumere carattere di esemplarità sia in ambito nazionale che nel contesto europeo.

Potranno determinarsi benefici in termini di sviluppo e di reddito soprattutto per quelle imprese che presidiano le zone più svantaggiate e marginali e dove più difficile appare trovare manodopera e gestire positivamente il bilancio tra costo del lavoro e ricavo finale. Sarà anche possibile per alcune aziende e cooperative sociali installare presso gli istituti carcerari laboratori di trasformazione dei prodotti agricoli, fruendo di attrezzature e manodopera interna.

Per garantire l'utilizzo delle opportunità occupazionali e logistiche indicate, è necessario individuare e superare alcuni problemi di fondo:

- a. occorre informare, orientare e formare il mondo rurale, l'imprenditoria agricola e le realtà istituzionali e territoriali (Società per la Salute, Servizi Sociali, tecnici delle organizzazioni di categoria, ecc.).
- b. occorre preparare le condizioni all'interno del contesto carcerario tanto orientando gli operatori quanto formando i detenuti.
- c. occorre formare alcuni operatori e consulenti per l'attività di assistenza alle imprese e per il tutoraggio/accompagnamento dei detenuti inseriti in azienda.

Per quanto riguarda le aziende agricole, innanzitutto è necessario far sì che si creino le condizioni per fruire delle opportunità e dunque:

1. occorre svolgere un'azione di informazione orientativa presso le aziende agricole;
2. occorre svolgere un'azione formativa verso il mondo dell'imprenditorialità agricola al fine di istruire sulle modalità di fruizione delle opportunità (assunzioni in azienda e realizzazione di lavoro in carcere);
3. occorre svolgere un'azione di informazione orientativa presso gli operatori degli istituti carcerari in modo da preparare *in situ* le condizioni di condivisione del percorso;
4. occorre sostenere la formazione dei detenuti verso l'inserimento e/o per la creazione di laboratori di trasformazione e confezionamento;
5. occorre avviare la prima preparazione di un nucleo di operatori e di consulenti che siano in grado di informare e accompagnare le aziende nell'iter burocratico e nei rapporti e convenzioni con il Ministero della Giustizia; svolgere azione di tutoraggio e accompagnamento, con presenza *in situ*, durante le prime fasi dell'inserimento lavorativo dei detenuti nelle aziende.

Le azioni formative previste

- a.** Seminari di informazione orientativa (3 giornate seminariali in aree territoriali)

Destinatari

Società della Salute, Servizi Sociali Territoriali, tecnici pubblici e privati e delle organizzazioni di categoria.

Obiettivi dell'azione

Si illustreranno le possibilità del progetto, le particolari condizioni d'impiego di detenuti ed ex detenuti in agricoltura e nella trasformazione dei prodotti. Verranno raccolte manifestazioni di interesse da parte dei Servizi Sociali, degli enti locali, delle aziende agricole e delle organizzazioni di categoria per iniziative di supporto al sistema in via di realizzazione con il progetto.

- b.** Seminari per aziende con esperienze di agricoltura sociale (6 giornate seminariali ospitate presso aziende con esperienze in atto di agricoltura sociale)

Destinatari

Aziende agricole toscane che hanno mostrato interesse nella precedente fase a) o hanno già attivato in passato iniziative legate allo sviluppo della cosiddetta «agricoltura sociale» e aziende interessate ad attivarsi nell'ambito della multifunzionalità.

Obiettivi dell'azione

Svolgere un'azione formativa verso il mondo dell'imprenditorialità agricola al fine di istruire sulle modalità di fruizione delle opportunità offerte dal sistema. Si procederà alla realizzazione di seminari di animazione e informazione ospitati presso aziende con esperienze di agricoltura sociale, rivolti a imprenditori agricoli della Toscana. I partecipanti verranno formati alla fruizione delle particolari condizioni di assunzione e/o di installazione di laboratori di trasformazione e confezionamento; alla relazione con le realtà del mondo carcerario; alla relazione con gli operatori del sistema. In tali occasioni si illustreranno casi studio ed esperienze già realizzate riguardanti le particolari condizioni di impiego di detenuti ed ex detenuti in agricoltura e nella trasformazione.

- c.** Giornata di *workshop* regionale a Gorgona

Destinatari

Operatori e consulenti. Funzionari, operatori, educatori, polizia penitenziaria del Ministero della Giustizia in Toscana (fruitori di secondo livello).

Workshop regionale

Prima dell'avvio del percorso formativo e come momento di riflessione metodologica sarà organizzato un *workshop* regionale a Gorgona per permettere di far conoscere a funzionari, operatori, educatori, polizia penitenziaria del Ministero della Giustizia in Toscana il progetto da avviare con i detenuti negli istituti penitenziari. Il *workshop* sarà mirato inoltre ad attivare un incontro con un gruppo di aziende zootecniche toscane per valutare possibili rapporti di collaborazione per il reinserimento di detenuti e a far conoscere l'avvio del percorso progettuale alla rete dell'agricoltura sociale.

- d.** Seminario di informazione e orientamento degli operatori del Ministero della Giustizia.

Destinatari

Funzionari, operatori, educatori, polizia penitenziaria del Ministero della Giustizia in Toscana.

Obiettivi dell'azione

Svolgere orientamento e informazione sulle modalità complessive del progetto e sul sistema in via di organizzazione presso gli operatori del Ministero della Giustizia (dirigenti, educatori, polizia penitenziaria). Si procederà alla realizzazione di incontri con gli operatori delle singole realtà carcerarie, degli istituti e centri del Ministero della Giustizia in Toscana. I partecipanti verranno orientati alla collaborazione attiva con il progetto e con il sistema di inserimento lavorativo dei detenuti in agricoltura, alla relazione con gli operatori del sistema, alla realizzazione di azioni di formazione dei detenuti nell'ottica dell'inserimento lavorativo in agricoltura. In tali occasioni si produrrà un'idea di massima sui possibili fruitori del sistema.

- e.** Seminari di valutazione formativa del percorso progettuale con operatori e consulenti indicati dal PRAP. 5 giornate seminariali

Destinatari

Operatori e consulenti indicati dal PRAP.

Obiettivi dell'azione

Sperimentare un primo approccio alla formazione delle competenze professionali per realizzare primi esempi di applicazione del modello perseguito dal sistema.

Si creeranno le condizioni per un primo avvio proficuo del percorso formativo, attraverso la prima preparazione di un minimo nucleo di operatori e di consulenti che siano in grado di:

- 1) informare e accompagnare le aziende nell'iter burocratico e nei rapporti e convenzioni con il Ministero della Giustizia;
 - 1) svolgere azione di tutoraggio e accompagnamento, con presenza *in situ*, durante le prime fasi dell'inserimento lavorativo dei detenuti nelle aziende. In previsione di una crescita del fenomeno, sarà opportuno definire e sviluppare standard di qualità del servizio e requisiti strutturali.
- f.** Formazione dei detenuti. 2 corsi di 8 giornate ciascuno ripetuti in due istituti individuati dal PRAP (composizione aula: 15-20 corsisti).

Destinatari

Il progetto si caratterizza con l'erogazione di un corso di formazione articolato in dieci giornate formative per i detenuti. Il corso è progettato e organizzato dall'ARSIA in concertazione con la direzione del PRAP e il suo costo rientra nei costi che l'ARSIA destina alle attività di formazione e promozione dell'animazione rurale. Verrà svolta un'azione formativa a favore di alcuni detenuti in grado di fruire dell'opportunità (sia attraverso spazi formativi già avviati, sia progettando azioni mirate) con contenuti didattici orientativi, nozioni agronomiche generali, informazioni sulle pratiche di allevamento e sulla gestione sostenibile delle imprese, ecc.

Come complemento del corso si organizzeranno visite specifiche di aziende della rete di Agricoltura Sociale negli istituti penitenziari sedi del corso; e, se possibile, dei detenuti allievi dei corsi alle aziende agricole già impegnate nell'agricoltura sociale.

Il progetto della Provincia di Genova e del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per l'inserimento lavorativo dei detenuti

di Susanna Ricasso^{}, Lidia Prato^{**}, Chiara Fasce^{***},
Michela Salomone ed Elisabetta Tedeschi^{****}*

Riportiamo di seguito il Progetto cofinanziato dall'Unione Europea PO Regione Liguria OB. CRO FSE 2007-2013 - Provincia di Genova, Direzione Politiche del Lavoro, Ufficio inclusione sociale e collocamento disabili ATI: CIF - IS.FOR.COOP.

La cornice istituzionale

- **Commissione Speciale Carceri della Provincia di Genova (2003-2007):** attraverso l'uso delle audizioni (in totale ben 92) nei confronti dei portatori di interesse, svolge un ruolo politico di promozione della conoscenza reciproca tra le istituzioni del sistema penale e i referenti dei servizi locali.
- **Protocollo d'intesa PRAP ed Enti Locali (2007):** è un importante accordo interistituzionale che impegna il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, il Comune di Genova e la Provincia di Genova a promuovere iniziative coordinate e integrate nell'ambito dell'istruzione, della formazione e del lavoro.
- **Assessorato con delega alle carceri (dal 2007):** testimonia una forte volontà politica da parte della Provincia di Genova a proseguire nell'impegno sul fronte del reinserimento sociale e lavorativo delle persone in esecuzione di pena.
- **Accordo operativo Case Circondariali/CPI (dal 2008):** si tratta di uno strumento di tipo eminentemente operativo che consente ai Centri Provinciali per l'Impiego di erogare servizi di politiche del lavoro (orientamento, tirocini, mediazione culturale, *match...*) anche all'interno delle tre Case Circondariali presenti sul territorio provinciale.

^{*} Direzione Politiche del Lavoro.

^{**} Responsabile Ufficio Inclusione.

^{***} Referente di filiera.

^{****} Mediatori.

- **GOL Carcere (gruppo operativo locale) (dal 2007):** consiste in un gruppo tecnico interistituzionale cui partecipano i servizi della Provincia di Genova (Ufficio inclusione, CPI, formazione professionale, istruzione), del Comune di Genova (ufficio inserimenti lavorativi, ufficio stranieri), le Case Circondariali, l'Ufficio esecuzione penale esterna e il Centro Giustizia Minorile. Nell'ambito di tale gruppo vengono avanzate proposte di collaborazione rispetto a servizi e progetti di competenza degli enti locali soprattutto in risposta a specifiche esigenze delle istituzioni penali; ciò consente di attivare progetti e servizi concordati, sostenibili, strutturali e integrati.

Utenza presente sul territorio della provincia di Genova

- Casa Circondariale GE-Marassi (ca. 700);
- Casa Circondariale GE-Pontedecimo (ca. 150);
- Casa Circondariale Chiavari (ca. 70);
- Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (ca. 500);
- Servizio Prima Accoglienza Minori (33 nel primo semestre del 2009);
- Comunità Ministeriale Minori (24 nel 2008);
- Ufficio Servizio Sociale Minori (ca. 1049 nel 2008).



Il servizio di accompagnamento al lavoro per persone in esecuzione di pena

Un primo progetto di accompagnamento al lavoro è stato realizzato a partire dal 2003 in modo sperimentale dal privato sociale e dall'UEPE, nei confronti di utenza in esecuzione di pena esterna.

Tale progetto è diventato, a partire dal 2006, un intervento strutturale ed integrato all'interno del più ampio Servizio di Mediazione al lavoro dell'Ufficio Inclusione socio-lavorativa/Collocamento disabili della Provincia di Genova (v. schema), anche grazie alla collaborazione tra diverse figure istituzionali impegnate sulle problematiche della detenzione.

Ciò ha consentito non solo di dare visibilità e continuità ad interventi già in atto, facendoli uscire dall'ottica della sporadicità e precarietà, ma anche di estendere l'intervento a tutta l'area penale, di aumentarne notevolmente i numeri nonché di inserire la singola azione in un sistema integrato di servizi per la formazione e per il lavoro, così come descritto all'interno del Protocollo di Intesa prima descritto.

Alcuni schemi



Servizi e progetti area penale

Obiettivi del servizio: occupabilità, inserimento lavorativo, continuità degli interventi, promozione di azioni di sistema, sviluppo della rete territoriale, integrazione degli interventi.

Destinatari del progetto: persone in esecuzione di pena e fine pena; i servizi di presa in carico dell'utenza segnalata da UEPE e dalle Case Circondariali sono l'orientamento dell'Ufficio inclusione, l'orientamento dei CPI e la mediazione interculturale.

Procedure: assistenti sociali dell'UEPE, educatori del carcere ecc. individuano possibili candidati per il servizio di mediazione al lavoro, per la formazione professionale, per la mediazione interculturale.

Strumenti: Orientamento dell'Ufficio inclusione Provincia di Genova presso l'UEPE e dei Centri per l'Impiego presso le Case Circondariali, iscrizioni ai CPI delle persone in esecuzione penale, anche stranieri.

Proposta e costruzione individualizzata e congrua rispetto alle peculiarità della persona di un percorso di formazione professionale attraverso *voucher* interno alle Case Circondariali, attivazioni di borse lavoro o misure di sostegno al reddito (p.e. Progetto Pari, Progetto Indulto) attivazione Servizio di Mediazione Culturale dentro le Case Circondariali (Progetto Regionale), formazione degli operatori della rete.

Metodologia: rendere il cliente protagonista attivo del percorso, cercando di sviluppare le sue capacità di *empowerment* attraverso:

- colloqui individuali per conoscere la storia formativa, professionale e personale del cliente;
- stesura *curriculum*, bilanci di competenze;
- *role playing* per affrontare colloqui di selezione;
- test di informatica per valutarne il livello di conoscenza;
- percorsi individualizzati di avvicinamento al mondo del lavoro attraverso l'attivazione di tirocini osservativi e formativi;
- monitoraggi nelle aziende, il mediatore diventa l'interfaccia fra mondo del lavoro e persone;
- colloqui congiunti con mediatori culturali.

Orientamento dal 2006 al 2008

Ufficio Inclusione presso UEPE, Centro per l'Impiego presso Carceri Marassi, Pontedecimo, Chiavari).

N. colloqui 572, tra cui 119 donne e 114 stranieri.

I principali invii che sono stati attivati per le persone in carico

- Percorsi socio-occupazionali;
- inserimenti lavorativi tramite Centro per l'Impiego;
- borse lavoro UEPE;
- servizio Mediazione Lavoro Inclusione;
- percorsi disabili;
- Progetto Pari;
- Progetto Indulto.

La ricerca delle aziende

Ogni mediatore ha il compito ed il ruolo di delineare assieme alla persona il progetto formativo.

Una volta delineato il settore lavorativo più idoneo rispetto ad attitudini lavorative, esperienze pregresse e curriculum, competenze trasversali, il mediatore si attiva nella ricerca della realtà lavorativa.

I criteri secondo i quali una realtà è considerata adeguata alla persona sono i seguenti:

- settore lavorativo;
- tipologia di azienda;
- organizzazione aziendale;
- clima aziendale;
- stili aziendali;
- presenza o meno di personale non comunitario;
- ubicazione geografica dell'azienda.

Tali caratteristiche sono rilevate nel corso di quella che viene definita «istruttoria» e che prevede la visita da parte di due operatori dell'Ufficio Inclusione in azienda.

La presenza di due operatori permette di garantire il criterio di oggettività nella rilevazione delle caratteristiche aziendali.

L'istruttoria si struttura in un colloquio con il referente delle risorse umane e, ove possibile, una visita guidata. Ciò consente di rilevare una serie di elementi imprescindibili per effettuare un adeguato *match* azienda/persona: cicli e ritmi di produzione, clima relazionale, stile di *leadership*.

L'*équipe* si avvale di due mediatori che hanno un ruolo specialistico rispetto alla ricerca aziende.

Attualmente la banca dati comprende circa 130 aziende contattate nel periodo tra luglio 2008 e settembre 2009 ed è continuamente aggiornata.

Il lavoro agricolo rende più liberi, anche all'interno delle carceri

*di Giovanna Di Rosa**

Una carcerazione sensata ha quale suo fine il ritorno di un uomo migliore nella società: privare una persona della sua libertà per correggerla è una scelta grave, che deve avere contenuto, per non cadere nel rischio di una carcerizzazione fine a se stessa, che restituisce l'uomo al mondo uguale, se non peggiore di prima. La mera custodia del corpo non equivale a sicurezza perché è criminogena. Occorre lavorare invece sul cambiamento interno dell'uomo, dargli la possibilità di esplorarsi e di ricostruire un percorso migliore per lui e per la società cui appartiene.

La strada di percorsi trattamentali adeguati può senz'altro favorire la migliore gestione del tempo della carcerazione, anche di quella, difficile e connotata dall'attuale sovraffollamento delle carceri, di oggi.

Con riguardo particolare al tema di oggi, certamente l'agricoltura è un mezzo per realizzare tale obiettivo. Essa, nel carcere, non è certo una novità, a partire dalle antiche colonie agricole penali, per vero basate sul senso aggiuntivo della pena che ne derivava, tramite l'utilizzo di detenuti per lavori malsani.

Nel solco della progressiva umanizzazione della pena, contemporaneamente all'evoluzione del sistema punitivo, l'agricoltura oggi è un efficace strumento per la rieducazione e il reinserimento. In Italia 50 istituti penitenziari hanno attività agricole, ma con modeste possibilità occupazionali: infatti solo il 3% dei detenuti è impegnato in attività agricole.

Venendo alle ragioni per le quali l'agricoltura, in senso ampio intesa, possiede queste finalità trattamentali, si può ricordare che chi lavora la terra studia l'evoluzione della natura e l'alternarsi delle stagioni. La terra si deve lavorare e solo se si semina si otterranno i frutti; grazie all'affinamento delle competenze si potranno meglio veicolare i successi, mentre la continuità dell'impegno sarà premiata e la discontinuità farà languire i prodotti.

* Magistrato di Sorveglianza di Milano, intervento alla giornata di studio AIAB del 30 settembre 2009 sul tema «Il lavoro agricolo strumento del processo di rieducazione e reinserimento dei detenuti».

La fatica anche fisica, l'impegno duro che richiede il contatto con la natura e il mondo degli animali possono arricchire il messaggio di ricostruzione della persona, spiegandole nei fatti che con le scorciatoie non si arriva da nessuna parte e che la strada maestra è l'impegno di ciascuno nelle cose che gli sono affidate.

I tempi dell'agricoltura impongono il rispetto dell'attesa, come nella vita, in cui premere l'acceleratore spesso è lo sbaglio dal quale si è partiti. La riflessione è favorita dal rapporto tra fatica e guadagno e risultano chiare le ragioni per cui la fatica non può essere sostituita da nessuna soluzione di comodo, per nessuno.

La particolare valenza educativa dell'agricoltura è riposta nel contatto con gli elementi naturali e fondamentali della vita, quali la terra, l'acqua, l'aria, e il suo obiettivo è mantenere la fertilità della terra stessa e migliorarne la qualità dei prodotti: questo costituisce un inno alla speranza e l'essenza dell'obiettivo della rieducazione.

L'agricoltura in generale diventa lo strumento per cogliere, visivamente e in concreto, i segni del cambiamento dell'uomo che ha sbagliato. Ciò che avviene sul prodotto può costituire lo specchio per leggere in se stessi. La soddisfazione di avere svolto un lavoro duro, il senso di pienezza della realizzazione diretta sulle cose fatte, la fantasia e la creatività che occorre sviluppare e affinare per trovare o migliorare le varie soluzioni sono elementi di un trattamento affinato e concreto, mentre la cura da prestare alle cose testimonia la cura che occorre, sempre, per se stessi.

Il senso di libertà che si accompagna al tempo necessariamente trascorso all'aperto si unisce poi alla decompressione della persona che ne deriva, nel depotenziamento delle sue tensioni interne. Così, il lavoro agricolo rende più liberi, anche all'interno delle carceri.

Inoltre, l'idea di fare una cosa destinata alla collettività incentiva il significato di restituzione tramite un'attività utile e percepibile, come tale, da tutti.

La pregnanza del suo significato è evidente, anche in relazione al perseguimento del più ampio e concreto obiettivo di inclusione sociale dei condannati in vista di un percorso futuro che li veda anche dotati di una nuova professionalità.

Le iniziative concrete di Opera, tra cui il creativo allevamento delle quaglie per la produzione delle uova, le coltivazioni e, in senso più ampio, il laboratorio di gelateria artigianale o la panificazione, costituiscono esempi delle cose utili che si possono realizzare in carcere.

Così facendo, l'intervento dell'uomo, migliorativo della qualità del prodotto, testimonia la sua capacità di cambiamento, con un valore rieducativo simbolico fortissimo per il detenuto stesso e per l'istituzione, che lo traduce nel passaggio esterno tramite la concessione dei benefici penitenziari.

In altre parole, il magistrato di sorveglianza legge su fatti concreti la prova dell'assenza di pericolosità sociale e concede la misura premiale.

Si potrà inoltre pensare a qualcosa di più, sempre nell'ottica di un pieno percorso trattamentale, come l'apertura di stabilimenti e punti di vendita, da valorizzare con lo strumento del lavoro all'esterno o gli altri strumenti processuali previsti. In questo senso, anzi, la Magistratura di Sorveglianza potrà essere rassicurata e convinta dal percorso compiuto a concedere il beneficio, ricorrendo ne gli altri presupposti, in condizioni di sicurezza. Abbandonata l'idea, dove ancora praticata, di prodotti destinati all'autoconsumo, si potrebbe forse pervenire a situazioni di rappresentazione esterna, anche visiva, della bontà del lavoro fatto.

Il senso del percorso del lavoro svolto ben può passare infatti anche per la via del commercio nel tentativo di migliorare la dignità economica del condannato, consentendogli di mantenere, almeno in parte, se stesso e aiutare la sua famiglia. Quest'ultimo dato, dal canto suo, rassicurerà la collettività sul percorso intrapreso.

Lo sviluppo di una solidarietà trasversale, tramite questo collegamento tra il «dentro» e il «fuori», potrà essere dunque un elemento positivo su cui insistere con passione e forza. Il necessario superamento di qualche pregiudizio sociale potrebbe essere raggiunto anche attraverso questo obiettivo.

L'esecuzione penale esterna, il «fuori» come banco di prova del «dentro»

*di Antonietta Pedrinazzi**

A me, direttore dell'Ufficio di esecuzione penale esterna di Milano e Lodi (e anche di Monza, dal giugno di quest'anno), tocca esplorare la materia oggetto di questa giornata di studio da «fuori» dal carcere.

Allora, cosa è – mi sono chiesta – il futuro di un condannato visto da fuori le mura? Il futuro è il presente che cammina, il futuro è l'oggi visto in prospettiva, il futuro è, con una metafora presa a prestito dal linguaggio dell'agricoltura, il raccolto che si farà domani della semina fatta oggi.

E ancora: «Il futuro non è una utopia, è un progetto di vita che deve restare insieme con una serie di strumenti necessari per esprimere quello che si è, quello che si desidera essere, per realizzare, passatemi la parola di tipo religioso, la propria vocazione e la propria condizione di uomini» (don Gino Rigoldi, *Bisogno di futuro*, in *CN News*, settembre 2009).

In altri termini, in linguaggio penitenziario, il futuro è la *pena utile*, è la condanna scientemente espiata in modo tale da contenere in sé i «fermenti» idonei e necessari per il reinserimento sociale del condannato. Una sorta di *consecutio temporum* in cui ogni giorno è utile al risultato finale e nessun giorno va perso, perché la vita intesa come *bios* non tollera interruzioni di sorta: la vita rallenta, riposa ma non si ferma, altrimenti non è più vita ma morte. Puoi *non vedere* che senso ha la giornata di oggi, ma non puoi *non saperlo*.

«Chi conosce l'intima relazione tra lo stato d'animo di un uomo, e pertanto sentimenti di coraggio e speranza, disperazione e demoralizzazione da un lato e, dall'altro, immunità dell'organismo, può comprendere le mortali conseguenze di una improvvisa disperazione e depressione». Tutti gli sforzi di sostegno rivolti ai detenuti dovrebbero essere tesi a indirizzarli verso uno scopo nel futuro, dovrebbero obbedire a un motto espresso con grande chiarezza nelle parole di Nietzsche: «Chi ha un perché per vivere sopporta quasi ogni come» (V.E. Frankl, *Uno psicologo nei lager*, Edizioni Ares, Milano 2001).

* Direttore UEPE di Milano e Lodi, intervento alla giornata di studio AIAB del 30 settembre 2009 sul tema «Il lavoro agricolo strumento del processo di rieducazione e reinserimento dei detenuti».

Dunque, esecuzione penale esterna, il «fuori» come banco di prova del «dentro». L'esecuzione penale esterna, la pena (espiata) in comunità, come si dice oggi nel linguaggio del *probation* europeo, è il senso della condanna proiettato nel/sul territorio.

Il territorio è uno spazio geografico e sociale, certamente, ma è anche – oerei dire innanzitutto – un territorio «mentale» che si conquista progressivamente lavorando per abbattere, colpo su colpo, il muro dei pregiudizi, nostri e altrui, quei pregiudizi che fanno coincidere la giustizia di una pena in espiazione solo con il carcere, con la detenzione e l'afflizione, con il castigo. Eppure, nessuno dovrebbe «accendere una lampada per tenerla sotto il moggio»: che senso ha? *Cui prodest?* A chi giova? Chi ha di questi pregiudizi dimentica che la vita sociale, in senso lato, è convivenza e reciprocità, che vivere è un tessuto quotidiano fatto di relazioni di reciprocità, di dialogo e non di muri invalicabili.

Ecco allora che sono benvenuti progetti come questo, che eccedono l'ordinario e guardano oltre, che sanno prospettare delle «visioni» e motivare al cambiamento individuando la possibilità di nuove competenze professionali e di occupazione nel settore agricolo per le persone detenute o in regime di misura alternativa alla detenzione.

Ho letto recentemente in un articolo che «la vera cura per la sicurezza è il lavoro», ma deve trattarsi di situazioni di lavoro vero, di situazioni dignitose, redditizie, e ciò non per un fatto di «buonismo» ma perché «riuscire a trovare una opportunità di lavoro serio a una persona detenuta che sia disposta a mettersi in gioco costituisce la migliore forma di sicurezza permanente che si possa dare» (E. Sbriglia, direttore del carcere di Trieste, in un'intervista a *Ristretti Orizzonti*, settembre 2009).

Ma torniamo alle misure alternative. È, quello delle misure alternative, un gran contenitore in cui si può oggi trovare di tutto, dal tossicodipendente con pene lunghe anni (fino a 6 prevede la legge) e pene brevi di pochi mesi, soggetti autori di reati gravi che arrivano alla misura alternativa in finale di pena, dopo 10/15 anni di detenzione e autori di reati di poco conto («bagatellari» si dice in gergo), soggetti alla prima condanna e soggetti recidivi; perciò io ritengo che quando si parla di lavoro sia necessario pensare a quale tipo di lavoro per quali soggetti e prospettare di conseguenza soluzioni differenziate.

Alla data odierna, sono quasi 700 gli affidati che fanno capo all'UEPE di Milano. In funzione di questo seminario, sono andata a rilevare, empiricamente, se vi fosse fra di loro qualcuno che lavorava nel campo dell'agricoltura e, se sì, chi fosse e perché lo facesse. Di agricoltori veri e propri non ne ho trovati; in un ambito affine, quello del verde e del giardinaggio, ho trovato pochi casi ma emblematici e tali da poterne ricavare quasi una tipologia. Ve la riferisco.

Trattasi di soggetti fra i 25 e i 35 anni, ex tossicodipendenti, che si sono trovati da soli questo tipo di lavoro in vivai o serre e che sono molto contenti di lavorare *en plein air*. Qualcuno di loro ha imparato a farlo seguendo un corso di

giardinaggio in carcere. All'esterno, datori di lavoro sono alcune cooperative che si occupano di verde pubblico e di manutenzione di parchi o giardini o strade. Taluni sono stati assunti come soci, ma ultimamente la forma più diffusa è quella della borsa-lavoro e non più, da subito, quella dell'assunzione come socio lavoratore. Tutte queste misure stanno tenendo molto bene.

Dunque, personale motivazione, alta soddisfazione e... bassa remunerazione, a riprova che la «tenuta» non è necessariamente proporzionale al guadagno ma può legarsi con altri fattori forti, e potenti se ben radicati e interiorizzati.

Un percorso di futuro, appunto. Una buona strada su cui proseguire.

Come?

Penso a quel che potrebbero fare gli Enti Locali quali possibili datori di lavoro. Enti Locali e società civile nelle varie forme organizzate costituiscono una potenziale offerta di opportunità che renderebbe agibile lo sviluppo di attività lavorative serie all'interno della legalità e della produttività.

Milano è, se non ricordo male i risultati di una recente ricerca in materia, il secondo comune d'Italia per possesso di terreni agricoli; a Milano ci sono le sponde dei Navigli da mantenere, all'interno del piano Expò ci sono almeno 70 cascine che si prevede di ristrutturare o recuperare sottraendole all'abbandono e al degrado, all'abusivismo... Avranno un po' di terra intorno queste cascine, o no? E immaginiamo che effetto forte avrebbe sulla cittadinanza sapere/vedere che ci sono condannati che non passano tutto il tempo della pena campando a ufo nelle patrie galere (costando alla collettività più o meno 200 euro al giorno ciascuno) ma sono (diventati) capaci e disponibili a lavorare per migliorare l'ambiente in cui ciascuno di noi vive e respira o a produrre buon cibo a buon prezzo.

Così cadrebbero tanti pregiudizi, ma non solo. I cittadini in prima persona potrebbero verificare i risultati di questi lavori avendo in cambio il controllo diretto e visivo su come vengono spesi i loro soldi di contribuenti. Insomma, a quei cittadini che – in tanti – domandano sicurezza e pensano che garantirla sia solo un dovere altrui sarebbe offerta la possibilità di farsi essi stessi in senso civico «controllori» per contribuire a vivere tutti in una società decente e di toccare con mano l'alto livello qualitativo del lavoro reso da quel mondo «parallelo» (al proprio) concretizzato dall'iniziativa di cooperative di produzione e lavoro, di associazioni del Terzo settore che sono state capaci di radicarsi sul territorio e di inserirsi con professionalità nel mercato.

Il lavoro dei detenuti: la difficile convivenza tra attività produttive e custodia in carcere

*di Nicola Di Silvestre**

Introduzione

Il lavoro, come è noto, è uno degli elementi del trattamento ed anzi, come da alcuni sostenuto, il principale, in quanto è l'unico ad essere definito come obbligatorio (per i condannati) dall'Ordinamento Penitenziario.

L'amministrazione, di conseguenza, è tenuta ad attivare tutte le politiche e gli interventi atti a favorire il maggior numero di possibilità occupazionali ai soggetti ristretti negli istituti penitenziari.

In realtà la forte carenza di opportunità lavorative – qualificate – per i detenuti è stata negli ultimi venticinque anni, ed è tuttora, uno dei nodi critici che non permettono all'Amministrazione Penitenziaria di rispettare in pieno la filosofia della riforma del 1975.

Le ragioni della crisi

La riforma dell'ordinamento penitenziario (legge 354/75) voleva riconoscere al lavoro un ruolo sicuramente determinante nella funzione risocializzante della pena facendolo divenire un elemento di vita attiva il più possibile simile a quello che si svolge all'esterno del carcere, con le stesse soddisfazioni ma anche con le stesse frustrazioni e, soprattutto, con le stesse regole.

Si voleva replicare all'interno del carcere le stesse situazioni del mondo del lavoro nella società libera, con i medesimi diritti e i medesimi doveri; dare al lavoro penitenziario un ruolo estremamente rilevante nell'attività di recupero del detenuto, rendendolo obbligatorio per i condannati ed equiparando, a tutti gli effetti, i lavoratori detenuti ai lavoratori liberi.

Ma questo intento, dimostratosi con il tempo eccessivamente «garantista», ha di fatto messo in crisi l'intero sistema produttivo del lavoro penitenziario.

* Direzione Generale Detenuti e Trattamento - Ufficio IV DAP.

Dai dati statistici ufficiali dell'Amministrazione Penitenziaria risulta in maniera molto evidente che il numero dei soggetti impegnati nelle lavorazioni penitenziarie ha registrato un calo sensibile proprio a partire dagli anni immediatamente successivi alla riforma del 1975, sino quasi a dimezzarsi verso la metà degli anni '80 (solo il 29% della popolazione detenuta era occupata nel 1985, rispetto al 56% del 1970, per stabilizzarsi poi intorno al 23-25% a partire dal 2000).

Diverse sono le cause che hanno contribuito a tale fenomeno. Prima fra tutte l'abolizione delle lavorazioni in appalto concesse ad imprese private, le quali sfruttavano la manodopera detenuta per realizzare manufatti con bassissimo costo del lavoro. Inoltre, il sempre maggiore avvicinamento delle retribuzioni dei detenuti a quelle corrisposte ai lavoratori liberi, da misura che voleva essere garantista e favorevole ai detenuti ha, di fatto, reso il lavoro penitenziario non più competitivo facendo venir meno gli interessi degli imprenditori esterni. Il peso organizzativo è quindi ricaduto quasi esclusivamente sull'amministrazione che non ha poi saputo, o potuto, sopperire al vuoto creato dal ritiro delle commesse private.

Sebbene quindi le nuove norme sul lavoro siano apparse tra le più evolute e garantiste si è dovuto registrare un sostanziale fallimento delle iniziative tese a promuovere l'occupazione dei detenuti all'interno del carcere. In particolare, la nuova normativa, nel disporre che le retribuzioni siano stabilite in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, ha determinato un notevole incremento del costo del lavoro dei detenuti, non compensato dal miglioramento della produttività o della qualificazione professionale dei lavoratori.

L'estensione delle garanzie a tutela dei lavoratori anche ai detenuti ha reso il lavoro all'interno degli istituti penitenziari non più conveniente per gli imprenditori esterni che utilizzavano le officine penitenziarie per le proprie attività di produzione. L'aumento del costo del lavoro abbinato ad una scarsa produttività, una scarsa professionalità e alle incertezze sui tempi di consegna ha fatto sì che si impoverissero le richieste di lavoro dall'esterno, fino a scomparire del tutto.

La mancanza di commesse ha prodotto un forte calo dell'attività produttiva con il conseguente abbandono di attività prima fiorenti. Inoltre l'inattività, negli anni, ha comportato il mancato rinnovamento dei macchinari e il mancato adeguamento dei locali e delle attrezzature alla normativa antinfortunistica. Era sempre più difficoltoso tenere in efficienza le officine e mantenere una seppur minima quota produttiva. Gli scarsi finanziamenti concessi, tra l'altro, non consentivano di favorire lo sviluppo e la progettualità del settore.

Questa situazione, accompagnata dalle carenze logistiche e strutturali tipiche di un istituto di pena, costruito per custodire e non per produrre, non ha mai consentito alle lavorazioni penitenziarie di produrre manufatti competitivi sul mercato per qualità e prezzo e ha portato al progressivo decadimento delle officine.

Con la riforma del Corpo di Polizia Penitenziaria del 1990, poi, non è stato più possibile utilizzare gli agenti come «capi d'arte», figura questa fondamentale

per la conduzione e la gestione di una lavorazione penitenziaria. Per reperire figure professionalmente adeguate ci si rivolgeva, quindi, e ci si rivolge tuttora, all'esterno, affidando, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'amministrazione, non senza difficoltà, in considerazione dell'atipicità dell'ambiente di lavoro. Ma, per quelle lavorazioni che non avevano commesse, non si è mai provveduto alla sostituzione del capo d'arte, decretando di fatto in questo modo la cessazione di ogni attività e la chiusura e comportando, tra l'altro, in alcuni casi, l'utilizzo dei locali per altri scopi.

Anche la carenza di personale amministrativo, contabile e di polizia penitenziaria, che ha caratterizzato gran parte degli anni '90, ha contribuito all'abbandono delle officine e, soprattutto, alla mancata apertura delle nuove negli istituti di nuova costruzione. La gestione delle lavorazioni penitenziarie, infatti, comporta un notevole appesantimento delle attività dell'area amministrativo-contabile ed è necessario, comunque, garantire sempre una adeguata sorveglianza presso le officine e i laboratori.

La situazione attuale

Attualmente l'Amministrazione Penitenziaria è praticamente l'unica committente delle proprie lavorazioni, gestendo attività lavorative finalizzate quasi esclusivamente a produrre beni per le proprie esigenze. Tra l'altro, il regime di contabilità penitenziaria tuttora in vigore e le regole di contabilità generale dello Stato non permettono all'istituto sede della lavorazione il recupero dei costi di produzione e delle eventuali quote di utile calcolate sul prodotto finito. Il ricavato delle vendite deve essere versato totalmente in qualità di «proventi delle lavorazioni».

Attualmente il meccanismo opera secondo i seguenti passaggi:

- attivazione della commessa di lavoro; ovvero, su richiesta di un istituto o altro servizio dell'Amministrazione Penitenziaria viene richiesta la produzione di un manufatto. In genere presso le lavorazioni penitenziarie vengono prodotti tavoli, sedie e armadietti in legno per gli istituti o le caserme, telai metallici per letti, lenzuola, coperte, abiti da lavoro o scarpe per detenuti, stampati o altro materiale tipografico, ecc.;
- l'Amministrazione acquista le materie prime e sostiene i costi di gestione della produzione (spese fisse, spese per le retribuzioni, ecc.);
- cede il manufatto al richiedente che paga l'importo, calcolato sulla base del conto d'estimo (nel caso specifico, essendo il committente la stessa Amministrazione, paga a se stessa, ricomprando quindi il manufatto da essa prodotta)¹;

¹ Nel 2006, in applicazione dell'art. 20 dell'Ordinamento Penitenziario, stante la necessità di eliminare o ridurre i pericoli per la sicurezza delle persone e dei beni causati dall'accumulo dei ma-

- versa la somma (dal settembre del 2001 le somme versate per la vendita dei manufatti non sono più destinate all'erario ma vengono incamerate dalla Cassa delle Ammende per il finanziamento di progetti che tendono a favorire il reinserimento sociale dei detenuti, art. 129 d.p.r. 230/2000).

Il risultato più evidente che emerge da questi passaggi è che l'Amministrazione penitenziaria paga le materie prime, la manodopera, i costi di produzione e, infine, acquista il suo prodotto.

Tra l'altro la scarsa abilità tecnico-professionale dei detenuti lavoratori costituisce un altro dei fattori disfunzionali sia per quanto riguarda le spese di gestione sia per quanto riguarda la produttività e la qualità dei manufatti realizzati. Questo aspetto, oltre ad essere legato all'organizzazione e ai risultati delle attività di formazione, trova giustificazione nel limitato apporto professionale di quei detenuti che, all'atto pratico, si rivelano privi di attitudini alle mansioni affidate loro, vivendo solitamente il lavoro come una forma di «assistenzialismo» offerto dall'amministrazione per ridurre i momenti di ozio e garantire un minimo beneficio economico.

Non è neanche trascurabile l'incidenza negativa che ha sulla produttività il forzato assoggettamento dei tempi e dei ritmi delle attività alle esigenze peculiari di una comunità disciplinata da regole tassative e da prassi abitudinarie poco inclini alla flessibilità.

Quindi non è pensabile, per come sono organizzate ora le cose, che una lavorazione penitenziaria possa concorrere sul mercato libero offrendo all'esterno i propri manufatti.

Una lavorazione penitenziaria è, a tutti gli effetti, una piccola impresa: per essere competitiva sul mercato ha bisogno, come tutte le imprese, di un *management* capace e dedicato (le imprese non competitive sul libero mercato falliscono), di flessibilità produttiva ed occupazionale, capacità di risposta in tempi brevi alle esigenze del mercato, modernità, eliminazione di tempi morti, garanzia di qualità.

L'evoluzione normativa

Il legislatore, dopo la riforma dell'ordinamento penitenziario, ha tentato più volte, in vari modi, di rendere economicamente produttive le lavorazioni penitenziarie incentivando l'intervento del mondo imprenditoriale esterno.

Con la legge 12 agosto 1993 n. 296 recante: «Nuove misure in materia di trat-

nufatti nei magazzini, è stato emanato un provvedimento amministrativo che ha consentito la contabilizzazione dei medesimi nella misura ridotta del 10% rispetto al loro valore. Tale provvedimento è stato reiterato per il 2007 mentre per il 2008 si è consentita la contabilizzazione nella misura dell'1% rispetto al valore del manufatto.

tamento penitenziario nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri» è stato modificato l'art. 20 della legge 354/75 (Ordinamento Penitenziario), introducendo il concetto di «privatizzazione» del lavoro penitenziario. Si consentiva cioè alle imprese pubbliche e private di organizzare e gestire lavorazioni intramurarie, con conseguente instaurazione del rapporto di lavoro direttamente tra detenuto e imprenditore. Si intravede già, grazie a questa norma, la possibilità di riqualificare il lavoro penitenziario e renderlo più appetibile e concorrenziale, anche a livello di produttività, aprendo le porte alle aziende private. Ma la validità e l'efficacia trattamentale della previsione normativa di cui sopra, ai fini della creazione di nuove occasioni lavorative e della riqualificazione della forza lavoro all'interno degli istituti penitenziari, si è rivelata tutt'altro che risolutiva.

La scelta della privatizzazione ha trovato conferma, ed è stata anzi rafforzata, con l'emanazione del d.p.r. 30.6.2000, n. 230, ovvero il nuovo «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà». In particolare l'art. 47, oltre a riaffermare che le imprese pubbliche e private e le cooperative sociali possono organizzare e gestire le lavorazioni penitenziarie, stabilisce che i locali e le attrezzature già esistenti all'interno delle lavorazioni possono essere ceduti in comodato dalle direzioni ai soggetti terzi (salvo poi, per questi ultimi, il dovere di sostenere le spese per lo svolgimento dell'attività produttiva). Viene ribadita, inoltre, la diretta dipendenza, quanto al rapporto di lavoro, tra detenuto lavoratore e impresa, sottolineando, quindi, il concetto già introdotto dal già citato art. 20 secondo cui l'organizzazione e i metodi di lavoro «[...] devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale».

Le innovazioni introdotte dalla legge 296/93 e successivamente ampliate con il Nuovo Regolamento di Esecuzione hanno sortito effetti poco significativi. I problemi legati all'elevato costo del lavoro e alla difficile gestione di officine incardinate all'interno di una struttura che non permette la necessaria indipendenza tra le attività lavorative e le esigenze gestionali e di sicurezza della realtà carceraria hanno contribuito a scoraggiare e a tenere a distanza il mondo dell'imprenditoria.

La legge Smuraglia

In realtà, già da tempo, negli ambienti dell'Amministrazione Penitenziaria più coinvolti nella promozione e gestione delle politiche trattamentali si era giunti alla conclusione che soltanto una politica tendente a ridurre il costo del lavoro della manodopera detenuta potesse rendere appetibile, all'esterno, il ricorso ai lavoratori reclusi. Già dalla metà degli anni '90 sono state operate forti pressioni in Parlamento per proporre l'introduzione di agevolazioni che favo-

rissero la partecipazione di imprese e cooperative nei processi produttivi presenti all'interno del carcere utilizzando manodopera detenuta.

Gli sforzi si concentrarono in particolare sulla necessità, emersa nel frattempo, di emendare la legge 381/91, recante «Disciplina delle cooperative sociali». Tale normativa, infatti, prevedeva la riduzione a zero delle aliquote contributive per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone che la legge stessa definiva «svantaggiate». Tra le persone svantaggiate erano inclusi i condannati ammessi alla semilibertà e alle misure alternative alla detenzione, ma non erano stati previsti i soggetti reclusi all'interno degli istituti penitenziari. Le forti pressioni avanzate dall'Amministrazione Penitenziaria, negli anni Novanta, affinché si colmasse tale lacuna, fecero sì che venissero presentate in Parlamento diverse iniziative legislative, proposte da diversi schieramenti politici, alcune simili tra loro.

La prima proposta di legge, n. 2425, d'iniziativa dei deputati Lodolo Doria e altri (i firmatari furono più di cento, di diversi schieramenti politici), venne presentata alla Camera dei deputati il 26 aprile 1995, nel corso della dodicesima legislatura. Era composta di due soli articoli: il primo modificava la legge 381/91 includendo le persone detenute o internate negli istituti penitenziari tra le persone cosiddette «svantaggiate»; il secondo articolo estendeva le agevolazioni previste dalla 381/91 anche alle aziende pubbliche o private che «[...] organizzano e gestiscono direttamente [...] attività di produzione di beni o servizi all'interno od all'esterno degli istituti penitenziari stessi, impiegando in questa attività, con rapporto di lavoro subordinato, anche a domicilio, persone detenute od internate in misura non inferiore al 50% di tutto il proprio personale dipendente». Con questa proposta, quindi, si tentava di rilanciare il lavoro all'interno degli istituti penitenziari che registrava una crisi divenuta ormai strutturale. Nell'intenzione del legislatore l'estensione degli sgravi contributivi anche alle cooperative sociali e alle imprese pubbliche e private che avessero impiegato nelle loro attività almeno il 50 per cento di lavoratori detenuti avrebbe permesso di accrescere il numero di imprenditori, in quel periodo scarsissimo, che si sarebbero avvalsi di manodopera detenuta.

Dopo un iter parlamentare estremamente lungo e complesso che aveva tra l'altro comportato l'accorpamento all'articolato iniziale di varie proposte legislative, attinenti per materia, il testo veniva definitivamente approvato il 22 giugno 2000.

Rispetto alle richieste iniziali – in definitiva si richiedeva soltanto di aggiungere i detenuti reclusi tra i soggetti svantaggiati definiti dalla 381/91 per offrire a questi ultimi maggiori opportunità di lavoro consentendo agevolazioni contributive a favore delle cooperative che li avessero assunti – la legge licenziata dal Parlamento è andata molto al di là, permettendo anche sgravi fiscali a imprese pubbliche e private che assumono lavoratori detenuti, o organizzino loro attività formative, e prorogando per ulteriori sei mesi dalla scarcerazione la fruizione dei benefici.

D'altro canto, però, sono emerse immediatamente alcune imprecisioni che hanno richiesto uno sforzo interpretativo del testo di legge.

Inoltre, malgrado le reiterate insistenze, non si è tenuto conto delle osservazioni dell'Amministrazione Penitenziaria sulla inopportunità del ricorso ai decreti interministeriali per l'attuazione della legge. Il decreto interministeriale, infatti, che prevede per l'emanazione il concerto di più dicasteri, è uno strumento molto rigido e dalla procedura farraginoso. La previsione di doverne emanare uno annuale e uno biennale, per l'attuazione della legge, è apparsa subito come un forte appesantimento, aggravato ulteriormente dalla necessità che detti decreti dovessero avere il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari. Un iter talmente lungo che tecnicamente risulta quasi impossibile rispettare i tempi di emanazione dettati dalla legge. Il tempo ha dimostrato infatti che per l'emanazione dei primi decreti attuativi sono stati necessari due anni e, mentre si scrive, ancora non è stato possibile provvedere all'emanazione dei nuovi, pur essendo già trascorsi i termini di validità di quelli in vigore stabiliti dalla legge.

La tabella 1 riepiloga i benefici offerti dalla legge.

**TABELLA 1. FRUITORI DEI BENEFICI CONCESSI
EX LEGGE 193/2000 (SMURAGLIA) ED EX LEGGE 381/91 ***

	Credito d'imposta	Normativa di riferimento	Agevolazioni contributive	Normativa di riferimento
Cooperative				
Assumono semiliberi	no		100%	art. 4 legge 381/91
Assumono affidati	no		100%	art. 4 legge 381/91
Assumono altre misure alternative	no		100%	art. 4 legge 381/91
Assumono detenuti in art. 21	sì	art. 3 legge 193/00 e art. 1 d.m. 25.2.02	80%	art. 1 legge 193/00 e art. 1 d.m. 9.11.01
Assumono detenuti reclusi	sì	art. 3 legge 193/00 e art. 1 d.m. 25.2.02	80%	art. 1 legge 193/00 e art. 1 d.m. 9.11.01
Formazione a detenuti	sì	art. 3 legge 193/00 e art. 2 d.m. 25.2.02	no	
Imprese				
Assumono semiliberi	no		no	
Assumono affidati	no		no	
Assumono altre misure alternative	no		no	
Assumono detenuti in art. 21	sì	art. 3 legge 193/00 e art. 1 d.m. 25.2.02	no	
Assumono detenuti reclusi	sì	art. 3 legge 193/00 e art. 1 d.m. 25.2.02	80%	art. 2 legge 193/00 e art. 1 d.m. 9.11.01
Formazione a detenuti	sì	art. 3 legge 193/00 e art. 2 d.m. 25.2.02	no	

* Ambedue i benefici sono fruibili nei sei mesi successivi alla scarcerazione a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato quando il soggetto era in carcere o in art. 21.

Le aspettative

Negli ambienti penitenziari si puntava molto su questa disposizione legislativa che, grazie anche alla contemporanea approvazione del nuovo regolamento di esecuzione (d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230, in particolare l'art. 47), si riteneva potesse aprire nuove e interessanti prospettive per il lavoro penitenziario e occasioni appetibili per le imprese e le cooperative che avessero voluto utilizzare le officine penitenziarie per le proprie attività produttive.

In effetti, oggettivamente, l'offerta per le imprese e le cooperative è oltremodo appetibile:

- l'Amministrazione Penitenziaria cede in comodato gratuito i locali (in regola con la normativa sulla sicurezza dei posti di lavoro) e le eventuali attrezzature esistenti;
- viene corrisposto un *bonus* di 516 euro mensili (sotto forma di credito di imposta) per ogni detenuto assunto (anche per il periodo necessario alla formazione);
- gli oneri contributivi sono abbattuti nella misura dell'80%;
- infine, le agevolazioni proseguono nei sei mesi successivi alla scarcerazione del detenuto se prosegue il rapporto di lavoro all'esterno con lo stesso datore di lavoro.

In definitiva i risparmi per l'impresa sono importanti e facilmente quantificabili:

- risparmi sui costi di affitto o acquisto dei locali e/o capannoni necessari all'attività produttiva;
- risparmi sui costi di acquisto dei macchinari;
- minime, a volte nulle, spese di investimento a carico dell'impresa per iniziare l'attività;
- risparmi sui costi di sorveglianza e assicurazione degli impianti produttivi;
- risparmi sulle imposte locali (ICI, smaltimento rifiuti, ecc.);
- risparmi sui costi per la formazione del personale;
- risparmi sul costo del lavoro.

Malgrado ciò, il mondo imprenditoriale sembra ancora poco interessato ad investire all'interno del carcere. Non c'è stato sicuramente nessun «assalto alla diligenza», come qualcuno si aspettava o auspicava.

Dall'osservazione dei fatti e, soprattutto, dalle risultanze di incontri, dibattiti o informali scambi di opinioni sono emerse diverse ipotesi che sembrerebbero giustificare le resistenze del mondo imprenditoriale esterno ad affidare proprie produzioni alle officine penitenziarie o, malgrado gli incentivi e le facilitazioni, a prendere in gestione lavorazioni anche perfettamente funzionanti:

- manca sicuramente una approfondita e capillare azione di informazione nei confronti del mondo imprenditoriale e cooperativistico sul pacchetto di offerte che l'Amministrazione Penitenziaria mette a disposizione;
- esiste, di fatto, molto spesso, una scarsa motivazione e una scarsa mentalità e/o capacità imprenditoriale da parte delle Direzioni e scarsa collaborazione da parte del personale di custodia, dovuta per lo più alla carenza degli organici, che non riescono a incentivare o a favorire le possibili iniziative dall'esterno;
- non c'è certezza rispetto agli orari di lavoro e alla presenza dei lavoratori (il personale di custodia non riesce a garantire la presenza dei lavoratori con precisione all'inizio dei turni e spesso chi lavora si assenta per colloqui e udienze o viene trasferito), quindi l'impresa non si sente in grado di garantire i tempi di consegna;
- la rigidità dei regolamenti interni spesso impone lunghi tempi di attesa in ordine all'ingresso e all'uscita dei materiali o di personale estraneo all'Amministrazione;
- spaventa il forte *turn over* della popolazione detenuta che potrebbe comportare, agli occhi dell'impresa, la perdita di soggetti affidabili o su cui si è investito in formazione;
- permangono comunque da parte del mondo esterno tutti i preconcetti sull'affidabilità e sulla professionalità di chi si trova in carcere ed è ancora forte il pregiudizio sul carcere come istituzione; e comunque, in generale, c'è scarsa propensione al rapporto con l'apparato burocratico statale;
- il carcere è isolato, non è integrato nella società, rimane ancora troppo avulso e lontano dalla realtà e non interagisce a sufficienza con il territorio.

Tutto ciò lascia intendere che per rendere appetibili le lavorazioni penitenziarie non è sufficiente soltanto una politica di abbattimento del costo del lavoro ma servono evidentemente anche forti garanzie legate alla professionalità e all'affidabilità della forza lavoro e ampie garanzie sull'indipendenza gestionale delle officine (si vuole ricordare che gli orari e i turni di lavoro sono dettati dall'organizzazione del sistema carcerario e non dall'organizzazione produttiva).

Nell'ambito di questo quadro, sicuramente poco favorevole, l'Amministrazione penitenziaria non ha mai lesinato i propri sforzi, a tutto campo, per cercare di incrementare l'offerta occupazionale all'interno degli istituti penitenziari, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, puntando molto anche sul miglioramento della qualificazione professionale.

Facendo riferimento alle attività lavorative più qualificate l'impegno si è orientato in due direzioni:

- verso l'esterno: con una costante azione di stimolo ed informazione, sensibilizzando il mondo dell'imprenditoria e della cooperazione, gli enti locali e il

Terzo settore, grazie anche alla costante collaborazione con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Unioncamere, Confcooperative, Federsolidarietà e AIAB (organismi con i quali sono stati siglati specifici protocolli d'intesa) e promuovendo la cessione in comodato a terzi delle lavorazioni penitenziarie non utilizzate;

- verso l'interno: rivolgendosi ai Provveditorati e agli istituti, fornendo indirizzi programmatici e ponendosi come stabile punto di riferimento per lo scambio e la conoscenza di esperienze di eccellenza e proposte innovative.

Questo lavoro, costante, oscuro e faticoso, questa politica dei piccoli passi, nell'ambito di un quadro normativo inadeguato e di un contesto economico assolutamente carente, ha dato e sta dando i suoi frutti.

Dai dati del monitoraggio che l'Ufficio IV della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento effettua costantemente sull'applicazione della legge Smuraglia per tenere sotto controllo il flusso di spesa, al fine di non superare il *budget* a disposizione (giova ricordare che i mancati introiti dell'INPS, per le agevolazioni contributive, e dell'Agenzia delle Entrate, per il credito d'imposta, vengono ripianati da questa Amministrazione), è evidente un lento ma costante incremento di detenuti assunti da imprese e cooperative per attività lavorative all'interno del carcere. Anche il numero di imprese e cooperative che assumono detenuti è in aumento, lento ma costante. Su quest'ultimo dato rimane evidentiissima la scarsa propensione delle imprese, pubbliche o private, ad investire all'interno del carcere prediligendo invece l'assunzione di detenuti in art. 21 presso le proprie unità produttive all'esterno. Diverso è il discorso per le cooperative sociali che, forti di una legislazione più favorevole e orientate a finalità sociali piuttosto che alla esclusiva ricerca del profitto, storicamente sono sempre state più sensibili alle problematiche legate al disagio sociale.

La tabella 2, invece, evidenzia lo sforzo e la particolare attenzione mostrata dall'Amministrazione (e mai come in questo caso è stata determinante la univocità di intenti tra DAP, PRAP e Istituti) rispetto alle lavorazioni penitenziarie. I numeri dimostrano l'inversione di tendenza degli ultimi anni e gli sforzi per riportare a livelli accettabili il numero dei detenuti impiegati in attività lavorative professionalizzanti.

La tabella 3 conferma il dato tendenziale generale di aumento del numero di detenuti lavoratori assunti da soggetti terzi. Situazione questa da privilegiare perché il rapporto di lavoro replica la situazione reale del mondo del lavoro.

Rispetto alle iniziative rivolte all'interno è di notevole portata il progetto avviato nel 2003 denominato «Affidamento a terzi del servizio di confezionamento pasti». L'idea di base, sviluppata in sei istituti, era quella di cedere in comodato le cucine dell'istituto a cooperative sociali che, assumendo un congruo numero di detenuti e in cambio dell'elargizione di un «gettone» giornaliero, avrebbero provveduto alla preparazione e al confezionamento dei pasti per i detenuti.

TABELLA 2. LAVORAZIONI PENITENZIARIE

Data di rilevazione	Lavorazioni penitenziarie funzionanti	Addetti alle lavorazioni penitenziarie
31/12/1991	127	655
31/12/1992	105	572
31/12/1996	89	497
31/12/1997	86	514
31/12/1999	84	533
31/12/2001	81	584
31/12/2002	82	626
31/12/2003	135	852
31/12/2004	157	1.165
31/12/2005	195	1.339
31/12/2006	192	1.037*
31/12/2007	202	1.066
31/12/2008	200	2.081

* Diminuzione causata dalla riduzione della popolazione carceraria per effetto dell'indulto e dalla difficoltà di sostituire immediatamente personale specializzato.

Fonte: DAP - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato - Sezione Statistica.

TABELLA 3. DETENUTI LAVORANTI ASSUNTI DA SOGGETTI TERZI

Data di rilevazione	Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria			Totale detenuti lavoranti	Totale detenuti
	valore assoluto	% sui detenuti lavoranti	% sui detenuti presenti		
31/12/2001	2.039	14,75	3,69	13.823	55.275
31/12/2002	2.261	16,78	4,06	13.474	55.670
31/12/2003	2.310	16,77	4,26	13.773	54.237
31/12/2004	2.534	17,25	4,52	14.686	56.068
31/12/2005	2.854	18,32	4,79	15.577	59.523
31/12/2006	1.538*	12,79	3,94	12.021	39.005
31/12/2007	1.609	12,07	3,3	13.306	48.693
31/12/2008	1.825	13,05	3,1	13.990	58.127

* Effetto indulto, con particolare riferimento ai semiliberi.

Fonte: DAP - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato - Sezione Statistica.

Il progetto, attuato con riferimento a quanto previsto dall'art. 47 del Nuovo Regolamento di Esecuzione, ha ottenuto risultati lusinghieri, al di là di ogni aspettativa:

- è migliorata la qualità dei pasti, con conseguente maggiore soddisfazione nei confronti del prodotto e notevole riduzione di cibo rifiutato da parte dei detenuti;
- i detenuti lavoranti delle cucine hanno acquisito una competenza particolarmente qualificata nel settore della ristorazione, facilmente spendibile sul

mercato del lavoro una volta dimessi, inoltre devono sottostare a ritmi e rapporti di lavoro identici a quelli del mondo esterno, fattore positivo per un migliore reinserimento post detentivo;

- possono essere ridotti, in alcuni casi, i posti di servizio della polizia penitenziaria presso le cucine, destinando quindi tali unità ad altri servizi d'istituto;
- le cucine, normalmente sottoutilizzate rispetto alle loro potenzialità produttive, possono essere usate dai nuovi gestori per altre produzioni alimentari, aumentando ove necessario il numero di detenuti lavoranti;
- infine, si ottengono risparmi sul capitolo di bilancio relativo al pagamento delle mercedi dei detenuti lavoranti (che sono assunti, quindi stipendiati, dal nuovo gestore) e su quello relativo alle spese di produzione (energia elettrica, gas e acqua, anch'esse a carico del nuovo gestore).

Ma, benché l'iniziativa si sia dimostrata decisamente positiva, l'impossibilità, per le norme di contabilità nazionale, di «trasferire» i risparmi ottenuti verso il capitolo di bilancio che paga il «gettone» giornaliero dovuto al gestore per il servizio reso non ha permesso nel passato di estendere l'esperienza ad altri istituti, nonostante le numerose richieste.

Inoltre, a causa del forte ridimensionamento del *budget* a disposizione, dovuto alle esigenze di contenimento della spesa pubblica, questa Amministrazione non potrà più finanziare l'iniziativa.

Conclusioni

In ogni caso, lentamente ma costantemente, le attività lavorative all'interno degli istituti penitenziari cercano di rivitalizzarsi. Certo i numeri sono piccoli, ma quello che è importante è che la mentalità sta cambiando, sia di chi opera dall'interno, sia di chi si accosta dall'esterno, e la legge Smuraglia, al di là delle agevolazioni o dei benefici che offre, si è rivelata anche come uno strumento per rompere l'isolamento del mondo penitenziario.

Ci piace a questo punto ricordare le numerose produzioni di «nicchia» (perché non ci si può avventurare in produzioni di largo consumo) che, grazie alla gestione di alcune cooperative sociali, escono dai nostri istituti: i cosmetici di Venezia, i gelati di Opera, il pane di Terni, il caffè e la cioccolata di Torino, l'abbigliamento di Vercelli, lo zafferano di San Gimignano, il vino di Velletri, la pasticceria di Padova, i biscotti di Siracusa... e chiedo scusa a tutti gli altri, e sono molti, che non sono stati citati.

L'Amministrazione Penitenziaria continuerà ad impegnarsi ricercando intese e collaborazioni con enti pubblici e privati ed associazioni di categoria (proprio per questo è stato riscritto il Protocollo d'Intesa con il Ministero del Lavoro ed è stato fortemente voluto il Protocollo d'Intesa con Unioncamere) ma, rispetto al

lavoro dei detenuti, rispetto alla volontà di renderlo produttivo e concorrenziale sul mercato libero, rimane un problema di fondo: o si fa attività produttiva o si fa custodia; o si privilegiano la produttività e l'economicità con mentalità manageriale o si continua a ragionare in termini di sicurezza; o il carcere è organizzato intorno alla produzione o rimane soltanto carcere.

Evidentemente non possono coesistere contemporaneamente una logica del lavoro improntata sulla produttività sull'economicità e sulla concorrenzialità dei propri prodotti sul libero mercato con una logica del lavoro di tipo assistenzialistico, non gestita da imprenditori e comunque legata ad un ambiente di lavoro che deve prediligere l'ottica della sicurezza rispetto all'ottica della produttività, dove la giornata gira intorno agli orari del carcere e non intorno agli orari della produzione.

Bisogna inventare situazioni, anche se non per tutti, dove l'aspetto da privilegiare non sia più quello della sicurezza e della custodia in senso stretto ma quello del lavoro e della produttività.

E bisogna infine fare i conti con le leggi del libero mercato e della concorrenza e con una congiuntura economica, nazionale e internazionale, che non aiuta, anzi rende estremamente difficoltosi, nuovi ingressi nel mercato del lavoro, in particolare, poi, se si tratta di soggetti portatori di problematiche particolari quali i detenuti.

PARTE TERZA

Materiali di lavoro

Elementi normativi sul lavoro dei detenuti

di Paolo Scarpino*

Il complesso normativo che regola l'esecuzione penale cerca di dare attuazione al principio costituzionale di rieducazione e umanizzazione della pena, assicurando il rispetto della dignità della persona al fine di renderla soggetto attivo del progresso sociale, civile ed umano della collettività.

Misure atte a contrastare una realtà, come quella carceraria, capace di generare distacco e non inclusione, sono state introdotte nel 1975, quando si è cercato di contestare la cultura che attribuisce al carcere la raffigurazione come luogo di pena.

Dalla lettura delle normative, da quella del 1975 e successive, si evince che la pena del reato non è immutabile, ma si considera soprattutto ciò che una pena meno afflittiva può comportare sul detenuto. L'introduzione poi delle misure alternative ha favorito l'espressione delle capacità relazionali delle persone detenute o internate, favorendo la ripresa di una fiducia nelle proprie risorse, nelle istituzioni e nella società. Sostenere e gestire, dunque, percorsi ampi, condivisi e continuativi di inclusione sociale e lavorativa contribuisce a far diminuire la recidività.

- **Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni-integrazioni**

(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà)

Il provvedimento adotta un insieme di norme che regolano la disciplina e il trattamento negli istituti penitenziari e cerca di contribuire alla rieducazione del reo. I principi generali sono orientati al controllo della condotta del detenuto, aiutandolo a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendolo in relazione con gli altri e con diversi ambienti di vita. L'Ordinamento Penitenziario introduce le seguenti particolarità:

* AIAB.

- equipara il lavoro dei detenuti a quello delle persone libere, attribuendo alle persone detenute gli stessi diritti delle persone libere;
- assicura alle persone private della libertà personale, detenuti condannati e internati, la possibilità di svolgere attività lavorativa o di frequentare corsi di formazione professionale durante l'esecuzione penale extra e infra muraria così come espresso negli articoli 20, 20-bis, 21;
- il lavoro non ha carattere affittivo ed è remunerato. La retribuzione non può essere inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro così come espresso negli articoli 20, 20-bis, 21. Inoltre, il lavoro è considerato obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro;
- il lavoro penitenziario viene remunerato anche in relazione al tipo di attività svolta, così come espresso negli artt. 22, 23;
- disciplina le misure alternative alla detenzione applicabili alle persone condannate e agli internati, offrendo l'opportunità di partecipare ad attività lavorative ed istruttive all'esterno, utili al reinserimento socio-lavorativo (art. 30-ter, quater; artt. 47, 48 della legge 354).

- **Legge 10 ottobre 1986, n. 663**

(Modifiche alla Legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà)

Tra i provvedimenti legislativi più importanti emerge la cosiddetta «legge Gozzini» che nel 1986 ha rappresentato un significativo passo avanti sulla scia delle scelte politico-legislative già operate dal legislatore del '75, completando e integrando l'impianto normativo delineato. Nasce con l'intento di affermare la prevalenza della funzione rieducativa e riabilitativa della pena attraverso la concessione di benefici a favore dei detenuti e mirando al loro completo recupero attraverso misure preventive che nei paesi civilizzati sono alla base dello strumento penale. La «Gozzini» dispone di una serie di misure alternative alla detenzione in carcere in favore di coloro che hanno commesso un reato. In particolare i provvedimenti che introduce sono:

- *non menzione*: il condannato che esprime una buona condotta e gode di uno sconto di pena può uscire dal carcere con la fedina penale pulita. Questo provvedimento persegue l'intento di favorire il suo reinserimento nella società civile e nel mondo del lavoro;
- *liberazione anticipata*: il condannato, in determinate circostanze, può scontare la pena seguendo un calendario di nove mesi invece che di dodici, vedendosi scontare così 45 giorni di pena ogni sei mesi di carcere;
- *semilibertà*: è rivolta ai detenuti con pene detentive non superiori ai sei mesi e agli ergastolani che hanno scontato 20 anni di carcerazione. La pena può es-

- sere scontata in semilibertà, ovvero trascorrendo in carcere solo le ore notturne;
- *affidamento al servizio sociale*: con una pena inferiore ai tre anni il detenuto può avvalersi di un programma di riabilitazione con conseguente inserimento lavorativo ed eventuale disintossicazione.
 - *permessi premio*: concessi dal giudice di sorveglianza, il condannato può lasciare il carcere per un tempo non superiore ai quarantacinque giorni l'anno.

• **Legge 27 maggio 1998, n. 165**

(*Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e s.m.*)

La legge Simeone-Saraceni appare come un intervento di discontinuità rispetto alla concezione trattamentale della pena introdotta con le leggi 354 e 663, perché sembra voler privilegiare interventi di decarcerizzazione e non interventi rieducativi, ampliando la possibilità di applicare le misure alternative, fin quasi al limite dell'automatismo, utilizzandole in pratica come strumento «svuota carceri». La legge vuole rafforzare ed agevolare l'esecuzione della pena in misura alternativa alla detenzione attraverso la rieducazione del condannato impegnato in attività all'esterno dell'istituto penitenziario, in particolare:

– *Affidamento in prova al servizio sociale*

Può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentirne l'affidamento. Inoltre, se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, se sussistono i presupposti e non vi sia pericolo di fuga. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta.

– *Detenzione domiciliare*

È concessa, in misura non superiore ai due anni, quando la pena di reclusione non supera i quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena. La pena può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di detenuti genitori, detenuti in gravi condizioni particolari di salute, detenuti di età superiore ai sessanta anni, detenuti minori di ventuno anni di età per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

– *Ammissione alla semilibertà*

Può essere disposta, anche successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale.

• **Legge 22 giugno 2000, n. 193**

(Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)

Conosciuta come legge Smuraglia, introduce una serie di misure volte a favorire l'attività lavorativa dei detenuti e dispone quanto segue:

- riconosce tutti i detenuti come soggetti svantaggiati e favorisce il loro reinserimento nel mondo del lavoro, modificando quanto espresso nella legge 381/91 dove venivano considerati soggetti svantaggiati solo i detenuti condannati ammessi alle misure alternative;
- lo svolgimento dell'attività imprenditoriale rivolta in precedenza solo alle cooperative (articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381) è estesa anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'Amministrazione Penitenziaria dovrà essere definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.
- introduce delle aliquote, individuate in misura percentuale ogni due anni con decreto interministeriale, recanti sgravi fiscali e contributivi inerenti all'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale. Nello specifico si esplicita che:
 - *Benefici fiscali e contributivi*: sono concessi a tutte le cooperative sociali, aziende private o pubbliche che svolgano attività produttive e di servizio all'interno degli istituti penitenziari (riduzione dei contributi per l'assicurazione obbligatoria fino all'80%);
 - *Benefici contributivi*: solo per le cooperative sociali che occupano detenuti in art. 21 ammessi al lavoro esterno (riduzione dei contributi per l'assicurazione obbligatoria fino all'80%);
 - *Benefici fiscali*: per tutte le imprese (cooperative sociali, aziende pubbliche e private) che sono destinatarie del credito d'imposta, sono concessi solo se l'assunzione dei lavoratori detenuti è per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni ed essi svolgono effettivamente attività lavorative/formative. Le imprese pubbliche e private e le cooperative possono beneficiare delle agevolazioni sopra indicate anche nei 6 mesi successivi alla scarcerazione del detenuto, qualora il rapporto di lavoro dovesse proseguire.

- il trattamento retributivo è definito in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente del lavoro (credito d'imposta pari a 516,46 euro mensili). Le amministrazioni penitenziarie stipulano apposite convenzioni fra gli istituti e le cooperative sociali o soggetti pubblici e privati che intendono offrire opportunità di lavoro a detenuti o internati. Tali convenzioni disciplinano l'oggetto, le attività lavorative, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica;
- l'Amministrazione Penitenziaria cede in comodato d'uso i locali e le attrezzature eventualmente disponibili.

- **Legge 28 febbraio 1987, n. 56**

(Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro)

Nell'art. 19 del presente testo di legge sono indicate le norme sull'organizzazione del mercato del lavoro per i detenuti e gli internati. In particolare la commissione circoscrizionale per l'impiego, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, stabilisce le modalità cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro extrapenitenziario da parte di imprese che appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati. Questi hanno facoltà di iscriversi nelle liste di collocamento e, finché permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione.

- **D.p.r. 30 giugno 2000, n. 230**

(Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà)

Nell'anno 2000 era necessario procedere ad una completa revisione delle norme di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354 alla luce dell'evoluzione delle strutture e delle disponibilità della Pubblica Amministrazione, nonché delle mutate esigenze trattamentali nell'ambito di un diverso quadro legislativo di riferimento.

Il trattamento consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali dei ristretti, senza ostacolare una loro costruttiva partecipazione sociale.

Tali prospettive favoriscono il lavoro penitenziario sia all'interno, sia all'esterno dell'Istituto.

I rapporti fra la direzione e le imprese sono definiti da convenzioni che regolano l'eventuale utilizzazione, anche in comodato, dei locali e delle attrezzature già esistenti. Le imprese sostengono e finanziano le attività in cui i detenuti e gli internati prestano la propria opera.

Convenzione «Smuraglia»
Convenzione tipo
tra Amministrazione Penitenziaria e imprese

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE DELLA CASA

Bozza di convenzione tra

La Direzione della Casa circondariale/reclusione di
rappresentata dal Direttore Dott.

e

La società/ cooperativa

con sede legale in, via n. codice fiscale
iscritta presso il registro delle imprese di, al n., nella per-
sona del legale rappresentante sig., nato a il,

avente per oggetto l'istituzione presso l'Istituto penitenziario di,
di (indicare il tipo di attività lavorativa) di seguito meglio specificata.

Premesso

Che la società/ cooperativa..... ha proposto a questa Direzione la
messa in opera, presso la Casa Circondariale/Reclusione di.....,
di..... (indicare esattamente il tipo di attività lavorativa che si intende
intraprendere) in cui impiegare, all'avvio, n. (indicare il numero di dete-
nuti da impiegare) persone detenute e che tale numero può essere suscettibile
di incremento;

Che la proposta è conforme agli obiettivi che l'Amministrazione Penitenzia-
ria si è data rispetto al lavoro come elemento del trattamento idoneo al reinse-
rimento sociale dei condannati;

Visti

- gli artt. 20 e 20-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni;
- l'art. 47 del d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230;
- la legge 22 giugno 2000 n. 193;
- il d.m. 9 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, del 23.05.2002;
- il d.m. 25 febbraio 2002, n. 87, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 107 del 09.05.2002;

Le parti convengono che:

Art. 1
(Oggetto)

La Casa Circondariale/Reclusione di, a mezzo del suo legale rappresentante, concede, in comodato gratuito, l'utilizzazione dei locali interni (indicare i locali individuati) dell'istituto penitenziario – così come risultanti dall'allegato verbale d'inventario – alla società/cooperativa (di seguito detta anche contraente), che a mezzo del suo legale rappresentante accetta.

Art. 2
(Obblighi della Società contraente)

La Società/Cooperativa si impegna:

1. ad attrezzare gli spazi di cui innanzi, nel pieno rispetto della normativa in materia, per il corretto svolgimento delle attività previste dal progetto;
2. a predisporre il piano per l'igiene e sicurezza sui posti di lavoro ai sensi della legge n. 81/2008 indicando, nel contempo, il nominativo del responsabile che non può, in alcun caso, essere individuato in detenuti o dipendenti dalla Direzione. Tale piano dovrà essere presentato per l'approvazione alla Direzione dell'Istituto che lo trasmetterà all'Ufficio Tecnico del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di
3. ad utilizzare diligentemente i locali e le relative pertinenze in modo da evitare danni di qualsiasi genere;
4. a restituire locali ed attrezzature, allo scadere della convenzione, nelle condizioni in cui sono stati consegnati senza diritto ad alcun rimborso a favore della Società/Cooperativa per le eventuali migliorie apportate nelle attività di adeguamento degli stessi. Allo scopo al momento della consegna sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti interessate;
5. a comunicare preventivamente alla Direzione ogni lavoro od intervento sulla struttura che dovesse rendersi necessario con possibilità di effettuarlo previo nulla osta della Direzione medesima;

6. ad assicurare, a mezzo di proprio personale, idonea formazione ai detenuti da ammettere all'attività nel rispetto della normativa interna dell'Istituto;

7. ad avviare formalmente all'attività i detenuti che al termine del periodo di formazione siano ritenuti idonei all'espletamento dell'attività produttiva (qualora si preveda un periodo di formazione);

8. ad individuare personale idoneo e qualificato che sovrintenda alle attività lavorative interne controllando il regolare svolgimento dell'attività e, per quanto di competenza, il rispetto delle regole imposte dall'organizzazione e dalle esigenze di sicurezza interne dell'Istituto;

9. a realizzare le attività lavorative nel pieno rispetto della normativa assistenziale, assicurativa e previdenziale in materia oltre a quella sull'igiene e sicurezza sul lavoro, secondo la normativa vigente;

10. a far fronte alle spese di energia elettrica mediante l'apposizione di contatore a diffalco;

11. a consegnare alla sede INPS, competente per territorio, copia della presente convenzione con allegata la dichiarazione della Direzione di, da cui risulti l'inizio dell'attività lavorativa all'interno dell'Istituto, al fine di poter fruire dei benefici previsti dal d.m. 9 novembre 2001;

12. a consegnare alla Direzione di i modelli D.M. 10, da cui risulti il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i detenuti lavoratori;

13. a comunicare trimestralmente alla Direzione:

- il numero delle giornate lavorative effettuate e l'orario di lavoro effettuato da ciascun detenuto lavorante;
- l'ammontare del credito d'imposta fruito ai sensi della legge 193/2000 (Smuraglia);
- l'ammontare dello sgravio contributivo, se avente diritto, fruito ai sensi della legge 193/2000 (Smuraglia);

14. La Società/Cooperativa/Impresa si impegna, pena la decadenza della fruizione dei benefici di cui alla legge 193/2000 (Smuraglia), a fornire le notizie di cui al punto 13 anche per i sei mesi successivi alla scarcerazione dei detenuti lavoratori nel caso perduri il rapporto di lavoro.

Art. 3

(Obblighi della Casa Circondariale/Reclusione)

La Casa Circondariale/Reclusione di assume i seguenti impegni:

1. favorire l'attività lavorativa dei detenuti assicurando il rispetto degli orari di lavoro programmati;

2. riservare sui corrispettivi pagati dalla Società/Cooperativa per le prestazioni dei singoli detenuti le quote agli aventi diritto, previa detrazione ai sensi di quanto previsto dalla normativa penitenziaria in materia;

3. favorire l'attività del personale incaricato dalla Società/Cooperativa.....
..... per la consegna del materiale oggetto di lavorazione, il controllo dell'esecuzione delle prestazioni ed il ritiro delle opere completate;

4. garantire nei limiti della propria competenza, la permanenza nell'Istituto dei detenuti addetti alle attività;

5. concedere in comodato gratuito i locali individuati e le attrezzature già esistenti presso gli stessi;

6. rilasciare la dichiarazione alla società/cooperativa da cui risulti l'avvio dell'attività lavorativa della stessa all'interno dell'Istituto.

La Direzione verificherà periodicamente il buon andamento del progetto nel suo complesso.

Art. 3-bis

(Modalità di avviamento al lavoro)

1. La Direzione individuerà i detenuti tra gli iscritti alle liste di avviamento al lavoro previste dall'art. 20 OP.

2. I detenuti di cui al punto 1 verranno selezionati – con criteri che andranno congiuntamente definiti – previo superamento di apposito colloquio con un *team* comprendente un rappresentante/responsabile dell'area trattamentale, un operatore di polizia penitenziaria e il datore di lavoro. Detto colloquio mirerà in ogni caso a valutare la motivazione dei soggetti all'inserimento lavorativo, quale occasione trattamentale.

3. I soggetti da avviare al lavoro dovranno formalizzare la loro volontà di adesione all'iniziativa e il loro impegno al rispetto delle regole e delle modalità dell'attività posta in essere.

4. L'*équipe* di osservazione e trattamento formulerà/aggiognerà il piano di trattamento individualizzato per ciascun detenuto prescelto, inserendovi l'impegno assunto e valutando periodicamente i risultati sotto il profilo trattamentale, avendo preliminarmente acquisito la valutazione del *team* di cui al punto 2 in ordine alla qualità della partecipazione ed alle competenze acquisite dallo stesso. Detto programma sarà come di norma inviato al magistrato di sorveglianza per la ratifica.

Art. 4

(Manutenzione ordinaria dei locali e spese ordinarie)

La Società/Cooperativa si fa carico di provvedere all'ordinaria manutenzione dei locali e delle attrezzature concessi in comodato dalla Direzione ed alle spese di energia elettrica risultanti dalla lettura di contatore a diffalco, appositamente installato.

Al momento della definitiva determinazione saranno effettuati, se necessari, i dovuti conguagli.

Art. 5
(Spese straordinarie)

Le spese di natura straordinaria sono a carico dell'Amministrazione solamente se preventivamente concordate con la Direzione dell'Istituto.

Ad essa spetta la valutazione sulla necessità e sull'urgenza della spesa, nonché sulle modalità e sul tipo di intervento da effettuare.

Art. 6
(Commesse)

La Società/Cooperativa svolgerà la propria attività anche eseguendo commesse che le derivino da committenti esterni, pubblici e privati, della grande utenza.

Art. 7
(Sicurezza Istituto e regole interne di comportamento)

La Società/Cooperativa si impegna ad avere un comportamento conforme alle norme dell'OP ed al regolamento interno, tale da non essere di pregiudizio all'ordine e alla sicurezza dell'Istituto.

È sempre fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di allontanare chiunque, ristretto lavorante o altri, contravenga a tali regole.

Art. 8
(Contratto di lavoro con i detenuti dipendenti)

La Società/Cooperativa si impegna a stipulare con i ristretti, al termine dell'eventuale periodo di formazione iniziale, regolari contratti di lavoro subordinato, a norma di legge e di durata non inferiore a 30 giorni (d.m. 25 febbraio 2002, n. 87 di cui all'art. 3 della legge «Smuraglia»).

Copia dei contratti di lavoro sarà consegnata alla Direzione della Casa Circondariale/Reclusione di

Art. 9
(Trattamento retributivo dei detenuti dipendenti)

La retribuzione spettante ai detenuti lavoranti, sia soci che dipendenti, deve essere corrisposta mediante versamento mensile del compenso economico a favore dell'Amministrazione.

In particolare si conviene che:

- Per ciascuno detenuto verrà predisposta a cura della Società/Cooperativa contraente - datore di lavoro, un busta paga, secondo la normativa vigente nel settore;

- Sono ad esclusivo carico della Società/Cooperativa gli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali, secondo le vigenti normative al riguardo, significando che la Direzione dell'Istituto ha l'onere di accertare la regolarità della loro esecuzione, pena il coinvolgimento nella responsabilità derivante da atti omissivi;
- Gli assegni familiari eventualmente spettanti ai detenuti lavoratori saranno versati, a cura della Società/Cooperativa, direttamente ai familiari aventi diritto, dandone dimostrazione alla Direzione e sottraendone l'importo da quello netto spettante al lavoratore in busta paga;
- Le retribuzioni spettanti ai detenuti, al netto delle somme da detrarre e degli eventuali assegni familiari, saranno riepilogati in un elenco nominativo a cui verranno allegati le buste paga che, a cura della Direzione, saranno consegnate agli aventi diritto (detenuti lavoratori).

Il versamento potrà essere effettuato in una delle seguenti modalità:

- con assegno postale, ovvero postagiuro a favore del conto corrente postale intestato alla Direzione;
- con vaglia cambiario della Banca d'Italia, ovvero di uno degli Istituti di Credito di Diritto Pubblico;
- con bonifico sul conto corrente postale della Direzione della Casa Circondariale/Reclusione di, cui sarà data tempestiva comunicazione dell'avvenuta operazione.

Art. 10
(Responsabilità civile)

La responsabilità della Società/Cooperativa per inadempimento degli obblighi assunti o per perimento dell'oggetto della concessione soggiace alla disciplina prevista dal codice civile.

Eventuali danni arrecati a persone o a cose, conseguenti ad un comportamento negligente, dovranno essere risarciti.

La Società/Cooperativa contraente risponde, ai sensi dell'art. 2049 c.c., dei danni cagionati dai detenuti lavoratori, in virtù del rapporto di lavoro subordinato o, comunque, in virtù del diverso rapporto tra loro intercorrente.

Art. 11
(Risarcimento danni)

Il risarcimento dei danni a cui è obbligata la società/cooperativa sarà quantificato sulla base dei prezzi risultanti da inventari ovvero in base al loro reale valore di mercato.

L'Amministrazione non è responsabile di ammanchi di materiale appartenente alla Società/Cooperativa contraente derivanti da negligenza del personale della stessa.

Art. 12
(Contratto di assicurazione)

La Società/Cooperativa contraente si impegna a stipulare contratto di assicurazione, anche per causa di incendio, a copertura di eventuali danni alla struttura, ai macchinari, ai beni mobili ed immobili oggetto del contratto.

Art. 13
(Facoltà di accesso ai locali e di ispezione per il personale dell'Istituto)

Il personale della Casa Circondariale/Reclusione di potrà accedere liberamente nei locali affidati alla Società contraente ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari, secondo le proprie competenze.

Eventuali anomalie saranno a cura della Direzione dell'Istituto immediatamente segnalate al responsabile indicato dalla Società/Cooperativa contraente per gli interventi del caso.

Art. 14
(Utilizzo dei locali)

È assolutamente vietato alla Società/Cooperativa contraente l'utilizzo dei locali per usi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati concessi in comodato.

Art. 15
(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata ed è tacitamente rinnovabile per uguale periodo, salvo contraria volontà delle parti manifestata mediante formale comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 16
(Risoluzione della convenzione)

L'Amministrazione può comunque, in qualsiasi momento, sospendere o non rinnovare la presente convenzione, per sopraggiunti motivi di ordine e sicurezza dell'Istituto ovvero per inadempimento, da parte della Società/Cooperativa contraente, delle norme contenute nella presente convenzione.

Il rappresentante legale
della Società/Cooperativa
.....

Il Direttore della Casa
Circondariale/Reclusione
.....

I molti nomi dei «detenuti»*

Detenuto (o carcerato, o ristretto)	È il termine generico con il quale si indica una persona ristretta in un Istituto di Pena, senza specificarne la posizione giuridica.
Fermato	È la persona «trattenuta» provvisoriamente, in attesa che il giudice delle indagini preliminari (GIP) la interroghi e, in seguito, ne convalidi il fermo, trasformandolo in arresto, oppure la rimetta in libertà. Il «fermo» può durare tre giorni, al massimo.
Indagato	È la persona alla quale è stato consegnato «l'avviso di garanzia» che la informa del fatto che si stanno compiendo indagini sul suo conto. Può essere detenuta, oppure in libertà.
Imputato	È la persona «rinviata a giudizio» al termine dell'udienza preliminare, quindi che attende di essere processata (oppure che è sottoposta a processo). Può essere detenuta, oppure in libertà.
Appellante	È la persona, condannata nel processo di primo grado, che ha presentato appello contro questa condanna (l'appello può essere chiesto anche dal pubblico ministero). Può essere detenuta, oppure in libertà.
Ricorrente	È la persona, condannata nel processo di appello, che ha presentato ricorso in Cassazione contro questa condanna (il ricorso può essere chiesto anche dal pubblico ministero). Può essere detenuta, oppure in libertà.
Condannato (o definitivo)	È la persona su cui grava una condanna esecutiva. Se la condanna è inferiore ai tre anni (o quattro, in alcuni casi) potrà scontarla all'esterno del carcere, altrimenti deve quasi sempre essere incarcerata (fanno eccezione i malati gravi e le madri con bambini di età inferiore ai tre anni).

* Da *Ristretti Orizzonti*, www.ristretti.it.

Internato

È la persona «prosciolta per vizio di mente» al processo, cioè ritenuta incapace di intendere e volere a causa di una infermità psichica totale. In questi casi ne viene disposto l'internamento, in un Ospedale Psichiatrico Giudiziario, per un periodo di 5 o di 10 anni, al termine del quale se ne rivaluta la «pericolosità sociale». Se l'internato non risulta più essere «socialmente pericoloso» viene rimesso in libertà, in caso contrario deve trascorrere un nuovo periodo di internamento.

Assegnato
a una misura
di sicurezza
detentiva

È la persona che, terminato di scontare la pena della reclusione, deve ancora trascorrere un periodo (di due, tre, oppure cinque anni) in una struttura detentiva, che dovrebbe garantirne il reinserimento sociale e lavorativo.

A misure di sicurezza vengono assegnati i condannati riconosciuti «delinquenti abituali o professionali». Le strutture sono la Casa di Lavoro, la Colonia Agricola, la Casa di Cura e Custodia.

I benefici e le misure alternative alla detenzione*

«Articolo 21»	Articolo 21 dell'Ordinamento Penitenziario. Si chiama anche «lavoro esterno», perché prevede la possibilità che i detenuti escano dal carcere per lavorare o studiare. È la misura alternativa alla detenzione i cui «termini» maturano più in fretta.
Affidamento in prova ai servizi sociali	Misura alternativa alla detenzione alla quale possono essere ammessi i condannati con una pena (o un residuo di pena) inferiore ai tre anni (inferiore ai quattro anni quando si tratta di persone tossicodipendenti o alcolodipendenti).
Arresti domiciliari	Misura cautelare alla quale possono essere sottoposti gli indagati e gli imputati. Rappresenta una forma di controllo più blando, rispetto alla carcerazione preventiva e, comunque, non può prolungarsi oltre certi termini, commisurati alla gravità del reato contestato.
Arresti domiciliari ospedalieri	Misura cautelare simile agli arresti domiciliari alla quale possono essere assegnate le persone in condizioni di salute tali da richiederne il ricovero in ospedale.
Detenzione domiciliare	Misura alternativa alla detenzione alla quale possono essere ammessi i condannati con una pena (o un residuo di pena) inferiore ai due anni e, in caso di particolari necessità familiari, di lavoro, ecc., i condannati con pena inferiore ai quattro anni.
Liberazione anticipata	È uno sconto di pena, pari a 45 giorni ogni semestre di condanna espiata, concesso ai detenuti quale riconoscimento della «buona condotta» mantenuta. Può essere concesso anche a chi sconta la pena in semilibertà o in detenzione domiciliare.
Liberazione condizionale	Può essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato che ha scontato almeno metà della pena inflitta

* Da *Ristretti Orizzonti*, www.ristretti.it.

	(e almeno trenta mesi), quando la pena residua non supera i cinque anni. Chi è ammesso alla liberazione condizionale trascorre in «libertà vigilata» tutto il periodo di pena che gli rimane da scontare. Se rispetta gli obblighi della libertà vigilata la pena si estingue al termine di questo periodo.
Libertà controllata	È una sanzione sostitutiva che viene inflitta quando il reato addebitato risulta essere di modesta entità, oppure deriva dalla conversione di una multa non pagata.
Libertà vigilata	Si tratta di una misura di sicurezza che viene sempre imposta, dopo la scarcerazione, ai condannati a pene detentive superiori ai dieci anni. Viene imposta anche ai detenuti in permesso e in licenza. Può essere imposta anche ai condannati recidivi e a persone incensurate segnalate all'autorità di Pubblica Sicurezza. La libertà vigilata comporta il rispetto delle prescrizioni stabilite dall'autorità di Pubblica Sicurezza.
Licenza	Le licenze possono essere concesse ai condannati ammessi alla semilibertà, oppure agli internati negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. I semiliberi possono avere, al massimo, 45 giorni di licenza ogni anno. Gli internati possono avere 45 giorni di licenza ogni anno e, inoltre, una licenza nei sei mesi precedenti alla scadenza fissata per il riesame della pericolosità sociale.
Permesso di necessità	Può essere concesso ai detenuti (imputati o condannati) per motivi familiari di particolare gravità, ad esempio per far visita a parenti ammalati, ecc.
Permesso premio	Può essere concesso ai detenuti condannati, dopo che hanno scontato una parte della pena (un quarto, o metà, a seconda della gravità del reato), per coltivare interessi familiari, culturali o di lavoro. Ogni anno si possono trascorrere, al massimo, 45 giorni in permesso premio.
Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena	L'esecuzione della pena detentiva è rinviata quando deve aver luogo contro una donna incinta, o che ha partorito da meno di sei mesi. È rinviata anche quando è a carico di un malato di AIDS le cui condizioni di salute siano incompatibili con il carcere.
Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena	L'esecuzione della pena detentiva può essere rinviata quando deve aver luogo contro una donna che ha partorito da più di sei mesi ma meno di tre anni. Può essere rinviata anche quando è a carico di una persona in condizioni di grave infermità fisica, oppure se è stata presentata domanda di grazia.

Semilibertà	Misura alternativa che consiste nel trascorrere il giorno fuori dal carcere (per lavorare e curare le relazioni familiari e sociali) e la notte dentro al carcere. Possono ottenerla i condannati che abbiano scontato almeno metà della pena (i due terzi, se detenuti per reati gravi).
Sospensione condizionale della pena	Può essere concessa, nel momento della prima condanna, quando la pena non supera il limite dei due anni. Se nei cinque anni successivi non subentrano nuove condanne la pena si estingue, in caso contrario va a sommarsi a quella nuova.
Sospensione di pena in attesa dell'affidamento	Può essere concessa, a coloro che hanno inoltrato richiesta di ammissione all'affidamento, se la protrazione dello stato di detenzione comporta un «grave pregiudizio» per la situazione personale o familiare del condannato.
Amnistia	L'amnistia estingue il reato al quale si applica, quindi determina l'interruzione dei processi in corso per questo tipo di reato, in qualsiasi grado si trovino ad essere. Se la condanna è già definitiva si ha una «amnistia impropria» e, comunque, l'estinzione del reato rende irrevocabile il provvedimento in amnistia.
Indulto (o condono)	L'indulto condona, in tutto o in parte, la pena definitiva. Il provvedimento può essere revocato se chi ne ha goduto commette un nuovo reato, punito con una pena superiore ai due anni, nel quinquennio successivo.
Grazia	Anche la grazia, come l'indulto, condona la pena definitiva, oppure la trasforma in una pena di tipo diverso. La differenza è che la grazia è a carattere individuale, mentre l'indulto riguarda tutti i condannati per il tipo di reato condonato.
Legge Finocchiaro	Legge che prevede la possibilità di ammettere alla detenzione domiciliare «speciale» le madri (e anche il padre, in assenza della madre) di bambini che hanno un'età inferiore ai dieci anni, dopo che hanno scontato almeno un quarto della pena, o 15 anni in caso di ergastolo.
Legge Gozzini	Legge che, nel 1986, ha ampliato i benefici e le misure alternative previste dalla Riforma Penitenziaria del 1975. Nel 1991-92 sono intervenuti dei provvedimenti di contrasto alla criminalità organizzata che poi, di fatto, hanno causato una restrizione delle possibilità d'accesso ai benefici per la maggior parte dei condannati.
Legge Simeone-Saraceni	Varata nel 1998, al termine di un lungo iter parlamentare, consente ai condannati che si trovano a «piede libero» (e hanno una pena inferiore ai tre anni) di essere ammessi al-

l'affidamento in prova ai servizi sociali senza dover entrare in carcere (se sono in possesso di determinati requisiti: una casa, un lavoro, ecc.). Il limite di pena per poter essere ammessi, per i condannati tossicodipendenti, anche in questo caso, è di quattro anni.

Regole penitenziarie europee

*Raccomandazione del Comitato dei ministri della Comunità Europea,
12 febbraio 1987*

Il lavoro per i detenuti

71. 1. Il lavoro penitenziario deve essere considerato come un elemento positivo del trattamento, della formazione del detenuto e della gestione dell'istituto.

2. I condannati possono essere soggetti all'obbligo di lavoro, tenuto conto delle loro capacità fisiche e mentali, come determinate dal sanitario.

3. Un lavoro sufficiente e di natura conveniente o, nel caso, altre attività utili devono essere proposte al detenuto per occuparlo durante la normale durata di una giornata di lavoro.

4. Nella misura del possibile il lavoro deve essere tale da aumentare la capacità del detenuto di guadagnarsi normalmente la vita dopo la sua dimissione.

5. Bisogna offrire una formazione professionale per mestieri utili ai detenuti che sono in condizione di profittarne e particolarmente ai giovani.

6. Nei limiti compatibili con una razionale selezione professionale, con le possibilità dell'Amministrazione e le esigenze di disciplina dell'istituto, i detenuti devono poter scegliere il genere di lavoro che desiderano effettuare.

72. 1. L'organizzazione e il metodo di lavoro negli istituti devono ravvicinarsi nella misura del possibile a quelli che regolano un lavoro analogo nella società esterna, al fine di preparare il detenuto alle condizioni normali del lavoro libero. Il lavoro dovrebbe comunque rispondere alle regole giuridiche e tecniche in vigore ed essere organizzato nel quadro dei moderni metodi di gestione e produzione.

2. Il fine di trarre un profitto finanziario dal lavoro penitenziario può avere quale effetto l'innalzamento del livello ed il miglioramento della qualità della formazione, ma gli interessi dei detenuti ed il loro trattamento non devono essere subordinati a questo fine.

73. Il lavoro per i detenuti deve essere assicurato dall'Amministrazione Penitenziaria:

a) sia nei propri locali, officine e tenute agricole;

b) sia in concorso con imprenditori privati, all'interno o all'esterno dell'istituto, nel qual caso i datori di lavoro dovranno versare il salario normalmente dovuto, tenendo tuttavia conto del rendimento effettivo dei detenuti.

74. 1. La sicurezza e l'igiene devono essere assicurati nella stessa misura che per i lavoratori liberi.

2. Misure devono essere adottate per indennizzare i detenuti vittime di incidenti sul lavoro e di malattie professionali, a condizioni non meno favorevoli di quelle stabilite dalla legge per i lavoratori liberi.

75. 1. Il numero massimo giornaliero e settimanale di ore di lavoro per i detenuti deve essere fissato in conformità alle regole o agli usi locali concernenti il lavoro in libertà.

2. I detenuti devono godere almeno di un giorno di riposo settimanale e di tempo sufficiente per istruirsi e per dedicarsi alle attività previste nel quadro del trattamento e in vista del loro reinserimento sociale.

76. 1. Deve essere previsto un sistema equo di remunerazione del lavoro dei detenuti.

2. Apposite norme devono permettere ai detenuti di utilizzare almeno una parte della propria remunerazione per l'acquisto di oggetti autorizzati dal regolamento, destinati all'uso personale, e di inviarne una parte alla famiglia o spenderla per altri fini autorizzati.

3. Il regolamento dovrebbe anche prevedere che una parte della remunerazione sia accantonata dall'Amministrazione per costituire un peculio che sarà restituito al detenuto al momento della sua liberazione.

(Associazione Antigone)

I Garanti dei diritti delle persone limitate nella libertà in Italia* *(aggiornamento al 29 ottobre 2009)*

Attualmente sono stati istituiti e nominati i Garanti dei diritti delle persone limitate nella libertà presso:

- 15 Comuni: Bergamo, Bologna, Brescia, Ferrara, Firenze, Nuoro, Pisa, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Rovigo, San Severo (FG), Sulmona (AQ), Sassari, Torino (il Comune di Verona ha istituito, ma non ancora nominato, il Garante);
- 4 Province: Ferrara, Lodi, Milano, Roma (la Provincia di Enna ha istituito, ma non ancora nominato, il Garante);
- 5 Regioni: Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Sicilia (in altre 4 Regioni il Garante è stato istituito ma non nominato: Emilia Romagna, Puglia, Toscana, Umbria).

Garanti comunali

Comune di Bergamo: Pietro Semeraro
Municipio, Piazza Matteotti, 27 - 24122 Bergamo
Tel. 035.399.190 - Fax 035.399.257
E-mail: pietro.semeraro@unibg.it

Comune di Bologna: Desi Bruno
Piazza Roosevelt, 3 - 40126 Bologna
Tel. 051.219.4715/3327 - Fax 051.219.4366
E-mail: garantedirittilibertapersonale@comune.bologna.it
Web: www.comune.bologna.it/garante-detenuiti

Comune di Brescia: Mario Fappani
Via Fratelli Lombardi, 2 - 25121 Brescia
Tel./Fax 030.2977885

* Fonte: Garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale, Provincia di Milano.

E-mail: garantedeiristretti@comune.brescia.it
Web: www.comune.brescia.it

Comune di Ferrara (e Provincia di Ferrara): Federica Berti
Piazza Fausto Beretta, 19 - 44100 Ferrara
Tel. 0532.419.709 - Fax 0532.419.704
E-mail: garantedetenuti@comune.fe.it

Comune di Firenze: Franco Corleone
Piazza della Parte Guelfa, 3 - 50123 Firenze
Tel. 055.2769.137 - Fax 055.2769.130
E-mail: garante detenuti@comune.fi.it
Web: www.comune.firenze.it/garante

Comune di Nuoro: Carlo Murgia
Via Dante, 44 - 08100 Nuoro
Tel. 0784.216.750/742 - Fax 0784.231103
E-mail: garante.detenuti@comune.nuoro.it

Comune di Pisa: carica vacante

Comune di Pescara: Fabio Nieddu
Viale Marconi, 375 - 65126 Pescara
Tel./Fax 085.6922640
E-mail: fabio.nieddu@tin.it

Comune di Reggio Calabria: Giuseppe Tuccio
Palazzo del Municipio - Piazza Italia, s.n. - 89127 Reggio Calabria
Tel. Agostino Siviglia - 0965.324632
E-mail: garantedetenuti@comune.reggio-calabria.it - agostinosiviglia@virgilio.it
Web: www.comune.reggio-calabria.it

Comune di Roma: competenza assorbita dalla Regione Lazio

Comune di Rovigo: Livio Ferrari
Viale Trieste, 18 - 45100 Rovigo
Tel. 0425.206472/5 - Fax 0425.206476
E-mail: centroascolto@tiscali.it

Comune di San Severo (FG): Raffaella Paoella
Piazza del Municipio, 1 - 71016 San Severo (FG)
Riferimento Segreteria Sindaco:
Tel. 0882.339.214 - Fax 0882.339.226
E-mail: garantedet.sansevero@alice.it

Comune di Sulmona (AQ): carica vacante

Riferimento Gabinetto del Sindaco:

Tel. 0864.242.200

Municipio - Via Panfilo Mazara, 21 - 67039 Sulmona (AQ)

Comune di Sassari: Suor Maddalena Fois

Presso Comunità Giovani in cammino

Regione Tonnara, 9 - 07037 Sorso (SS)

Tel./Fax 079.367138

E-mail: giovanincammino@tiscali.it

Comune di Torino: Maria Pia Brunato

Via Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino

Tel. 011.442.3771 - Fax 011.422.2711

E-mail: mariapia.brunato@comune.torino.it

Web: www.comune.torino.it/consiglio/servizi/garantedetenuti

Garanti provinciali

Provincia di Ferrara: competenza assorbita dal Comune di Ferrara

Provincia di Lodi: Paolo Muzzi

Via Fanfulla, 14 - 26900 Lodi

Tel. 0371.442.287 - Fax 0371.442.362

E-mail: garantedeidetenuti@provincia.lodi.it

Provincia di Milano: Giorgio Bertazzini

Via Settembrini, 32 - 20124 Milano

Tel. 02.7740.5190-02.20520855 - Fax 02.20520136

E-mail: garante@provincia.milano.it

Web: www.provincia.milano.it/integrazionedetenuti/Il_Garante_dei_detenuti/

Provincia di Roma: competenza assorbita dalla Regione Lazio

Garanti regionali

Regione Campania: Adriana Tocco

Regione Campania, Centro Direzionale Isola F8 - 80143 Napoli

Tel. 081.778.3852/3132 - Fax 081.778.3872

E-mail: garante detenuti@consiglio.regione.campania.it

Regione Lazio (comprendente Provincia e Comune di Roma): Angiolo Marroni

Via Pio Emanuelli, 1 - 00143 Roma

Tel. 06.51531120 - Fax 06.5041634

E-mail: info@garantedirittidetenuilazio.it
Web: www.garantedirittidetenuilazio.it

Regione Lombardia: Donato Giordano (*anche Difensore Civico Regionale*)
Via Giuseppina Lazzaroni, 3 - 20124 Milano
Tel. 02.67482.465/467 - Fax 02.67482.487
E-mail: difensorecivico@consiglio.regione.lombardia.it
Web: www.difensorecivico.lombardia.it

Regione Marche: Samuele Animali (*anche Difensore Civico Regionale*)
Corso Stamira, 49 - 60122 Ancona
Tel. 071.2298.483 - Fax 071.2298.264
E-mail: difensore.civico@regione.marche.it
Web: www.consiglio.marche.it/difensorecivico

Regione Sicilia: Salvo Fleres
Via Generale Magliocco, 46 - 90141 Palermo
Tel. 091.7075.478/107 - Fax 091.7075.487
E-mail: info@garantedirittidetenuisicilia.it
Web: www.garantedirittidetenuisicilia.it

Bibliografia

- AA.VV., *Filiera di inclusione socio lavorativa per persone in esecuzione penale*, Perugia 2006.
- AIAB, *Bioagricoltura sociale: buona due volte*, in *Quaderni di Bioagricoltura sociale*, 2007.
- Associazione Antigone, *Oltre il tollerabile*, Sesto rapporto sulle carceri, giugno 2009, www.osservatorioantigone.it.
- Castellano L., Stasio D., *Diritti e castighi. Storie di umanità cancellata in carcere*, Il Saggiatore, Milano 2009.
- Ciaperoni A., *Agricoltura e detenzione: quando lavorare non stanca*, in *Servizi sociali oggi*, n. 4, 2009, Maggioli editore.
- Ciaperoni A., *Dalle colonie agricole dell'800 a vere occasioni di riscatto*, in *BioagriCultura*, bimestrale di AIAB, n. 113, 2009.
- CIPAT Veneto, *La terra oltre il cancello - Esperienze di agricoltura biologica presso la casa condariale S. Pio di Vicenza*, 2003.
- D'Alonzo R., Noferi M., *Agricoltura sociale e agricoltura di comunità in Toscana*, ARSIA materiali di lavoro, 2009.
- Demetrio D., *L'età adulta. Teorie dell'identità e pedagogie dello sviluppo*, Carocci, Roma 2001.
- Di Iacovo F. (a cura di), *Agricoltura sociale: quando le campagne coltivano valori*, Franco Angeli, Milano 2009.
- Ferrajoli L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari 1989.
- Finuola R., Pascale A., *L'agricoltura sociale nelle politiche pubbliche*, INEA - Agriconsulting, Roma 2008.
- Foucault M., *Sorvegliare e punire. La nascita della prigione*, Einaudi, Torino 1975.
- Franco S., Senni S. (a cura di), *La funzione sociale delle attività agricole: il caso del Lazio*, Regione Lazio, Università degli studi della Tuscia.
- Frontiera Lavoro e Consorzio Moltiplica, *Filiera di inclusione socio lavorativa per persone in esecuzione penale*, 2007.
- Giannini G., *Agricoltura e carcere: un binomio possibile. Indagine sulle attività agricole dei detenuti del Lazio*, Tesi di laurea Università della Tuscia, 2004.
- Giarè F., *Agricoltura dentro e fuori le mura*, in *BioagriCultura*, bimestrale di AIAB, n. 114, 2009.
- Giarè F., *Tra lavoro e non lavoro. L'agricoltura dentro e fuori le mura del carcere*, in *Mondi agricoli e rurali. Proposte di riflessione sui cambiamenti sociali e culturali*, INEA, Roma 2009.
- Morrone, *Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione*, CEDAM, Padova 1999.

- Neppi Modona G., *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, vol. 5, II, tomo I, *Documenti*, Torino 1973.
- Noferi M. (a cura di), *Agricoltura sociale e agricoltura di comunità*, ARSIA, Regione Toscana, 2007.
- Ricci A., Salierno G., *Il carcere in Italia*, Einaudi, Torino 1971.
- Ristretti Orizzonti*, periodico di informazione dal carcere, www.ristretti.it.
- Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna, Associazione Giuristi Democratici, *Dentro fuori, informazioni sul carcere*.
- Verdone M., *Il respiro di Gorgona. Storie di uomini, animali e omeopatia nell'ultima isola-carcere italiana*, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 2008.
- Verdone M., *Relazioni dinamiche nell'isola carcere di Gorgona*, 1° Congresso di Omeopatia Veterinaria, 2007.

Finito di stampare
nel mese di novembre 2009
dalla Tipografia O.GRA.RO.
Vicolo dei Tabacchi, 1 - Roma

